

II GEIE Uno strumento per la cooperazione transnazionale

Guida pratica per le PMI

Seconda edizione

Politica delle imprese







II GEIE Uno strumento per la cooperazione transnazionale

Guida pratica per le PMI

Seconda edizione

Politica delle imprese

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999

ISBN 92-828-2798-4

© Comunità europee, 1999 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Italy

Prefazione

Il GEIE costituisce un importante strumento della cooperazione tra imprese europee, in particolare per le PMI che desiderano partecipare a progetti di portata comunitaria. Promuovendo l'internazionalizzazione delle imprese in tutti i settori dell'attività economica i GEIE possono aiutarle a realizzare il loro potenziale di creazione di posti di lavoro nell'Unione europea e rafforzarne la concorrenzialità.

La struttura del GEIE, al tempo stesso flessibile e semplice, si adatta particolarmente bene alle esigenze di cooperazione delle PMI. Dall'entrata in vigore del regolamento sul GEIE nel 1989 nei paesi del SEE sono stati registrati più di 800 GEIE, che riuniscono più di 3 000 membri. Il 68% di questi GEIE è composto esclusivamente o principalmente da PMI.

Perché questo strumento della cooperazione transnazionale trovi più ampio impiego occorre corredarlo di un efficace servizio informazioni. A questo scopo abbiamo costituito la rete «REGIE» che ha il compito di reperire, aggiornare e diffondere un volume adeguato di dati sui GEIE esistenti nonché di fornire consulenza tecnica in merito a questo modello di cooperazione. Il principale obiettivo di tale rete è stabilire un proficuo dialogo tra gli utenti attuali e quelli potenziali dei GEIE.

Mi auguro che la presente pubblicazione risulti di utilità pratica per gli operatori economici, in particolare per le PMI, e consenta loro di sfruttare al meglio il potenziale offerto dai GEIE.

Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione

Indice

Capitolo I — Un GEIE: a che scopo?	1
1. Alternative nazionali: perché scegliere il GEIE?	12
 Cinque buoni motivi per preferire il GEIE La transnazionalità: una vocazione comunitaria Un reale strumento di sinergia La flessibilità: libertà e adattabilità La stabilità: capacità giuridica e affidabilità Il carattere ausiliario del GEIE: autonomia dei membri 	12 12 13 13 14 15
3. Esempi di cooperazione 3.1. GEIE costituiti esclusivamente da PMI 3.2. GEIE composti in maggioranza da PMI 3.3. GEIE al servizio delle PMI 3.4. GEIE a partecipazione mista	15 15 17 17
Capitolo II — Un contratto che permette una cooperazione «su misura»	21
1. La stesura del contratto 1.1. La forma 1.2. Il contenuto 1.3. La lingua 1.4. Esempi di contratto	21 21 21 22 23
2. Pubblicità 2.1. Iscrizione e deposito 2.2. Pubblicazione 2.2.1. Pubblicazione su un bollettino nazionale 2.2.2. Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2.2.3. Modalità della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	23 23 24 24 24 25
3. Legge applicabile al GEIE	25 27
4. Esempio di contratto costitutivo e guida pratica per la sua stesura	29

6 INDICE

Capitolo III — I membri di un GEIE: una collaborazione europea	51
 Chi può divenire membro di un GEIE? 1.1. Residenza in uno Stato del SEE 1.2. Esercizio di una attività economica 1.3. Società e altri enti di diritto pubblico e privato 1.4. Persone fisiche 1.5. Dimensione e numero dei membri 1.6. Esempi 	51 51 51 52 52 52 53
2. Chi non può divenire membro di un GEIE? 2.1. Paesi terzi 2.2. Altri casi	53 53 54
 Il ruolo cruciale dei membri nel GEIE	54 55 56 57 57 58
Capitolo IV — Il regime di responsabilità del GEIE: uno strumento solido e affidabile	61
1. Portata della responsabilità	61
2. Meccanismi di attuazione	61
3. Le possibilità di limitazione della responsabilità dei membri	62
4. Le cautele da adottare	63
I vantaggi della responsabilità illimitata e solidale 5.1. Il caso particolare dell'accesso al credito	64 64
Capitolo V — Partecipazione del GEIE agli appalti pubblici	67
Quale funzione può assolvere il GEIE nel quadro degli appalti pubblici?	67

INDICE 7

2.	Le norme specifiche in materia di capacità finanziaria, economica e tecnica del GEIE
3.	Caratteristiche specifiche richieste per la partecipazione a taluni programmi comunitari o nazionali
4.	Il caso particolare della partecipazione dei GEIE ai programmi di R&S 4.1. È possibile costituire un GEIE per eseguire attività di ricerca? 4.2. Un GEIE può presentare proposte nel quadro dei programmi comunitari di R&S? 4.3. Quali sono i vantaggi della costituzione di un GEIE nel settore della ricerca? 4.4. Quali obiettivi può perseguire la costituzione di un GEIE nel settore della ricerca?
5.	Il GEIE e la cooperazione regionale
Capito	olo VI — La sede del GEIE: un passaporto europeo
1.	Dove può aver sede un GEIE?
2.	La possibilità di trasferimento
3.	La libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi
Capito	olo VII — Organizzazione interna del GEIE
1.	Gli organi obbligatori 1.1. La collegialità dei membri 1.1.1. I poteri della collegialità dei membri 1.1.2. La consultazione della collegialità dei membri 1.1.3. Assemblea generale annuale 1.2. L'amministrazione 1.2.1. Composizione dell'organo amministrativo 1.2.2. I poteri degli amministratori 1.2.3. Limitazione dei poteri degli amministratori 1.3. Revoca degli amministratori
2.	Organi facoltativi
3.	Il personale

8	INDICE

Capitolo VIII — Finanziamento del GEIE	87
1. Fondo patrimoniale iniziale	87
2. Metodi di finanziamento dei costi di gestione	87
3. Accesso a finanziamenti esterni 3.1. Richiesta di garanzie 3.2. Negoziazioni	89 89 89
4. Profitti e perdite	89 90
5. L'iniziativa JET, «Joint European Venture»	90
Capitolo IX — Disciplina tributaria del GEIE	93
Chi è il soggetto d'imposta ai fini della tassazione dei profitti: i membri o il GEIE?	93
2. Quali norme sono previste per le altre imposte come l'IVA o le imposte sul patrimonio?	93
3. In quale paese i membri o il GEIE sono assoggettabili ad imposta?	94
4. Il GEIE è soggetto a IVA?	95
5. Come ottenere maggiori informazioni in materia tributaria?	96
Capitolo X — Il GEIE e le regole della concorrenza nell'UE	97
1. Il GEIE come joint venture	97
2. Il GEIE e l'articolo 85 del trattato	98 98
nel campo d'applicazione dell'articolo 85.1	99 100 100
3. Il GEIE e il regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione	101
4. Il GEIE e gli articoli 92 e 93 del trattato CE	102

INDICE	9

.

Capitolo XI — La rete REGIE: «Rete europea dei GEIE»	103
1. Quali sono gli obiettivi dell'iniziativa?	103
2. Banca dati REGIE: che tipo di informazioni vi si trovano?	104
3. A chi sono destinate?	104
Allegati	
A — Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)	105
 B — Comunicazione della Commissione, del 9 settembre 1997, relativa alla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finan- ziati con fondi pubblici 	125
C — Misure di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2137/85 e disposizioni fiscali negli Stati membri	139
D — Elenco dei registri competenti per l'iscrizione dei GEIE negli Stati membri	145
E — Elenco dei bollettini ufficiali nazionali	
F — Questionario REGIE: Rete europea dei GEIE 151	
G — JEV, «Joint European Venture»	
Tavole	
1. Presenza delle PMI nei GEIE	159
2. Settori di attività	160
3. Paese di iscrizione dei GEIE	161
4 Nazionalità dei membri dei GEIE esistenti	162
5 Personale proprio	163
6. Personale distaccato	164
7. Finanziamento del gruppo	165



Capitolo I

Un GEIE: a che scopo?

La presente pubblicazione è destinata a due categorie di persone: da una parte, gli imprenditori interessati a partecipare a un'operazione di cooperazione internazionale e, dall'altra, i professionisti (avvocati, commercialisti, notai, consulenti) alla cui assistenza possono ricorrere gli imprenditori per realizzare tale operazione.

È importante distinguere il ruolo specifico di queste due categorie: spetterà sempre all'imprenditore valutare l'opportunità economica di impegnarsi in una relazione contrattuale di cooperazione e, in definitiva, giudicare se questa costituirà o meno un affare vantaggioso per la sua impresa. Per contro, la maggior parte degli imprenditori, in particolare i dirigenti delle piccole e medie imprese (PMI), sceglierà lo strumento giuridico più confacente all'operazione economica che essi intendono condurre soltanto dopo aver sentito il parere di un consulente, di un commercialista, di un avvocato o di un notaio.

La prima parte della presente guida (capitolo I) è destinata in modo più specifico agli imprenditori, i quali potranno trovarvi numerosi esempi pratici di cooperazioni realizzate grazie al ricorso all'istituto del GEIE. La seconda parte della guida è redatta soprattutto a beneficio dei consulenti delle imprese, i quali, dopo averne preso conoscenza, potranno discutere il contenuto del contratto di cooperazione (cfr. capitolo II) con l'imprenditore e i suoi partner.

L'esempio di contratto costitutivo di un GEIE riportato al capitolo II, punto 4, presenta le diverse opzioni possibili per la sua redazione e va analizzato con l'ausilio dell'annesso questionario finalizzato a facilitare la scelta tra tali opzioni. Grazie al questionario, contenente numerose delucidazioni, gli imprenditori potranno comprendere meglio il significato di ciascuna clausola o articolo del contratto e potranno sottoscrivere un contratto costitutivo di un GEIE pienamente consapevoli delle implicazioni economiche che ciò comporta per la loro impresa. Un imprenditore prudente leggerà pertanto anche il capitolo II.

L'obiettivo della presente guida sarà pienamente conseguito se, grazie alla sua lettura, gli imprenditori e i loro consulenti saranno riusciti a individuare la forma giuridica del contratto del GEIE che meglio si attaglia alle esigenze dell'operazione economica che intendevano realizzare. Ciò è reso più facile dal fatto che la struttura giuridica del GEIE è in grado di adeguarsi alle tipologie di cooperazione più diverse.

1. Alternative nazionali: perché scegliere il GEIE?

Un imprenditore interessato a formalizzare una cooperazione economica con i suoi partner commerciali ha la possibilità di scegliere tra varie forme giuridiche previste dagli ordinamenti nazionali: ad esempio, la forma di società, che presenta una struttura stabile, destinata in linea di principio a durare nel tempo, o la forma di associazione di imprese, generalmente non dotata di un'organizzazione interna né di un patrimonio proprio e normalmente sciolta una volta realizzata l'operazione economica che ne aveva determinato la costituzione (ad esempio, partecipazione a una gara d'appalto).

Se il GEIE può assolvere la medesima funzione di un raggruppamento temporaneo di imprese e può, ad esempio, essere costituito per la realizzazione di un cantiere (cfr. capitolo V), la sua organizzazione presenta tuttavia caratteristiche tali da consentirgli di assumere altre funzioni più tipiche delle forme di cooperazione durature (ad esempio, la creazione di una rete internazionale di commercializzazione di un prodotto) e da avvicinarlo più alla società che a forme puramente contrattuali di cooperazione.

Il GEIE presenta affinità con le società di persone nella misura in cui, ad esempio, i membri di un GEIE rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti di questo. Esso possiede altresì caratteristiche che sono proprie a forme più strutturate di società: ad esempio, ha la capacità di agire a nome proprio attraverso un amministratore che può anche non essere un membro del GEIE, applicando così una norma che costituisce generalmente una caratteristica peculiare delle società di capitali.

Nei paragrafi che seguono sono illustrati in dettaglio i vantaggi del GEIE rispetto alle strutture giuridiche previste nei diversi ordinamenti nazionali.

2. Cinque buoni motivi per preferire il GEIE

2.1. La transnazionalità: una vocazione comunitaria

Prima forma giuridica di «diritto degli affari» europeo

Il vantaggio del GEIE rispetto alle forme di cooperazione contemplate negli ordinamenti nazionali risiede in primo luogo nella natura transnazionale del gruppo che costituisce un quadro giuridico uniforme e in larga misura indipendente dai diversi sistemi giuridici nazionali dell'Unione europea.

La neutralità giuridica del GEIE pone i suoi membri su un piano di parità. Ciò è importante per fugare i timori di alcuni di essi che gli altri membri possano risultare avvantaggiati per il fatto di operare in un contesto giuridico più familiare.

Membri europei

La transnazionalità del GEIE è evidenziata anche dalla sua composizione: il GEIE deve infatti essere obbligatoriamente costituito da almeno due partner di due Stati membri differenti dello Spazio economico europeo(1).

2.2. Un reale strumento di sinergia

Possono essere membri di un GEIE innanzitutto le società, a prescindere dalle loro dimensioni (dalle PMI alle multinazionali), nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato (enti locali, camere di commercio, centri di ricerca, università ecc.) purché le loro attività, o almeno una di esse, possiedano un carattere che possa essere considerato economico, anche se minimo o indiretto(²).

Il GEIE può altresì raggruppare persone fisiche che esercitano un'attività economica a carattere industriale, commerciale, artigianale o agricolo o una libera professione.

Un accesso talmente aperto a categorie eterogenee di operatori economici rende possibile una forte complementarità tra le competenze tecniche, commerciali o finanziarie di ciascuno di essi. I successi ottenuti da taluni GEIE costituiti tra enti pubblici territoriali e imprese private locali forniscono ottimi esempi di complementarità.

2.3. La flessibilità: libertà e adattabilità

Il regolamento consente una grande flessibilità di adattamento del gruppo alle condizioni economiche grazie alla notevole libertà concessa ai suoi membri in sede di organizzazione dei rispettivi rapporti contrattuali e del funzionamento interno del gruppo.

Tale flessibilità si manifesta a livello sia della costituzione del GEIE e della sua durata, sia delle sue modalità di finanziamento o di funzionamento.

Le formalità di costituzione di un GEIE sono molto semplici poiché è sufficiente la stipula di un contratto scritto (non è richiesto l'atto notarile) e l'iscrizione

⁽¹) Ai sensi dell'articolo 77 e dell'allegato XXII dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Fanno parte di tale Spazio gli Stati membri dell'Unione europea, nonché il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda.

⁽²) Cfr. primo considerando del regolamento (CEE) n. 2137/85 il quale presenta il gruppo come un contesto giuridico inteso a facilitare lo sviluppo delle attività economiche. Cfr. altresì l'articolo 3 del medesimo regolamento il quale precisa che «il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri».

nel competente registro dello Stato in cui ha sede il GEIE. Inoltre, il GEIE può essere costituito a tempo indeterminato o determinato.

Anche la flessibilità concessa ai membri per quanto riguarda il finanziamento di un GEIE risulta particolarmente attraente per le imprese. In sede di costituzione non è richiesto alcun capitale sociale e sono possibili conferimenti in qualunque forma: di danaro, in natura o sotto forma di conoscenze tecnologiche, brevetti, relazioni commerciali o professionali ecc. In taluni casi il GEIE può addirittura funzionare grazie al versamento periodico di contributi, oppure attraverso la messa a disposizione di fondi in conti correnti.

Un'altra conferma dell'autonomia contrattuale dei membri del gruppo è data dalla facoltà di trasferire la sede del GEIE da uno Stato membro a un altro, senza che tale operazione richieda lo scioglimento del gruppo o il pagamento delle relative imposte. A nessuno degli istituti previsti dai vari diritti societari nazionali è attualmente concessa tale facoltà.

Quanto all'organizzazione dei rapporti tra i membri del GEIE, il regolamento la rimette essenzialmente alle scelte di questi ultimi, i quali possono, ad esempio, determinare liberamente l'aliquota della loro partecipazione agli eventuali profitti o perdite del GEIE o la ponderazione dei voti nell'assemblea.

2.4. La stabilità: capacità giuridica e affidabilità

Se la flessibilità costituisce una caratteristica fondamentale del GEIE, occorre altresì metterne in evidenza gli elementi di stabilità.

Tale stabilità consiste innanzitutto nel fatto che il GEIE possiede una capacità giuridica piena e autonoma che lo differenzia dalle forme puramente contrattuali di cooperazione. Esso è dotato inoltre di organi propri (collegialità dei membri e amministratore/amministratori).

La stabilità che caratterizza il GEIE gli conferisce un potere di contrattazione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre su una base puramente contrattuale. Tale caratteristica è importante, ad esempio, nell'ottica della partecipazione del GEIE agli appalti pubblici o ai programmi finanziati con fondi pubblici, in quanto offre vantaggi sia ai membri del GEIE, i quali presenteranno un fronte unito nei rapporti con i loro interlocutori, sia agli enti appaltanti, che si troveranno a trattare con un'unica controparte(1).

⁽¹⁾ Cfr. allegato B: comunicazione della Commissione, del 9 settembre 1997, relativa alla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17).

Infine, la massima tutela e un'efficace protezione sono garantite ai terzi che entrano in relazione d'affari con il gruppo: il regolamento sancisce infatti il principio della responsabilità solidale e illimitata dei membri del GEIE per le obbligazioni del gruppo.

Il GEIE può infatti contrarre a proprio nome impegni aventi implicazioni finanziarie. Esso è naturalmente tenuto ad assumerne il relativo onere a carico del proprio patrimonio. Se il pagamento non viene effettuato da parte del gruppo entro un congruo termine, sono i membri a essere tenuti a rispondere illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni di qualsiasi natura del gruppo stesso.

2.5. Il carattere ausiliario del GEIE: autonomia dei membri

Il GEIE si differenzia da una società essenzialmente per il suo scopo, che è quello di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, onde permettere a questi di incrementare i risultati che ne ricavano, mentre una società persegue generalmente uno scopo di lucro per sé stessa.

A motivo di questo carattere ausiliario, l'attività del gruppo deve ricollegarsi all'attività economica dei suoi membri senza sostituirsi ad essa. I membri mantengono pertanto, per tutta la durata della loro collaborazione, un certo grado di autonomia economica e giuridica.

3. Esempi di cooperazione

Una grande eterogeneità ha contraddistinto le attività condotte nell'ambito dei GEIE, i quali operano effettivamente nei settori più svariati. Sotto il profilo statistico(¹), le PMI sono risultate i maggiori utilizzatori di tale forma di cooperazione sebbene non sia trascurabile nemmeno la partecipazione delle grandi imprese nonché degli enti pubblici o semipubblici (cfr. tavola 1).

3.1. GEIE costituiti esclusivamente da PMI

Artigianato

 Diverse imprese artigiane in Irlanda e nell'Irlanda del Nord hanno costituito un GEIE al fine di promuovere la vendita di prodotti artigianali delle loro regioni.

⁽¹⁾ Cfr. banca dati REGIE, capitolo XI.

Commercio e distribuzione

 Numerosi commercianti al dettaglio di prodotti cartacei hanno costituito un GEIE allo scopo di effettuare gli acquisti e sviluppare una strategia di marketing in comune.

 PMI di 6 Stati membri dell'Unione europea hanno costituito un GEIE per l'acquisto in comune e la distribuzione di libri e oggetti artistici per corri-

spondenza.

• Si può citare inoltre un gruppo costituito da PMI operanti nel settore dei giocattoli per bambini, denominato LUX-TOYS, al fine di acquistare in comune giochi e giocattoli.

Costruzioni

• Un gruppo di imprese di ingegneria di piccole e medie dimensioni del settore delle costruzioni ha costituito un GEIE al fine di mettere in comune le risorse (know how, marketing ecc.) di fronte alla crescente concorrenza delle grandi imprese di ingegneria.

Trasporti

• Diversi vettori di medie dimensioni specializzati nel trasporto di liquidi hanno formato un gruppo con il fine di coordinare il trasporto in comune e l'assistenza reciproca prestata dalla loro rete internazionale di servizi.

Industria manifatturiera

- Un GEIE composto da fabbricanti di medie dimensioni europei di parti per automobili è riuscito a mantenere la sua posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza attraverso la cooperazione tecnica ed economica in un mercato automobilistico in declino.
- Numerose PMI attive nella produzione di vernici, colori e inchiostri hanno realizzato un GEIE al fine di costituire un fronte unito in sede di negoziazione delle condizioni di accesso alle materie prime.

Consulenza

 Numerosi studi legali di piccole e medie dimensioni si sono riuniti in un GEIE onde mettere in comune la loro esperienza e prestarsi assistenza reciproca a vantaggio dei loro clienti internazionali. Essi organizzano conferenze, conducono in comune attività lobbistiche e gestiscono una base di dati internazionale.

Servizi finanziari

 Cinque PMI attive nel settore del capitale di rischio hanno costituito un GEIE al fine di creare una rete di organismi finanziari territoriali nell'Europa meridionale onde avviare operazioni di cofinanziamento di progetti transnazionali e migliorare i loro servizi d'informazione e di ricerca di partner commerciali e industriali.

3.2. GEIE composti in maggioranza da PMI

Trasporti

• Un gruppo di società europee di trasporti e traslochi, per lo più PMI, coordina e facilita i trasporti e i traslochi internazionali.

R&S

 Tredici imprese, in maggioranza PMI, attive nel settore dei biocarburanti, hanno costituito un GEIE finalizzato a promuovere le attività di ricerca e sviluppo in comune.

Agricoltura

- Imprese francesi, italiane e tedesche, in prevalenza PMI, hanno costituito un GEIE per creare una linea di produzione del ricino in Europa.
- PMI di quattro Stati membri diversi hanno costituito un GEIE, in collaborazione con due centri di ricerca, nel settore della produzione del sorgo da carta.
- Dieci imprese, in maggioranza PMI attive nel settore della sericoltura, hanno creato il GEIE «Eurosilk» al fine di realizzare una rete europea del settore. Esse hanno intrapreso importanti progetti volti a diffondere la sericoltura in paesi in via di sviluppo quali la Colombia.

3.3 GEIE al servizio delle PMI

- Borse valori di piccole e medie dimensioni in Francia, Germania e Belgio si sono riunite in GEIE per costituire una rete europea di borse valori, nell'intento di promuovere le sinergie attraverso l'armonizzazione delle norme, l'integrazione delle attività commerciali e tecniche e la conduzione di un marketing in comune.
- Un GEIE riunisce numerosi enti regionali europei, esperti e Università in un consesso finalizzato a stimolare il telelavoro e a generare nuove tipologie di piccole imprese.
- Più di undici camere di arbitrato di quattro diversi paesi collaborano per promuovere l'arbitrato nella composizione delle controversie internazionali in cui sono coinvolte PMI.

3.4 GEIE a partecipazione mista

Settore dei servizi

I dati ricavati dalla banca dati REGIE(1) evidenziano un numero particolarmente elevato di GEIE nel settore dei servizi (cfr. tavola 2). In particolare i liberi professionisti hanno già fatto ampio ricorso al GEIE. Molti gruppi sono stati

⁽¹⁾ Cfr. capitolo XI.

costituiti tra avvocati, architetti, consulenti o ingegneri al fine di mettere in comune le rispettive risorse.

Consulenza

- I servizi prestati dai numerosi GEIE di consulenza spaziano dall'audit ambientale alla contabilità, dalla gestione strategica o finanziaria alle pubbliche relazioni.
- Numerosi GEIE costituiti da architetti e ingegneri consentono loro di scambiarsi e mettere in comune il loro know how per l'esecuzione di contratti internazionali e di promuovere l'attività dei loro membri a livello europeo.

Servizi finanziari

Il GEIE sembra costituire un istituto ottimale per la cooperazione transnazionale in materia di servizi finanziari.

- Gli organismi associativi delle casse di risparmio di quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno costituito un GEIE per fornire ai loro clienti un pacchetto uniforme di servizi transnazionali.
- Istituti di credito europei hanno utilizzato un GEIE per il finanziamento in comune di progetti d'infrastruttura.
- Numerosi istituti finanziari europei hanno costituito un GEIE per unire le forze al fine di investire in progetti nei paesi in via di sviluppo.
- Diverse compagnie di assicurazione specializzate nel settore delle costruzioni hanno costituito un GEIE finalizzato a fornire consulenza e assistenza in materia di assicurazioni transnazionali ai loro clienti.

Commercio e distribuzione

- Commercianti francesi e belgi di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione hanno costituito un GEIE per procedere alla ricerca in comune di nuovi prodotti e migliorare le loro politiche di acquisto attraverso un'infrastruttura comune di acquisto e approvvigionamento.
- Numerosi GEIÈ operano nel settore della distribuzione farmaceutica.

Turismo

• Una catena alberghiera utilizza la formula del GEIE per promuovere i propri alberghi in tutta Europa.

Agricoltura

- Numerose associazioni di produttori di succhi di frutta hanno creato una struttura volta ad armonizzare e a effettuare controlli di qualità sui succhi di frutta sul mercato comunitario.
- Numerosi produttori di banane francesi, spagnoli e portoghesi si sono riuniti per difendere i propri interessi presso le istituzioni europee.

Acquacoltura

 Attraverso la creazione di un GEIE, organizzazioni marittime belghe, francesi, spagnole e britanniche hanno unito le forze per garantire la sicurezza in mare e intensificare la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine.

Tecnologia

- Numerosi istituti di ricerca, società di consulenza e di ingegneria, nonché associazioni professionali utilizzano un GEIE per la rilevazione e la divulgazione di informazioni scientifiche, economiche e generali su tematiche ambientali attraverso un CD-ROM interattivo.
- Numerose società nell'industria del software hanno unito le loro forze costituendo un GEIE al fine di sviluppare un linguaggio di programmazione standard.

Cultura e istruzione

- Più di 480 000 autori, musicisti e artisti controllano la protezione del copyright utilizzando un GEIE per difendere i loro interessi a livello internazionale.
- Istituti scolastici riuniti in un GEIE offrono un programma di mobilità agli studenti e agli insegnanti in tutta Europa.
- Un GEIE consente il coordinamento di un progetto che offre un sistema d'informazione multimediale inteso a descrivere il patrimonio culturale europeo.

Settore (semi)pubblico

- Un GEIE costituito da camere di commercio è inteso a migliorare gli scambi transnazionali e ad applicare misure di sviluppo economico comune in una data regione.
- Cinque regioni di frontiera in Belgio, Regno Unito e Francia hanno ottenuto notevoli progressi in settori quali la programmazione strategica, i trasporti, lo sviluppo economico, il turismo, la formazione e la tutela dell'ambiente.

Le radio europee sono sintonizzate sulla «Stazione GEIE»

AER - EEIG

Circa 5 000 stazioni radio, in prevalenza PMI, di un gran numero di Stati membri dell'Unione europea sono rappresentate in un GEIE. Il gruppo è composto da associazioni radiofoniche private nazionali il cui intento è quello di promuovere gli interessi dei trasmettitori radiofonici privati in Europa e di offrire assistenza tecnica ai propri membri.

L'obiettivo comune è quello di sviluppare e migliorare il contesto più idoneo all'attività radiofonica e di seguire le iniziative comunitarie nel settore dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni e delle trasmissioni radiofoniche private.

Inoltre il GEIE intende promuovere la diffusione e l'applicazione di nuove tecnologie nella trasmissione radiofonica (tra cui il sistema DAB — Digital Audio Broadcasting).

Capitolo II

Un contratto che permette una cooperazione «su misura»

1. La stesura del contratto

All'origine di ogni GEIE sta la stesura da parte dei futuri membri del gruppo di un contratto costitutivo. La definizione degli elementi fondamentali di tale contratto è ampiamente rimessa alle scelte dei membri.

1.1. La forma

Il contratto del GEIE deve avere necessariamente la forma scritta? affinché possano essere espletate le formalità di deposito presso il registro competente nello Stato in cui il GEIE avrà la sua sede? ma non obbligatoriamente la forma di atto notarile: è sufficiente una scrittura privata.

1.2. Il contenuto

Il contenuto del contratto può essere limitato agli elementi minimi previsti all'articolo 5 del regolamento (1), ossia:

- 1) la denominazione del gruppo,
- 2) l'indirizzo ufficiale della sede del gruppo,
- 3) l'oggetto del gruppo,
- 4) i dati identificativi dei membri del gruppo,
- 5) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.

Nessuna di queste indicazioni lede la libertà dei membri.

Una eccessiva stringatezza del contratto è tuttavia sconsigliabile poiché quanto più generico sarà il contratto tanto più sarà elevato l'impegno personale dei membri.

Le indicazioni supplementari più frequentemente contenute nei contratti costitutivi di un GEIE, liberamente formulate dai membri, si riferiscono generalmen-

- 1) alle modalità di finanziamento del gruppo: i membri possono infatti scegliere tra una vasta gamma di mezzi di finanziamento dato che la costituzione di un patrimonio non è obbligatoria (cfr. capitolo VIII),
- 2) alla partecipazione dei membri alle perdite e ai profitti del gruppo,
- 3) alle condizioni di modifica della composizione del gruppo (ammissione, recesso, espulsione),
- 4) alle modalità di consultazione nonché di adozione delle decisioni da parte della collegialità dei membri,
- 5) alle modalità di nomina, di revoca e di esercizio dei poteri degli amministratori,
- alle disposizioni in materia di composizione delle controversie tra i mem-

Non è raro il caso che i membri procedano alla redazione di un regolamento interno dettagliato, sotto forma di «codice di comportamento» professionale, che costituisce un documento distinto dal contratto costitutivo, rispetto al quale presenta il vantaggio di poter essere completamente modificato con il tipo di maggioranza (semplice o qualificata) scelto dai membri. Per contro, talune clausole del contratto costitutivo possono essere modificate esclusivamente all'unanimità. Il regolamento interno si applica tanto ai membri quanto agli amministratori e può includere accordi di ripartizione interna delle responsabilità per le obbligazioni connesse all'attività del gruppo.

1.3. La lingua

La lingua in cui è redatto il contratto è normalmente quella (o una di quelle) del registro competente per la sede del GEIE. Se ciò è conforme agli usi in vigore, il registro può ammettere il deposito di un contratto in una lingua diversa dalla propria a condizione che esso sia accompagnato da una traduzione.

Ciò non impedisce tuttavia che i membri di un GEIE usino come lingua di lavoro una lingua diversa da quella utilizzata per la redazione del contratto. Un GEIE belga, ad esempio, ha optato per la redazione del manuale delle procedure operative in inglese dato che tale lingua è la sola lingua di lavoro del gruppo.

1.4. Esempi di contratto

Numerosi dirigenti di PMI hanno espresso il desiderio di disporre di «statuti tipo» che consentano loro una stesura più agevole del contratto di gruppo.

Si ricorda che lo stesso regolamento elenca le disposizioni che devono obbligatoriamente figurare nel contratto e contiene norme suppletive in caso di omissione di talune clausole. Peraltro il GEIE è per sua natura uno strumento flessibile e la redazione del contratto dipende essenzialmente dagli obiettivi che i suoi membri intendono perseguire. Nella pratica sono stati redatti contratti di una quarantina di pagine ma anche contratti di appena due o tre pagine, accompagnati da manuali di procedure interne particolarmente dettagliati. Talune clausole possono infine dipendere dalla legislazione dello Stato in cui il gruppo è iscritto.

Per tali motivi il contratto presentato al punto 4 del presente capitolo non va considerato come un contratto tipo. Esso costituisce un semplice esempio che deve essere completato in sede di stipulazione di un contratto, da una parte, scegliendo tra diverse opzioni di redazione e, dall'altra, conformandosi alle disposizioni nazionali in vigore nello Stato in cui avrà sede il gruppo.

2. Pubblicità

Il regolamento prevede per il GEIE un sistema di pubblicità tale da assicurare la piena tutela dei terzi. Le formalità da espletare sono di due tipi: di iscrizione del gruppo e deposito del contratto, da una parte, e di pubblicazione, dall'altra.

2.1. Iscrizione e deposito

Una volta stipulato il contratto, si deve procedere all'iscrizione presso il registro all'uopo designato nello Stato in cui ha sede il gruppo (cfr. l'elenco di tali registri nazionali nell'allegato D).

Effetto dell'iscrizione — L'iscrizione (che ha carattere costitutivo) segna la nascita del gruppo, il quale acquisisce a partire da tale momento la piena capacità giuridica e la capacità di agire.

Presso lo stesso registro devono essere altresì depositati il contratto di gruppo nonché tutte le successive modifiche a esso apportate, comprese la cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, la creazione o la soppressione di ogni dipendenza del gruppo, le generalità degli amministratori con indicazione di eventuali limitazioni ai loro

poteri mediante l'obbligo della firma congiunta ed eventualmente la cessazione dalle loro funzioni (1).

Va infatti ricordato che chiunque può prendere visione, presso il registro competente, del contratto nonché di tutti gli atti depositati riguardo a qualsiasi gruppo europeo e ottenerne, anche per posta, copia integrale o parziale senza che l'importo delle spese possa essere superiore al costo amministrativo (2).

2.2. Pubblicazione

Una volta espletate le formalità di iscrizione del gruppo, occorre procedere alla pubblicazione.

2.2.1. Pubblicazione su un bollettino nazionale

È prevista innanzitutto la pubblicazione su un bollettino ufficiale «appropriato» dello Stato in cui ha sede il gruppo (cfr. l'elenco di tali bollettini nazionali nell'allegato E). Alcuni dati, quali la denominazione, l'oggetto, la sede, le generalità dei membri, la durata del gruppo, il numero, la data e il luogo d'iscrizione (3), devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Altre indicazioni, elencate all'articolo 8 del regolamento, quali ad esempio il progetto di trasferimento della sede, possono essere oggetto di pubblicazione in forma di estratto.

Effetti della pubblicazione sul bollettino nazionale — Tale pubblicazione ha come conseguenza quella di rendere l'esistenza del GEIE opponibile ai terzi nelle condizioni fissate per le società da ciascun ordinamento nazionale in applicazione della prima direttiva sul diritto societario (4).

2.2.2. Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

In considerazione della vocazione comunitaria del GEIE è prevista un'ulteriore pubblicazione dei dati relativi alla costituzione — ed eventualmente alla

⁽¹) Devono altresì essere depositati gli atti e le indicazioni seguenti: la decisione giudiziaria constatante la nullità o lo scioglimento del gruppo, la decisione dei membri di sciogliere il gruppo, la nomina dei liquidatori nonché la cessazione dalle loro funzioni, la chiusura della liquidazione del gruppo, il progetto di trasferimento della sede del gruppo, la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

⁽²⁾ Cfr. articolo 39.1 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽³⁾ Compresa la cancellazione.

⁽⁴⁾ Direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).

chiusura della liquidazione — di un gruppo sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie S.

Effetti della pubblicazione sulla GU — Tale pubblicazione è priva di qualsiasi effetto giuridico ma ha lo scopo di informare il pubblico circa la nascita o la liquidazione di un gruppo. Grazie a tale pubblicazione (vedere esempio), viene reso noto presso quale registro il gruppo è stato iscritto. A esso gli interessati potranno pertanto rivolgersi per ottenere tutte le informazioni complementari in merito al gruppo.

2.2.3. Modalità della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

In taluni paesi, come il Belgio, la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è effettuata su richiesta delle autorità nazionali che trasmettono all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee l'estratto della pubblicazione della costituzione del gruppo sul bollettino nazionale. In altri paesi, come ad esempio l'Italia, tale formalità deve essere espletata dai fondatori del GEIE. In questo caso l'estratto di pubblicazione deve essere inviato, per posta o per fax, al seguente indirizzo:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee — EUR-OP Sezione «Marchés publics» 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Fax (352) 2929-426 70

La pubblicazione è gratuita.

3. Legge applicabile al GEIE

Il nucleo fondamentale della disciplina del GEIE è costituito dalle norme del regolamento (CEE) n. 2137/85(1). Tale regolamento consente una notevole uniformità del quadro giuridico del GEIE. Il regolamento prevale infatti sulla legge nazionale(2) e sancisce una serie di norme uniformi in merito alla costituzione e al funzionamento del GEIE, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ Allegato A

⁽²) Ciò discende dal secondo comma dell'articolo 189 del trattato che recita: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»

Settori disciplinati dal regolamento

In linea generale le disposizioni cogenti del regolamento riguardano le modalità della costituzione del GEIE, della sua organizzazione interna (cfr. la disciplina degli organi del gruppo) e della tutela dei terzi (cfr. la disciplina della responsabilità e della pubblicità) e dei membri (cfr. la regolamentazione delle prerogative dei membri).

Settori disciplinati dalle disposizioni nazionali

I GEIE sono disciplinati, oltre che dal regolamento e dalla volontà delle parti, dalle diverse legislazioni nazionali.

Fatte salve le disposizioni del regolamento, il quale è sempre una fonte di rango sovraordinato, la legge nazionale dello Stato in cui ha sede il GEIE regolamenta in via subordinata, da una parte, il contratto di gruppo e, dall'altra, il funzionamento interno del GEIE.

La designazione della disciplina applicabile in via sussidiaria al contratto di gruppo e al funzionamento interno del GEIE(¹) è diversa a seconda degli Stati membri. In taluni casi si tratta della disciplina generalmente applicabile alle persone giuridiche (nei Paesi Bassi). In altri casi, si tratta della disciplina applicabile a un istituto affine al GEIE quale il *Groupement d'intérêt economique (GIE)* contemplato dall'ordinamento francese, belga, lussemburghese e spagnolo, l'*Agrupamento Complementar de Empresas (ACE)* in Portogallo o la *Offene Handelsgesellschaft (OHG)* contemplata dal diritto tedesco e da quello austriaco.

La disciplina nazionale regolamenta inoltre le conseguenze della responsabilità illimitata e solidale dei membri (articolo 24.1), le cause di scioglimento su iniziativa del gruppo e le modalità di liquidazione di questo (articolo 35), il fallimento del GEIE, il diritto tributario applicabile ai membri purché sia rispettata la trasparenza fiscale (articolo 40) e infine l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti (tredicesimo considerando).

Nei settori non contemplati dal regolamento, essenzialmente concernenti l'attività economica del gruppo, questo è soggetto come qualsiasi altra impresa alle disposizioni del diritto nazionale e del diritto comunitario applicabili nella fattispecie: ciò concerne ad esempio il diritto sociale, il diritto del lavoro, il diritto della concorrenza e il diritto della proprietà intellettuale (quindicesimo considerando del regolamento).

⁽¹⁾ In forza dell'articolo 2.1 del regolamento.

3.1. Opzioni concesse ai legislatori nazionali

Su taluni punti, il regolamento ha concesso ai legislatori nazionali la facoltà di operare alcune scelte.

Queste sono state effettuate nel modo indicato in appresso.

1. Attribuzione della personalità giuridica al GEIE (articolo 1.3)

Il GEIE è dotato di una capacità giuridica piena e autonoma (articolo 1.2) che lo differenzia dalle forme puramente contrattuali di cooperazione. A questo riguardo, esso può, a proprio nome e in tutti gli Stati membri, essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, stipulare contratti, compiere altri atti giuridici e stare in giudizio, nonché possedere un patrimonio proprio, a decorrere dalla sua iscrizione nello Stato in cui ha sede.

La mancata attribuzione al GEIE della «personalità giuridica» da parte del regolamento è riconducibile alle divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali circa le conseguenze di ordine fiscale che tale personalità comporterebbe. In Germania e in Italia infatti la trasparenza fiscale, fondamentale per il GEIE, è ammessa esclusivamente per i soggetti privi di personalità giuridica. Di conseguenza, questi due Stati non hanno attribuito la personalità giuridica al gruppo. Tale scelta ha tuttavia una portata molto limitata e non pregiudica la piena autonomia di azione del GEIE in tali due paesi.

2. Esclusione o limitazione della partecipazione di talune categorie di persone a un GEIE (articolo 4.4)

Tale opzione è stata utilizzata, ad esempio, dal Belgio dove la partecipazione delle istituzioni pubbliche nazionali di credito è subordinata all'autorizzazione del ministro competente.

3. Limitazione del numero di membri di un GEIE

Un massimo di venti membri è previsto in Irlanda e in Grecia.

4. Conferimento, a determinate condizioni, dell'amministrazione di un GEIE a una persona giuridica (articolo 19.2)

Tale facoltà è esplicitamente accordata in Spagna, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

5. Esclusione automatica e obbligatoria di un membro in caso di suo fallimento (articolo 28.1)

Tale disposizione è espressamente prevista in Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito(1).

6. Opposizione al trasferimento della sede di un GEIE per motivi di interesse pubblico

Si sono avvalsi di tale possibilità la Spagna, il Regno Unito e l'Irlanda.

7. Scioglimento di un GEIE o divieto della sua attività allorché questa contrasti con l'interesse pubblico di uno Stato membro (articoli 32.3 e 38)

Tale disposizione è adottata dalla Danimarca, dal Regno Unito, dall'Irlanda e dal Lussemburgo.

Collaborazione europea nel settore degli ascensori

EEA — EEIG

Ogni giorno gli ascensori e le scale mobili trasportano centinaia di milioni di europei in maniera completamente automatica. La sicurezza e il comfort degli utenti sono essenziali come in ogni altro sistema di trasporto.

Al fine di migliorare l'assistenza prestata in tutta Europa, il 19 ottobre 1990 numerose società europee hanno costituito un GEIE. L'EEA-EEIG conta oggi 90 membri di 17 diversi paesi, che in totale danno lavoro a 70 000 persone. Si tratta in maggioranza di PMI attive nella produzione, nella manutenzione e nell'ammodernamento di ascensori.

Lo scopo generale del gruppo è quello di migliorare la qualità delle attrezzature e dei servizi connessi agli ascensori, montacarichi, scale mobili, marciapiedi mobili e connessi sistemi costruiti, installati o verificati nella Comunità europea, onde soddisfare l'interesse pubblico a un funzionamento sicuro e continuativo di tali apparecchiature.

⁽¹). A prescindere da tale caso di esclusione automatica obbligatoria, va ricordato che, negli altri paesi, i membri di un GEIE sono sempre liberi di inserire nel contratto costitutivo del GEIE una clausola che preveda una siffatta esclusione in caso di fallimento di uno di essi.

4. Esempio di contratto costitutivo e guida pratica per la sua stesura

Vengono presentati qui di seguito un esempio di contratto costitutivo di un GEIE (prima colonna) e un questionario (seconda colonna). Quest'ultimo è inteso ad agevolare la stesura del contratto, suggerendo come completare gli spazi vuoti della prima colonna.

Per redigere il contratto sarà pertanto sufficiente mettere in relazione le due colonne con l'ausilio delle domande (sottolineate) e dei suggerimenti pratici (in corsivo). Ad esempio: per redigere l'articolo 1 è necessario rispondere alla domanda: «Qual è la denominazione del gruppo?». Nella colonna di sinistra già figura la dicitura: «Il gruppo ha la seguente denominazione:.... GEIE o.... gruppo europeo di interesse economico» ed è quindi sufficiente completare uno degli spazi vuoti.

Talune parti del contratto non devono essere modificate e devono essere trascritte testualmente: tali parti non prevedono quindi una integrazione da parte degli estensori del contratto (ad esempio all'articolo 16: «La collegialità dei membri è l'insieme dei membri del gruppo. Essa può prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo»).

NB: Il contratto presentato in appresso è stato redatto tenendo presenti gli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, ma non tutte le disposizioni delle normative nazionali. Sono tuttavia segnalati i punti sui quali la legislazione nazionale può avere un certo impatto.

Contratto costitutivo di un gruppo europeo di interesse economico – GEIE

Tra i sottoscritti

1) Sig./Sig.ra ..., nato/a a ..., domiciliato/a a ..., di professione ...

e/o

2) la società ... di diritto ..., con sede legale a ..., iscritta nel registro ... al numero ...,

rappresentata

— ai sensi di una procura in forma di scrittura privata allegata al presente contratto oppure

conformemente al suo statuto oppure

dal Sig./dalla Sig.ra ...

e/o

3) l'ente di diritto pubblico...,

rappresentato

 ai sensi di una procura in forma di scrittura privata allegata al presente contratto oppure

conformemente al suo statuto oppure

— ... dal Sig./dalla Sig.ra ...

e/o

Chi sono i membri fondatori del gruppo?

Fornire tutti i dati utili all'individuazione dei membri e dei loro rappresentanti.

NB: L'Irlanda e la Grecia hanno limitato a venti il numero massimo di membri di un GEIE (capitolo II, paragrafo 3.1).

NB: I membri di un GEIE devono risiedere in almeno due diversi Stati del SEE.

NB: Gli enti di diritto pubblico possono essere membri a pieno titolo di un GEIE. Per contro, un GEIE non può essere membro di un altro GEIE [cfr. articolo 3.2., lettera e), del regolamento].

4)...

è costituito un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio e dalla legge/dal decreto ...

Completare specificando gli estremi della legge nazionale che disciplina il GEIE (cfr. allegato C) nello Stato in cui esso avrà sede.

Articolo 1 — Denominazione

Il gruppo ha la seguente denominazione:

..... GEIE oppure

...... gruppo europeo di interesse economico.

Qual è la denominazione del gruppo?

La denominazione di ogni gruppo deve essere preceduta o seguita dalla sigla «GEIE» o dall'espressione «gruppo europeo di interesse economico», salvo che tale sigla o espressione figuri già nella denominazione.

Articolo 2 — Oggetto

Il GEIE ha per oggetto:

la produzione di e/o

— la prestazione di

— la promozione di e/o

— la distribuzione di *e/o*

il coordinamento di

— ...

...

Qual è l'oggetto del gruppo?

L'oggetto, ossia l'attività del GEIE, può essere di qualunque tipo, purché conservi un carattere ausiliario rispetto all'attività dei suoi membri e comporti un minimo di attività economica.

Per i fondatori di un GEIE è importante definire con precisione l'oggetto della loro collaborazione allo scopo di determinare in anticipo il contenuto delle loro obbligazioni.

eventualmente

Nel quadro di tale oggetto, la cooperazione tra i membri riguarderà segnatamente: In particolare, quali attività potrà esercitare il gruppo per conseguire i suoi obiettivi?

Una volta definito l'oggetto del gruppo è possibile specificare le attività che esso potrà esercita-

32

Articolo 3 — Sede

La sede del GEIE è stabilita a ...

In quale Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) avrà sede il gruppo? Quale sarà il suo indirizzo?

NB: La sede del gruppo può essere fissata nel luogo in cui uno dei suoi membri ha l'amministrazione centrale o l'attività a titolo principale.

NB: La sede determina la legge applicabile al GEIE: questa è infatti la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede del gruppo.

Articolo 4 — Durata

Il gruppo è costituito a tempo indeterminato.

oppure

Il gruppo è costituito per un periodo di ... anni a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro ... Il gruppo sarà costituito a tempo determinato?

In caso affermativo, specificare la durata.

Completare con i riferimenti al registro nazionale (cfr. allegato D). In caso di mancata indicazione della durata, il gruppo è automaticamente considerato come costituito a tempo indeterminato.

PROFILO PATRIMONIALE

Articolo 5 — Fondo patrimoniale

Il gruppo è costituito senza un fondo patrimoniale iniziale.

Il gruppo avrà un fondo patrimoniale?

În caso contrario, specificare eventualmente le modalità di una successiva formazione di un fondo patrimoniale.

eventualmente

Se del caso, la collegialità dei membri potrà decidere

all'unanimità oppure

— a maggioranza ...

di dotare il gruppo di un fondo patrimoniale. In tale occasione esso specificherà l'importo di tale fondo, il valore di ciascuna quota e fisserà il conferimento ad esso di ciascun membro.

oppure

Il fondo patrimoniale del gruppo, d'importo pari a ..., è diviso in quote uguali di ...

Le quote sono attribuite ai membri del gruppo

- proporzionalmente ai loro conferimenti oppure
- in parti uguali oppure
- X quote al membro A
- Y quote al membro B

Secondo quali modalità i membri potranno decidere di dotare il gruppo di un fondo patrimoniale e fissare i conferimenti al GEIE di ciascun membro?

Quale sarà l'importo del fondo patrimoniale iniziale del gruppo? Qual è l'importo di ciascuna quota?

Secondo quali criteri sono attribuite le quote ai membri?

Articolo 6 — Conferimenti

1) Conferimenti di danaro

I membri effettueranno conferimenti? In caso affermativo, specificare

In caso affermativo, specificare l'importo e la natura di tali conferimenti.

— Il Sig./la Sig.ra ... versa al gruppo la somma di ... e/o Quale membro o quali membri effettueranno conferimenti di danaro e per quale importo?

— La società ... versa al gruppo la somma di ...

e/o

- L'ente di diritto pubblico ... versa al gruppo la somma di ...
- 2) Conferimenti in natura/immateriali
- Il Sig./la Sig.ra ... conferisce al gruppo il bene o i beni qui di seguito elencati ...

e/o

— La società ... conferisce al gruppo il bene o i beni qui di seguito elencati ...

e/o

 L'ente di diritto pubblico ... conferisce al gruppo il bene o i beni qui di seguito elencati Quale membro o quali membri effettueranno conferimenti in natura/immateriali? Quali conferimenti?

Descrivere i conferimenti in natura (ad esempio, la concessione, a titolo gratuito, di un fabbricato) o immateriali (ad esempio, il diritto di sfruttamento di un brevetto senza contropartita).

Articolo 7 — Finanziamento

Il finanziamento del gruppo è assicurato tramite

— il versamento di quote o altri apporti dei membri, secondo le modalità stabilite dalla collegialità dei membri.

e/o

— il pagamento dei servizi prestati a membri del gruppo o a terzi. L'importo e le modalità di tali versamenti saranno fissati dall'amministratore o dagli amministratori.

e/o

— Se del caso, ai nuovi membri potrà essere richiesto il pagamento di un diritto d'ingresso alle condizioni fissate dalla collegialità dei membri. Come sarà garantito il finanziamento del gruppo?

NB: Il GEIE non deve obbligatoriamente disporre di un fondo patrimoniale (cfr. capitolo VIII, paragrafo 1). In difetto di pattuizioni contrattuali in materia, i membri saranno tutti tenuti a contribuire al finanziamento delle attività del GEIE in misura uguale (cfr. capitolo IV).

MEMBRI

Articolo 8 — Ammissione di nuovi membri

La decisione di ammettere nuovi membri è adottata all'unanimità dalla collegialità dei membri.

eventualmente

Possono domandare l'adesione al gruppo le persone fisiche o giuridiche, le società o gli altri enti di diritto privato o pubblico costituiti in conformità con la legislazione di uno Stato aderente al SEE che soddisfino le seguenti condizioni:

eventualmente

Il nuovo membro è esentato dall'obbligo di rispondere illimitatamente e solidalmente nei confronti di terzi del pagamento dei debiti del gruppo sorti anteriormente alla sua ammissione.

eventualmente

L'ammissione di un nuovo membro può essere subordinata al versamento di un diritto d'ingresso fissato dalla collegialità dei membri al momento della sua ammissione.

eventualmente

Un nuovo membro può essere ammesso al gruppo soltanto all'inizio dell'anno fiscale.

Quali sono le condizioni di ammissione dei nuovi membri?

I nuovi membri saranno esonerati dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla loro ammissione al gruppo?

I membri sono liberi di prevedere una clausola siffatta.

NB: Tale clausola è opponibile ai terzi soltanto se oggetto di una pubblicazione preventiva.

L'ammissione di nuovi membri sarà soggetta al versamento di un diritto d'ingresso?

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la loro flessibilità nell'ammissione di nuovi membri.

Cfr. il capitolo III, paragrafo 3.1.2.

eventualmente

Il GEIE potrà allacciare rapporti di collaborazione con altri soggetti aventi sede in uno Stato non aderente al SEE. Tali soggetti non saranno considerati membri ma potranno acquisire lo status di «associati». Le modalità e il contenuto dei rapporti di collaborazione con questi ultimi saranno definiti dalla collegialità dei membri che delibererà

all'unanimità

oppure

— a maggioranza ...

oppure

— a maggioranza semplice dei membri.

Sono previsti associati? Cfr. il capitolo III, paragrafo 2.1.

Quali saranno le modalità della loro partecipazione al gruppo?

Articolo 9 — Membri in prova

L'inclusione nel contratto di una siffatta clausola è facoltativa. Tuttavia un periodo di prova consente sia al candidato sia ai membri del gruppo una verifica reciproca, permettendo la maturazione di una decisione sull'opportunità della nuova adesione (cfr. capitolo III, paragrafo 3).

Per l'acquisizione dello status di membro di pieno diritto è necessario un periodo di prova della durata di ... mesi. Durante tale periodo il candidato acquisisce lo status di «membro in prova».

Per l'acquisizione dello status di membro di pieno diritto sarà necessario un periodo di prova?

La decisione di ammissione in qualità di membro in prova è adottata dalla collegialità dei membri che delibera

— all'unanimità

oppure

— a maggioranza …

oppure

— a maggioranza semplice dei membri.

Quali sono le modalità di ammissione in qualità di membro in prova?

Nel periodo di prova, il membro in prova non sarà titolare dei diritti e degli obblighi propri ai membri di pieno diritto.

Quali sono i diritti e gli obblighi del membro in prova durante il periodo di prova?

I diritti e gli obblighi del membro in prova durante il periodo di prova sono determinati dalla collegialità dei membri che delibera Secondo quali modalità sarà adottata la decisione concernente tali diritti e obblighi?

— all'unanimità oppure

— a maggioranza ... oppure

— a maggioranza semplice dei membri.

Il membro in prova nonché il gruppo possono porre termine in qualsiasi momento al periodo di prova tramite invio di una lettera raccomandata. La decisione è adottata, per il gruppo, dalla collegialità dei membri che delibera

— all'unanimità

oppure

— a maggioranza ...

oppure

— a maggioranza semplice dei membri.

Allo scadere del periodo di prova, il membro in prova avrà il diritto di chiedere l'ammissione al gruppo in qualità di membro di pieno diritto.

La decisione di ammissione è adottata dalla collegialità dei membri all'unanimità.

eventualmente

Tale decisione avrà effetto solo a partire dall'inizio dell'anno fiscale. Nel frattempo il periodo di prova è automaticamente prorogato. A quali condizioni è possibile porre termine al periodo di prova prima della sua scadenza?

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la loro flessibilità nell'ammissione di nuovi membri. Cfr. il capitolo III, paragrafo 3.1.2.

Articolo 10 — Recesso di un membro

Qualsiasi membro di un GEIE può recedere dal gruppo

con l'accordo unanime degli altri membri oppure

— con l'accordo di ... dei membri oppure

— nel caso in cui l'autorizzazione a effettuare la cessione della sua quota sia stata rifiutata dai membri oppure

senza che sia richiesto l'accordo degli altri membri.

Ogni membro del gruppo può inoltre recedere per giusta causa.

eventualmente

Il recesso ha effetto dopo che ne è stato dato preavviso agli amministratori mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

con un anticipo di almeno ... mesi oppure

— almeno ... mesi prima della fine dell'anno fiscale.

Articolo 11 — Esclusione di un membro

Ogni membro del gruppo può essere escluso quando contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi nel funzionamento del gruppo.

A quali condizioni un membro può recedere?

La cessione della partecipazione a un terzo è subordinata a un'autorizzazione che deve essere data all'unanimità (cfr. articolo 12). In caso di rifiuto di tale autorizzazione, il contratto può prevedere la possibilità di recesso.

Per recedere sarà obbligatorio dare preavviso?

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la flessibilità di un membro che intende recedere dal gruppo. Cfr. il capitolo III, paragrafo 3.1.2.

eventualmente

Ogni membro può anche essere escluso dal gruppo per uno dei motivi qui di seguito elencati:

- ...
- ...
- ..

La decisione di escludere un membro è adottata

- dalla collegialità dei membri
- a maggioranza ...
- 0
- all'unanimità.

oppure

- dagli amministratori
- a maggioranza ...
- 0
- all'unanimità.

Quali sono le altre cause di esclusione di un membro?

NB: In taluni paesi è prevista l'esclusione di diritto del membro dichiarato fallito (cfr. capitolo II, paragrafo 3.1).

Chi adotterà la decisione di esclusione di un membro e secondo quali modalità?

Articolo 12 — Cessione di partecipazione

Ogni partecipazione nel gruppo o una frazione di questa può essere ceduta a un altro membro o a un terzo.

L'efficacia della cessione è subordinata all'autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità.

eventualmente

Tale cessione avrà effetto al termine dell'anno fiscale.

Si tratta di una norma inderogabile del regolamento (articolo 22). Se un membro cessa di far parte di un gruppo per effetto della vendita della sua partecipazione, il terzo acquirente non può divenire membro del gruppo se non previa espressa approvazione da parte della totalità dei restanti membri.

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la flessibilità di un membro che intende recedere dal gruppo.

Cfr. il capitolo III, paragrafo 3.1.2.

NB: Qualora non venga concessa l'autorizzazione alla cessione della partecipazione, il membro avrà tuttavia la possibilità di recedere purché adempia alle condizioni di cui all'articolo 10.

Articolo 13 — Successione in caso di decesso

In caso di decesso di una persona fisica membro del gruppo, l'autorizzazione di ammettere il suo successore nel gruppo è adottata

- dai restanti membri
- all'unanimità

0

— a maggioranza ...

oppure

- dagli amministratori
- all'unanimità

0

— a maggioranza …

A quali condizioni i successori di un membro deceduto possono divenire membri del GEIE?

NB: In caso di mancata concessione dell'autorizzazione a succedere nella partecipazione, il valore di questa sarà liquidato agli eredi del membro deceduto alle condizioni previste dal successivo articolo 14.

Articolo 14 — Diritti e obblighi del membro uscente

Se un membro cessa di far parte del gruppo per una causa diversa dalla cessione dei suoi diritti alle condizioni previste all'articolo 12, il valore dei diritti che gli spettano o delle obbligazioni che gli incombono è determinato tenendo conto del patrimonio del gruppo quale si presenta al momento in cui tale membro cessa di farne parte.

Nel caso in cui un membro cessi di far parte di un gruppo per recesso, esclusione o decesso, si procede alla liquidazione, allo stesso membro o ai suoi eredi, della sua partecipazione, eccetto nel caso in cui gli eredi desiderino e siano autorizzati a succedere al membro deceduto nella partecipazione (cfr. articolo 33 del regolamento).

NB: Il membro che cessa di far parte di un GEIE continua ad essere responsabile per cinque anni dopo il suo recesso per i debiti derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla cessazione della sua qualità di membro.

Articolo 15 — Responsabilità

I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo. Non è possibile derogare al regime di responsabilità esterna del GEIE: nei confronti dei terzi ogni membro può essere chiamato a pagare integralmente un debito del gruppo allorché questo non ha onorato i propri impegni.

I membri del GEIE sono tuttavia liberi di stabilire le modalità di ripartizione interna del rischio connesso alla loro partecipazione al gruppo (cfr. capitolo IV, paragrafo 3).

eventualmente A livello interno le conseguenze di tale responsabilità sono ripartite

Per la ripartizione interna della responsabilità per i debiti del gruppo quale criterio si intende adottare?

in parti uguali
oppure
nella medesima proporzione
della partecipazione agli utili del gruppo
oppure
...

NB: I membri sono liberi di escludere o di ridurre, mediante specifico contratto tra il gruppo e un terzo, la responsabilità di uno o più dei membri per un determinato debito.

ORGANI

Articolo 16 — Collegialità dei membri

La collegialità dei membri è l'insieme dei membri del gruppo. Essa può prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo.

I membri si riuniscono o sono consultati su iniziativa di un membro o di un amministratore. La consultazione assumerà la forma di

- riunione fisica

e/o

riunione telefonica

e/o

— teleconferenza

e/o

₹....

eventualmente

Ogni anno dovrà essere convocata almeno una assemblea generale allo scopo di adottare le seguenti decisioni:

— approvazione dei conti annuali e/o

— ...

nione.

In caso di consultazione della collegialità dei membri, l'amministratore/il presidente del consiglio di amministrazione convoca i membri mediante

— lettera scritta e/o telex e/o fax e/o ..., ... giorni lavorativi prima della data di tale riunione.

eventualmente La convocazione deve specificare l'ordine del giorno della riu-

I membri (non) possono farsi rappresentare da un loro delegato. Quale forma assumerà la consultazione?

Qualsiasi forma di consultazione è possibile.

Sarà convocata un'assemblea generale annuale?

Quali decisioni vi verranno adottate?

I membri hanno la facoltà di prevedere la convocazione di almeno un'assemblea generale all'anno in vista dell'adozione delle decisioni più importanti per la vita del gruppo.

Secondo quali modalità si procederà alla convocazione dell'assemblea dei membri?

Sono possibili diverse modalità di convocazione: la scelta è lasciata ai membri.

La convocazione dovrà specificare l'ordine del giorno della riunione?

I membri potranno farsi rappresentare da un delegato?

La scelta è libera.

Ogni membro dispone

— di un voto oppure

— di un numero di voti pari al numero di quote possedute

— ...

I membri decidono all'unanimità di:

a) modificare l'oggetto del grup-

b) modificare il numero di voti attribuito a ciascuno di essi,

c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni,

d) prorogare la durata del gruppo, e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo,

f) trasferire la sede del gruppo in un altro Stato aderente al SEE,

g) ammettere nuovi membri,

h) cedere a un altro membro o a un terzo la loro partecipazione nel gruppo o una frazione di questa, i) ... Quanti voti avrà a disposizione ogni membro?

I membri hanno piena libertà di scelta a questo riguardo, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti (cfr. articolo 17, paragrafo 1, del regolamento).

Il regolamento stesso sancisce che le decisioni di cui alle lettere da a) a h) non possano essere adottate che all'unanimità. La loro menzione nel contratto non è pertanto indispensabile ma permette ai suoi firmatari di comprendere meglio i meccanismi che regolano il GEIE e specifica chiaramente gli obblighi che essi si assumono.

NB: La decisione di cui alla lettera d) si riferisce esclusivamente al GEIE costituito a tempo determinato.

I membri sono liberi di prevedere altre decisioni per la cui adozione sarà necessaria l'unanimità. È tuttavia opportuna una certa cautela perché la rigidità di tale norma può comportare in taluni casi la paralisi delle attività.

Tutte le altre decisioni sono adottate alle condizioni di numero legale e di maggioranza sottoindicate:

L'assemblea può deliberare validamente soltanto

— allorché è presente o è rappresentata almeno la metà dei membri, a loro volta rappresentanti almeno la metà dei voti A quali condizioni di numero legale e di maggioranza saranno adottate le altre decisioni?

Quanti membri, rappresentanti quanti voti, sono necessari affinché l'assemblea possa deliberare validamente? oppure

44

allorché...

Le decisioni sono adottate

 a maggioranza dei tre quarti dei voti dei membri presenti o rappresentati

oppure

 a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti o rappresentati oppure A quale maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati sono adottate le decisioni?

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 — Amministrazione

Il gruppo è gestito da un amministratore/consiglio d'amministrazione composto da ... membri.

Gli amministratori sono nominati dalla collegialità dei membri

— all'unanimità oppure

— a maggioranza ...

Essi sono nominati per un periodo di ... anni e sono revocabili

— senza preavviso oppure — ...

alle stesse condizioni previste per la loro nomina oppure

Quanti amministratori sono previsti?

Specificare se l'amministrazione potrà essere conferita a una persona giuridica.

NB: Tale facoltà è espressamente prevista in taluni Stati membri (cfr. capitolo II, paragrafo 3.1).

Secondo quali modalità si procederà alla nomina e alla revoca degli amministratori?

Articolo 18 — Poteri degli amministratori

L'amministratore o gli amministratori possono effettuare tutti gli atti necessari o utili al conseguimento dell'oggetto del gruppo, esclusi quelli che la legge o il presente contratto riservano alla collegialità dei membri.

eventualmente In particolare l'amministratore può:

eventualmente

Il gruppo sarà validamente impegnato nei confronti dei terzi solo con la firma congiunta di almeno ... amministratori. NB: Ciascuno degli amministratori rappresenta il gruppo nei confronti dei terzi.

Una limitazione dei poteri degli amministratori è sempre possibile a livello interno: ossia non sarà mai opponibile ai terzi, ma potrà comportare una responsabilità dell'amministratore nei confronti del gruppo (cfr. capitolo VII, paragrafo 1.2.2).

Gli amministratori dovranno operare congiuntamente?

L'unica possibilità di limitazione dei poteri di rappresentanza degli amministratori verso i terzi è quella di stabilire che essi compiano e quindi firmino congiuntamente la totalità degli atti o una parte di essi (elencati in tal caso nel contratto, cfr. capitolo VII, paragrafo 1.2.3). NB: Tale clausola è opponibile ai terzi soltanto se oggetto di una pubblicazione preventiva.

ESERCIZIO — RISULTATI — CONTROLLO

Articolo 19 — Esercizio

L'esercizio inizia il ... e si chiude il

eventualmente

Eccezionalmente, il primo esercizio inizierà il ... e si chiuderà il ...

Quando inizia l'esercizio? Quando si chiude?

Normalmente l'esercizio va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Disposizioni particolari possono essere adottate per il primo esercizio.

Articolo 20 — Conti annuali

Alla chiusura di ogni esercizio l'amministratore o gli amministratori redigono i conti annuali e li sottopongono all'approvazione dei membri entro ... mesi dalla chiusura dell'esercizio.

eventualmente I conti annuali sono pubblicati.

Articolo 21 — Risultati

Se dalla contabilità risulta un utile, la collegialità dei membri può decidere di attribuirne una certa percentuale a un fondo di riserva oppure di ripartirlo tra i membri

in parti uguali
oppure
proporzionalmente al numero
delle loro quote
oppure
come segue ...

Verranno redatti conti annuali?

I conti annuali saranno pubblicati? Talune leggi nazionali, a differenza del regolamento (CEE) n. 2137/85, sanciscono l'obbligo per i GEIE di redigere conti annuali. Negli altri casi spetta ai membri decidere se redigere o meno tali conti e se pubblicarli o meno. La redazione e la pubblicazione di conti annuali, anche su base vo-Iontaria, possono costituire un vantaggio ai fini della partecipazione del GEIE agli appalti pubblici e del suo accesso al credito (cfr. la comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17, ripresa nell'allegato B).

Nella maggior parte dei casi vi sarà parallelismo tra il contenuto del presente articolo e quello degli articoli 5, 6 e 7 (fondo patrimoniale, conferimenti, finanziamento) e dell'articolo 15 (responsabilità).

Secondo quali modalità verranno ripartiti gli utili del gruppo tra i suoi membri?

Nel caso in cui è registrata una perdita, l'amministratore o gli amministratori possono invitare i membri del gruppo a contribuire alla copertura di questa

in parti ugualioppurecome segue ...

Secondo quali modalità saranno ripartite le perdite del gruppo tra i membri?

In difetto di pattuizioni contrattuali, gli utili e le perdite saranno ripartiti in parti uguali tra i membri.

Articolo 22 — Controllo

Il controllo della situazione finanziaria, dei conti annuali e della gestione è affidato a

un collegio sindacale oppure

nominato dalla collegialità dei membri secondo le modalità e alle condizioni qui di seguito specificate: Sarà costituito un organo di controllo del gruppo? In caso affermativo quale forma assumerà?

Il regolamento non sancisce espressamente l'obbligo dell'esistenza di un organo di controllo del GEIE. È tuttavia sempre possibile prevederne uno.

Articolo 23 — Scioglimento

La collegialità dei membri può decidere lo scioglimento anticipato del gruppo

— all'unanimità oppure — ...

...

eventualmente

Il gruppo non sussiste più/continua a sussistere dopo che uno dei suoi membri ha cessato di farne parte. A quali condizioni potrà essere deciso lo scioglimento del gruppo?

La decisione può essere adottata secondo modalità liberamente stabilite dai membri.

Il gruppo sussisterà anche dopo che uno dei suoi membri avrà cessato di farne parte?

In difetto di disposizioni contrattuali al riguardo il gruppo sussiste, salvo il caso in cui non permanga più che un solo membro oppure permangano diversi membri ma di un solo paese.

Articolo 24 — Liquidazione

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del gruppo, questo è liquidato

— dall'amministratore o dagli amministratori e/o

 da uno o più liquidatori se così è deciso dalla collegialità dei membri.

Una volta effettuato il pagamento dei debiti e degli oneri a carico del gruppo, le eventuali eccedenze attive o passive sono ripartite tra i membri

in parti uguali
oppure
proporzionalmente al numero delle loro quote
oppure

- ...

A chi sarà conferito l'incarico di liquidare il gruppo?

Secondo quali modalità si procederà alla ripartizione delle eventuali eccedenze attive o passive?

In difetto di pattuizioni contrattuali al riguardo, la ripartizione sarà effettuata in parti uguali. Nella maggior parte dei casi vi sarà parallelismo tra il contenuto del presente articolo e quello degli articoli 5, 6 e 7 (fondo patrimoniale, conferimenti, finanziamento) e dell'articolo 15 (responsabilità).

VARIE

Articolo 25 — Controversie tra membri

Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sia tra i membri e/o l'amministratore o gli amministratori e/o il gruppo, sia tra gli stessi membri, sulla quale non è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi l'autorità giudiziaria, Le controversie sorte circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, sia tra i membri e/o l'amministratore o gli amministratori e/o il gruppo, sia tra gli stessi membri, sui quali non è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi l'autorità giudiziaria, potranno essere sottoposte ad arbitrato/ conciliazione/mediazione?

sarà sottoposta al giudizio di un arbitro/conciliatore/mediatore/collegio di arbitri/conciliatori/ mediatori, designato/i secondo le seguenti modalità:

In caso affermativo, secondo quali modalità?

Tale disposizione non è obbligatoria. Per dirimere le eventuali controversie, i membri sono liberi di ricorrere a mezzi extragiudiziali di composizione delle controversie (arbitrato, mediazione, conciliazione). Tali soluzioni possono evitare lunghe procedure giudiziarie che potrebbero paralizzare l'attività del gruppo, la quale è intimamente legata alla fiducia reciproca tra i membri.

Articolo 26 — Regolamento interno

I diritti e gli obblighi dei membri sono specificati nel/in un regolamento interno allegato al presente contratto.

I membri possono modificare tale regolamento adottando una decisione

— all'unanimitàoppure— a maggioranza ...

Un regolamento interno non è obbligatorio: esso può essere tuttavia redatto, al momento della stesura del contratto o anche successivamente, al fine di specificare in dettaglio i diritti e gli obblighi dei membri.

Articolo 27 — Lingue

Il presente contratto è redatto in lingua ..., ... e ... In caso di contestazioni circa la sua interpretazione farà fede la versione in lingua ... e/o

Per qualsiasi rapporto o comunicazione ufficiale tra i membri, si decide di adottare la lingua ... In quale lingua o lingue è redatto il contratto? Quale lingua farà fede in caso di contestazioni circa la sua interpretazione?

Quale lingua sarà utilizzata per i rapporti tra i membri? Tale disposizione non è obbligatoria, ma figura frequentemente nei contratti di GEIE.

Il GEIE si presta anche ad attività a carattere sociale

Choroi Association — GEIE

Un GEIE è stato creato tra fondazioni, cooperative e società a responsabilità limitata operanti in sei Stati membri dell'Unione europea nel settore della terapia musicale a favore dei bambini svantaggiati. L'oggetto di tale GEIE è costituito dallo svolgimento in comune di attività di formazione, di ricerca e di marketing.

Identität — GEIE

Vari organismi a carattere sociale hanno istituito, nel quadro di un GEIE, una rete internazionale di sostegno e di informazione reciproca per i disoccupati di lunga durata.

Capitolo III

I membri di un GEIE: una collaborazione europea

1. Chi può divenire membro di un GEIE?

La costituzione di un GEIE risponde all'esigenza di realizzare una cooperazione transnazionale, ossia di dimensione europea. Per tale motivo una delle condizioni indispensabili per la costituzione di un gruppo è la partecipazione di almeno due operatori economici di due Stati membri differenti del SEE(1). La seconda condizione è costituita dall'esercizio di un'attività economica.

1.1. Residenza in uno Stato del SEE

Ogni soggetto di diritto, ad esempio una persona fisica, una persona giuridica o una società, può partecipare a un GEIE, purché risieda in uno Stato del SEE. Tale residenza è indipendente dalla nazionalità bensì è connessa, per le persone fisiche, al luogo di esercizio di un'attività economica indipendente e per le persone giuridiche, le società e gli altri enti giuridici alla localizzazione della loro amministrazione centrale nonché della loro sede sociale o legale (²) in uno Stato del SEE.

1.2. Esercizio di una attività economica

La seconda condizione per partecipare a un GEIE è costituita dall'esercizio, preventivo all'adesione al GEIE, di un'attività a carattere economico(3). Tale nozione va interpretata in senso estremamente ampio. Possono infatti costitui-

⁽¹⁾ Aderiscono al SEE gli Stati membri dell'Unione europea, nonché l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein.

⁽²⁾ Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, un ente giuridico non sia tenuto ad avere una sede sociale o legale, è sufficiente che esso abbia l'amministrazione centrale nel SEE.

⁽³⁾ Cfr. il primo considerando del regolamento (CEE) n. 2137/85 che descrive il gruppo come un contesto giuridico volto a facilitare lo sviluppo delle attività economiche. Cfr. altresì l'articolo 3 del regolamento, il quale afferma che il fine del gruppo è quello «di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri».

re un GEIE anche gli enti pubblici o le associazioni se, nella gamma delle loro attività, alcune di queste possono essere considerate possedere un carattere economico.

1.3. Società e altri enti di diritto pubblico e privato

Possono essere membri di un GEIE le società nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Le società che possono partecipare sono definite con riferimento all'articolo 58, secondo comma, del trattato di Roma, ossia «le società di diritto civile o di diritto commerciale» ma altresì «le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro» (1). Le società di capitali, le società di persone, le mutue e le cooperative rientrano pertanto in tale definizione e di conseguenza possono divenire membri di un GEIE.

Quanto alle «altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato», la formulazione estremamente ampia permette di concludere che diverse categorie di istituzioni possono divenire membri di un gruppo. Si pensi ad esempio alle Università, ai centri di ricerca scientifica, agli enti locali e alle Camere di commercio.

1.4. Persone fisiche

Il GEIE può essere altresì composto da persone fisiche che esercitano un'attività economica a carattere industriale, commerciale, artigianale, agricola o che esercitano una libera professione. Dall'artigiano all'avvocato, dal commerciante all'agricoltore, tutte le professioni produttive sono pertanto incluse. Non lo sono per contro i lavoratori dipendenti in quanto l'indipendenza costituisce una caratteristica indispensabile per la partecipazione a un GEIE.

1.5. Dimensione e numero dei membri

La dimensione dei membri non ha alcuna importanza: possono partecipare indifferentemente imprese individuali, imprese artigiane, PMI e persino multinazionali. Risulta tuttavia dalle statistiche contenute nella banca dati REGIE(2) che il 68% dei GEIE esistenti è costituito esclusivamente o in prevalenza da PMI.

⁽¹) La nozione di «scopi di lucro» contemplata nel trattato è più ampia di quella riscontrabile in taluni ordinamenti nazionali. Tale nozione è descritta nella convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche stipulata a Bruxelles il 29 febbraio 1968 come una «attività economica esercitata normalmente contro compenso».

⁽²⁾ Cfr. capitolo XI e tavola 1.

Quanto al numero dei partecipanti a un gruppo, il regolamento (CEE) n. 2137/85 richiede la presenza di almeno due membri ma non stabilisce un limite massimo. Esso dà tuttavia facoltà ai legislatori nazionali di prevedere che i gruppi non possano avere più di venti membri. Di tale facoltà si sono avvalse l'Irlanda e la Grecia (cfr. capitolo II, paragrafo 3.1). Secondo i dati tratti dalle statistiche contenute nella banca dati REGIE(1), i GEIE esistenti sono composti in media da quattro membri.

1.6. Esempi

Sono forniti qui di seguito alcuni esempi che illustrano le numerose possibilità offerte dall'istituto del GEIE.

- Un GEIE, denominato «GEIE Firestop Europe» è stato costituito tra una fondazione creata da enti locali della regione Toscana e PMI italiane, spagnole, francesi e greche attive nel settore della protezione dell'ambiente. Il gruppo ha per oggetto la formazione e la ricerca nel settore della prevenzione degli incendi boschivi.
- Un GEIE, denominato «EDAPI», è stato costituito tra alcune società e associazioni senza scopo di lucro con attività pubblicistica nel settore dell'apicoltura. Oggetto del gruppo è lo scambio di articoli e di pubblicazioni, nonché la loro presentazione in manifestazioni internazionali in uno stand comune.
- Un gruppo denominato «Ulixes European Trade and Research EEIG» è stato creato da organismi di formazione, camere di commercio e istituti di istruzione superiore di sette diversi Stati membri dell'Unione europea al fine di creare una rete per la collaborazione nel settore della formazione e della ricerca e sviluppo.

2. Chi non può divenire membro di un GEIE?

2.1. Paesi terzi

La residenza in un paese membro dell'Unione europea o del SEE è un requisito indispensabile per la partecipazione a un gruppo in qualità di membro di pieno diritto. Il GEIE può tuttavia allacciare rapporti di collaborazione con soggetti che non possiedono tale requisito. In questo caso tali soggetti non sono considerati membri ma possono acquisire lo status di «associato» (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo, articolo 8).

⁽¹⁾ Cfr. capitolo XI.

54

Le modalità e il contenuto dei rapporti di collaborazione con questi ultimi sono definiti dal contratto o dalla collegialità dei membri (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo, articolo 8).

Nulla osta ad esempio al fatto che un'impresa svizzera divenga membro associato di un GEIE, che essa copra una certa quota delle spese di questo, che essa riceva una certa quota dei suoi utili e che si accolli, all'interno del GEIE, una parte degli obblighi finanziari. Ciò non comporterà alcun cambiamento quanto alla responsabilità per gli obblighi del gruppo verso i terzi: i creditori del gruppo potranno domandare il pagamento dei debiti del GEIE esclusivamente ai suoi membri di pieno diritto, i quali potranno a loro volta rivalersi sugli altri membri e, se il contratto lo prevede, sugli associati per la parte di loro responsabilità stabilita nel contratto o in un accordo separato (cfr. capitolo IV).

Va sottolineato inoltre che un membro associato non potrà in alcun caso disporre di diritti di voto in seno alla collegialità dei membri poiché tale prerogativa è riservata esclusivamente ai membri di pieno diritto del gruppo.

Un'altra possibilità che permette l'avvio di una collaborazione con gli operatori economici che non possiedono i requisiti richiesti per divenire membro di un GEIE è quella di nominarli amministratori del gruppo. L'esercizio di tale funzione non è infatti riservato agli operatori economici residenti in uno Stato membro del SEE (cfr. capitolo VII).

2.2 Altri casi

Non possono inoltre divenire membri di un GEIE i soggetti che non soddisfano la seconda condizione ossia che non esercitano un'attività economica. Sono escluse ad esempio le associazioni aventi uno scopo esclusivamente filantropico.

Il regolamento esclude altresì la partecipazione di un GEIE a un altro GEIE(1).

Infine il regolamento prevede la possibilità per i legislatori nazionali di escludere o di limitare la partecipazione di talune categorie di operatori al GEIE (cfr. capitolo II, punto 3.1).

3. Il ruolo cruciale dei membri nel GEIE

I membri di un GEIE esplicano una funzione fondamentale nel gruppo, non soltanto nella sua fase di costituzione, ma anche nel corso della sua intera vita. Il GEIE sotto questo profilo presenta molte affinità con le società di persone,

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 3.2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2137/85.

caratterizzate dalla predominanza delle qualità personali dei loro membri, distinguendosi per converso dalle società di capitali in cui gli associati sono presi in considerazione sulla base della quota di capitale da essi sottoscritta.

Nella pratica sono frequenti tre categorie di membri del GEIE.

- 1. «Image buyers» Sono gli operatori che diventano membri di un GEIE allo scopo di poter vantare un'immagine internazionale; essi non acquisiscono lo spirito del gruppo e prima o poi lo abbandonano.
- 2. «Immediate result claimers» Sono i membri che desiderano ottenere risultati finanziari immediati: anche questi lasciano molto facilmente il gruppo in quanto è spesso a lungo termine che si misurano i vantaggi di una partecipazione a un gruppo.
- 3. «Constructive and co-operative members» Soltanto i membri di quest'ultimo tipo utilizzeranno la loro partecipazione al GEIE in maniera ottimale: sono coloro che capiscono che il successo di un GEIE dipende dall'impegno di ciascuno, in uno sforzo comune di cooperazione.

Al fine di garantire il successo della partnership, può risultare utile saggiare la reale volontà di cooperazione degli operatori economici che esprimono l'intenzione di divenire membri di un GEIE. Ciò è possibile tramite l'adozione di cautele, quali la creazione della figura di «membro in prova» per un periodo ragionevolmente limitato al fine di subordinare l'acquisizione dello status di membro di pieno diritto a un periodo di prova e di valutazione reciproca (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo, articolo 9).

3.1. Ammissione, cessione della partecipazione, costituzione di una garanzia, successione, recesso, espulsione

L'importanza dell'elemento personale nella partecipazione a un GEIE è evidenziata dalle disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi membri al gruppo e il recesso da questo.

Per l'ammissione di ogni nuovo membro, nonché per la cessione da parte di un membro della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, è richiesta l'unanimità dei consensi dei membri, senza che il contratto possa disporre diversamente(1). Pertanto in caso di cessione non autorizzata della partecipazione di un membro a un terzo, quest'ultimo acquisisce il diritto a divenire membro del GEIE in questione soltanto previa approvazione unanime da parte degli altri membri.

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

L'unanimità è sempre la norma ma è ammessa la disposizione contraria del contratto di gruppo nel caso della costituzione di una garanzia (¹) sulla partecipazione nel gruppo, dell'autorizzazione a una successione (²) nella partecipazione in caso di decesso di una persona fisica membro del gruppo e dell'approvazione del recesso (³) di un membro per un motivo diverso dalla giusta causa. Èopportuno ricordare infatti che ogni membro può recedere per giusta causa senza che gli altri membri possano opporsi.

Infine le disposizioni in materia di espulsione (4) di un membro evidenziano l'importanza della fiducia reciproca nel funzionamento di un GEIE. Nel caso in cui tale fiducia venisse a mancare e salvo diversa disposizione del contratto, è infatti previsto che i membri anche a semplice maggioranza possano chiedere l'espulsione mediante decisione del giudice di un membro quando questo contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando minacci di causare perturbazioni gravi nel funzionamento del gruppo. In un GEIE va evitato ogni conflitto in quanto ciò comprometterebbe lo spirito di cooperazione professionale che deve imperativamente esistere in seno a un gruppo.

La necessità di conoscere bene i propri partner in un gruppo è accresciuta dalla dimensione transnazionale del GEIE che potrebbe far nascere diffidenze o incomprensioni per effetto delle differenze culturali tra i partecipanti. L'internazionalizzazione delle proprie attività attraverso un GEIE implica pertanto uno sforzo supplementare di conoscenza e di reciproca comprensione tra i membri di questo.

Giova infine ricordare che, a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2137/85, allorché un membro cessa di far parte del gruppo per una causa diversa dalla cessione della sua partecipazione a un altro membro o a un terzo, il valore dei diritti che gli spettano o delle obbligazioni che gli incombono è determinato tenendo conto del patrimonio del gruppo quale si presenta al momento in cui tale membro cessa di farne parte. Tale articolo si applica pertanto nei casi di recesso, espulsione e decesso.

3.1.1. Trasferimento della partecipazione a un GEIE

Il membro di un GEIE che intende trasferire la sua partecipazione può scegliere fra tre opzioni.

a) Cessione della sua partecipazione a un terzo (inter vivos)

Il membro può cedere la sua partecipazione a un terzo il quale acquisisce la qualità di membro in sua vece. Tale cessione deve essere obbligatoriamente

⁽¹⁾ Cír. l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽³⁾ Cir. l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽⁴⁾ Cfr. l'articolo 27.2 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

autorizzata all'unanimità dagli altri membri (cfr. articolo 12 dell'esempio di contratto, capitolo II, paragrafo 4).

b) Successione in caso di decesso (mortis causa)

In caso di decesso di un membro, i suoi eredi possono, se lo desiderano, succedergli nella veste di membro nel GEIE alle condizioni previste nel contratto. Tale autorizzazione non deve necessariamente essere concessa all'unanimità (cfr. articolo 13 dell'esempio di contratto, capitolo II, paragrafo 4).

c) Recesso dal gruppo con liquidazione della quota

Nel caso in cui la cessione a un terzo [sub a)] non sia autorizzata, il membro conserva la possibilità di recedere alle condizioni previste dal contratto. In tal caso si procede alla liquidazione della sua quota (cfr. gli articoli 10 e 14 dell'esempio di contratto, capitolo II, paragrafo 4). Analogamente qualora gli eredi di un membro deceduto non intendano o non siano autorizzati a succedergli nella veste di membro in seno al GEIE [sub b)], la quota del membro deceduto viene loro liquidata.

3.1.2. Conseguenze della modifica della composizione del gruppo

Eventuali frequenti modifiche nella composizione di un GEIE possono comportare lunghe procedure in quanto l'articolo 7 del regolamento sancisce che ogni modifica del contratto di gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo, deve formare oggetto di deposito presso il registro nazionale competente. Si raccomanda pertanto alle PMI interessate a formare un GEIE di adottare le seguenti cautele:

- 1. prevedere la figura di «membro in prova» (cfr. capitolo II, punto 4, articolo 9);
- 2. prevedere nel contratto una clausola secondo la quale un membro può essere ammesso a un gruppo soltanto all'inizio dell'anno fiscale. Le modifiche interverranno allora in coincidenza con la chiusura dei conti annuali (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo, articoli da 8 a 11).

3.2. Controversie tra membri, amministratori e gruppo

Per dirimere eventuali controversie, i membri sono liberi di far ricorso a mezzi extragiudiziali di composizione delle controversie (arbitrato, mediazione, conciliazione). Tali soluzioni permettono di evitare lunghe procedure giudiziarie che potrebbero paralizzare l'attività del gruppo. In sede di redazione del contratto è pertanto possibile includere una clausola che preveda espressamente il ricorso in caso di controversia a un arbitro, un mediatore o un conciliatore.

3.3. Diritti individuali dei membri

Il ruolo fondamentale dei membri di un GEIE si traduce altresì in numerosi diritti individuali che fanno da contrappeso al loro impegno su un mercato allargato.

Innanzitutto i membri costituiscono l'organo sovrano del gruppo, incaricato di «prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo» (¹). Le modalità di adozione delle decisioni sono concepite in modo da tutelare i diritti individuali dei membri: ne è un esempio la necessità dell'unanimità per l'adozione delle decisioni più importanti per la vita del gruppo. Va sottolineato inoltre che nessun membro può disporre della maggioranza dei voti (²).

I membri dispongono altresì di notevoli poteri di controllo sull'attività degli amministratori incaricati della gestione corrente del GEIE. Ciascun membro ha infatti il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del gruppo e di prendere visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari (³). Infine ciascun membro può chiedere l'organizzazione di una consultazione dei membri affinché questi ultimi prendano una decisione (⁴).

4. La ricerca di partner: un elemento essenziale ai fini dell'internazionalizzazione delle strategie delle PMI

Succede molto spesso che i membri di un GEIE collaborino tra loro già prima della costituzione del gruppo. Si tratta generalmente di una collaborazione informale che si traduce in uno scambio di servizi o in relazioni professionali regolari che i partner decidono di ufficializzare con il ricorso a un GEIE. Pertanto il GEIE è spesso considerato uno strumento che permette di formalizzare e di rafforzare le relazioni esistenti.

Ai servizi della Commissione si rivolgono tuttavia frequentemente PMI interessate alla costituzione di un GEIE e quindi alla ricerca di partner potenziali. Oltre alle informazioni e all'assistenza che possono essere offerte dalla rete «REGIE» (5), è opportuno menzionare gli strumenti comunitari finalizzati a facilitare l'individuazione di partner per cooperazioni internazionali.

L'Ufficio per la cooperazione tra le imprese (BRE), presente in più di 60 paesi, è inteso a promuovere contatti di natura non riservata tra le imprese. Grazie a una struttura assai snella (trasmissione delle offerte ai competenti servizi delle

⁽¹) Cfr. l'articolo 16.2 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 17.1 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽³⁾ Cfr. l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽⁴⁾ Cfr. l'articolo 17.4 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽⁵⁾ Cfr. capitolo XI.

regioni o dei paesi in cui è ricercata la collaborazione), tale ufficio tratta più di 7 500 profili di cooperazione all'anno.

La Rete europea di cooperazione tra imprese (BC-NET) è un sistema informatizzato di annunci riservati, che utilizza una rete di circa 200 «consulenti d'impresa» nell'Unione europea e in taluni paesi terzi.

Vanno infine menzionate le manifestazioni *Europartenariat*, saloni di imprese organizzati due volte all'anno in una regione dell'Unione europea beneficiaria dei fondi strutturali, e le operazioni *Interprise* nel quadro delle quali la Commissione accorda finanziamenti a iniziative che associano almeno tre regioni dell'Unione europea al fine di favorire la partnership tra imprese.

Informazioni più dettagliate su tali programmi possono essere ottenute rivolgendosi al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale XXIII/B.2 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 17 40

oppure

presso uno dei 232 Eurosportelli presenti sul territorio dell'Unione europea.

Un gruppo «succoso»

EQCS — **EEIG**

Nel marzo del 1994 l'industria europea dei succhi di frutta ha istituito un sistema europeo di controllo della qualità per i succhi estratti da frutta e verdure.

Con la costituzione di un GEIE, tale settore dell'agroindustria europea si è impegnato volontariamente a procedere all'attuazione di un concetto comune di assicurazione qualità in Europa.

Il gruppo intende fornire al consumatore la garanzia che il prodotto offerto è qualitativamente all'altezza delle sue aspettative. L'obiettivo perseguito è quello di facilitare la libera ed equa concorrenza nel commercio transnazionale senza che ciò vada a scapito della qualità dei succhi, attraverso l'armonizzazione di tutti i sistemi di controllo e la promozione dell'impiego di standard concordati volontariamente.



Il regime di responsabilità del GEIE: uno strumento solido e affidabile

Il GEIE è un ente di diritto distinto dai suoi membri, che può essere titolare di diritti e obbligazioni di qualsiasi natura, stipulare contratti e stare in giudizio. Il GEIE risponde con il proprio patrimonio dei debiti contratti.

Se il gruppo è responsabile in via principale per i propri debiti in quanto ne è il solo titolare, questi stessi debiti sono tuttavia garantiti illimitatamente e solidalmente da tutti i membri del gruppo. Ciò in forza dell'articolo 24 del regolamento relativo all'istituzione di un GEIE che recita: «I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo».

1. Portata della responsabilità

L'acquisizione di un «passaporto comunitario» europeizza tutti i membri di un GEIE e consente loro, in particolare alle PMI, di internazionalizzare le proprie strategie. Il rovescio della medaglia è dato dalla necessità di un impegno serio da parte loro.

La responsabilità dei membri è estesa ai debiti di qualsiasi natura del gruppo, compresi i debiti fiscali e sociali.

Tale responsabilità permane per gli ex membri di un GEIE per cinque anni dopo il loro recesso da un GEIE per quanto concerne i debiti risultanti dall'attività del gruppo anteriore al loro recesso.

2. Meccanismi di attuazione

Ai sensi del regolamento, «i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro (...) soltanto dopo aver chiesto al gruppo di

pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine» (1).

I creditori del gruppo sono pertanto obbligati a rivolgersi a questo per ottenere il pagamento di tutti i debiti contratti a suo nome dal GEIE.

È soltanto nel caso in cui il gruppo non adempia entro un congruo termine che i suoi creditori possono pretendere il pagamento dell'intero debito da uno dei suoi membri. Il membro che ha saldato il debito può allora rivalersi sul GEIE tentando di conseguire il rimborso integrale di quanto pagato.

Inoltre può rivolgersi agli altri membri i quali sono tenuti, per la propria parte secondo quanto stabilito nel contratto o, in difetto di pattuizioni, in parti uguali, a rimborsarlo.

3. Le possibilità di limitazione della responsabilità dei membri

I membri dispongono di un ampio potere nella definizione dei termini della loro collaborazione. Essi possono decidere, da una parte, di dotare o meno il gruppo di un fondo patrimoniale e, dall'altra, di premunirsi contro i rischi connessi alla loro adesione a tale gruppo. In effetti possono essere previste limitazioni alla responsabilità dei membri nonché talune cautele.

Lo stesso regolamento ridimensiona in forte misura la portata della responsabilità illimitata e solidale.

In primo luogo è possibile escludere o ridurre, mediante specifico contratto tra il gruppo e un terzo, la responsabilità di uno o più dei suoi membri per un determinato debito (²).

Tale possibilità permette una collaborazione tra imprese anche di diversa consistenza finanziaria o di dimensioni differenti: le imprese più piccole possono in tal modo essere esentate da oneri che risulterebbero insostenibili a motivo delle loro dimensioni o della loro forte specializzazione professionale. Tale norma può altresì permettere a una Università, a un centro di ricerca o a un altro ente pubblico — sempre per operazioni specifiche — di non impegnare la totalità del suo patrimonio. Ovviamente è possibile far ricorso a tale opzione soltanto a condizione che il terzo abbia dato il suo consenso.

In secondo luogo, i membri del gruppo possono sempre prevedere una organizzazione a livello interno della loro responsabilità e prevedere una partecipazione differenziata nel caso in cui la responsabilità del gruppo

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 24.2 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽²⁾ Cfr. il decimo considerando del regolamento.

dovesse essere sollecitata. Una clausola nel contratto di gruppo potrebbe prevedere pertanto una partecipazione ai debiti del gruppo differente per ciascun membro.

A motivo delle pesanti conseguenze che possono derivare dall'applicazione del principio di solidarietà tra i membri, è opportuno prevedere una stesura assai dettagliata delle disposizioni che disciplineranno tale materia.

Evidentemente gli accordi interni circa la partecipazione dei membri ai debiti del GEIE non saranno opponibili ai terzi: questi conserveranno sempre la possibilità, dopo aver tentato inutilmente di ottenere il pagamento di un debito dallo stesso GEIE, di rivolgersi al membro del gruppo di loro scelta per pretendere il pagamento della totalità di tale debito (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo di un GEIE, articolo 15). Tuttavia la validità interna del patto di limitazione della responsabilità consentirà al membro che ha effettuato il pagamento di rivalersi sugli altri, i quali sono tenuti a pagare la loro quota del debito nella misura stabilita nel contratto o, in difetto di pattuizioni al riguardo, in parti uguali.

Inoltre l'articolo 26.2 del regolamento consente, a determinate condizioni, l'esenzione per un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione al GEIE.

Va ricordato infine che l'apertura di un procedimento nei confronti di un GEIE per insolvenza o per cessazione dei pagamenti non comporta automaticamente l'apertura di un siffatto procedimento nei confronti di ciascuno dei suoi membri.

4. Le cautele da adottare

Oltre ad avvalersi delle possibilità di limitazione della responsabilità, i membri possono altresì adottare talune cautele per limitare il rischio connesso alla loro partecipazione a un GEIE.

- Gli operatori economici hanno la possibilità di partecipare a un GEIE per il tramite di una struttura giuridica, ad esempio una società a responsabilità limitata dotata di un capitale adeguato. Ne consegue che la loro responsabilità è limitata al capitale di tale società. Ad esempio una Università può gestire il complesso delle sue attività economiche tramite una società a responsabilità limitata. Se quest'ultima diviene membro di un GEIE, la responsabilità per i debiti del GEIE sarà in tal caso limitata al capitale della società che è membro del gruppo europeo.
- La dotazione di un GEIE di sufficienti mezzi propri, realizzata ad esempio attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale, funge da interfaccia tra i creditori e i membri del gruppo.

- È fondamentale, per i fondatori di un GEIE, definire con precisione l'oggetto della loro collaborazione allo scopo di determinare in anticipo il contenuto delle loro obbligazioni.
- La scelta dell'amministratore o degli amministratori di un GEIE, nonché la definizione dei loro poteri, assume un'importanza particolare. Gli atti dell'amministratore (o di ciascun amministratore) impegnano in effetti il GEIE in misura illimitata, anche se tali atti superano i limiti dell'oggetto del GEIE (cfr. capitolo VII sugli organi del GEIE). Una cautela che i membri possono adottare consiste nell'inserire nel contratto una clausola che impone agli amministratori di compiere e quindi di firmare congiuntamente la totalità o una parte degli atti (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto, articolo 18; cfr. altresì il capitolo VII, paragrafo 1.2.3).

5. I vantaggi della responsabilità illimitata e solidale

Il regime della responsabilità illimitata e solidale dei membri del gruppo rappresenta una garanzia fondamentale per i partner commerciali del GEIE, in quanto consente loro di entrare più facilmente in relazione d'affari con il gruppo che beneficia della dimensione finanziaria di uno o più dei suoi membri.

Se tale regime di responsabilità può apparire di primo acchito come un limite, va osservato che anche la limitazione di responsabilità, che caratterizza numerosi istituti previsti dal diritto nazionale, è accompagnata da oneri assai pesanti, quali l'obbligo di costituire su richiesta dei creditori garanzie bancarie spesso considerevoli.

5.1. Il caso particolare dell'accesso ai credito

L'accesso al credito è un elemento di importanza vitale per la maggior parte degli operatori economici e può rivelarsi difficile, in particolare per le PMI, spesso considerate dagli istituti di credito come debitori ad alto rischio. L'associazione di più imprese nel quadro di un GEIE può allora rappresentare un vantaggio.

L'esistenza di un forte legame di responsabilità tra i membri di un gruppo europeo rafforza infatti il potere contrattuale di questi e rappresenta uno strumento per accrescere le loro potenzialità di ottenere prestiti, diminuendo in generale il costo di tale operazione.

Naturalmente i GEIE, come qualunque altro soggetto che solleciti un prestito, devono essere disposti a provare la propria solvibilità. Gli istituti di credito dovranno essere in grado di procedere a una valutazione globale della solvibi-

lità dei gruppi, tenendo conto delle capacità finanziarie dei suoi membri. Ciò sarà facilitato dalla costituzione di un fondo patrimoniale proprio del GEIE e dalla redazione, quanto meno su base volontaria, di conti annuali (¹).

Nel caso di un GEIE non dotato di un fondo patrimoniale proprio, è incontestabile che la consistenza finanziaria dei membri residenti nello Stato in cui si trova l'istituto di credito costituisce un elemento chiave ai fini dell'ottenimento di un prestito. La residenza di un debitore nel proprio paese rappresenta infatti un vantaggio decisivo per ogni creditore. Ciò gli evita le lunghe e costose procedure necessarie per il recupero di somme all'estero.

Nel caso di un GEIE, il principio della responsabilità illimitata e solidale tra i membri offre agli istituti bancari, dopo che questi hanno tentato invano di ottenere il pagamento di un debito dal GEIE stesso, la possibilità di scegliere il membro del gruppo dal quale pretendere il pagamento del debito. Costui potrà poi rivalersi su uno o più dei membri del gruppo.

Una cooperazione ad alta tensione

Eurelectric — GEIE

L'industria europea dell'elettricità vanta una lunga tradizione di cooperazione internazionale. Dal 1991 tale cooperazione ha assunto la forma di un GEIE.

Le imprese elettriche europee si sono riunite in un GEIE allo scopo di favorire lo sviluppo armonioso del mercato europeo dell'elettricità e di definire posizioni comuni onde parlare a una sola voce in sede di rappresentanza del settore presso le istituzioni europee.

Il gruppo ha adottato un codice di comportamento in materia ambientale, ha redatto una guida per un uso efficiente dell'elettricità e ha elaborato statistiche e prospettive per l'elettricità per gli anni a venire nei diversi paesi europei.

⁽¹) Cfr. l'allegato B: comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17).



Partecipazione del GEIE agli appalti pubblici

Per le imprese europee il GEIE può rivelarsi un eccellente strumento per partecipare ad appalti nel quadro sia di appalti pubblici nazionali che di programmi di sostegno finanziati con fondi comunitari.

In un mercato caratterizzato da una sempre maggiore internazionalizzazione, anche per quanto riguarda gli appalti pubblici, cresce il bisogno delle imprese, in particolare delle PMI, di disporre di strumenti giuridici che permettano la collaborazione con imprese di altri paesi. Tra l'altro la Commissione subordina spesso la partecipazione ai suoi programmi, quali i programmi di ricerca e sviluppo, alla presentazione di progetti da parte di imprese di Stati europei diversi.

Per poter partecipare a tali progetti, le imprese si trovano perciò sempre più nella necessità di cercare partner appropriati, il che consente loro nel contempo di rafforzare le proprie capacità tecniche e operative.

Il GEIE, che si presenta come un quadro giuridico attraente per attuare una cooperazione europea, costituisce pertanto una forma perfettamente adeguata per le imprese che desiderano partecipare a progetti di dimensione comunitaria.

1. Quale funzione può assolvere il GEIE nel quadro degli appalti pubblici?

Nell'ambito della partecipazione ad appalti pubblici, il GEIE può assolvere varie funzioni: può essere utilizzato come semplice strumento di coordinamento e di organizzazione delle attività dei suoi membri, ma può altresì stipulare a proprio nome i contratti previsti nel quadro di tali progetti e procedere alla loro attuazione. Il GEIE possiede infatti le caratteristiche giuridiche necessarie alla realizzazione dei lavori, alla prestazione dei servizi o all'esecuzione delle forniture che possono essere oggetto di tali contratti. Poiché nessun settore di attività è escluso, i GEIE sono in grado di assolvere tutte le funzioni che possono incombere a un offerente o a un qualunque partecipante.

2. Le norme specifiche in materia di capacità finanziaria, economica e tecnica del GEIE

Le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, applicabili altresì a taluni contratti conclusi nel quadro di progetti e programmi finanziati con fondi comunitari, prevedono la partecipazione a tali contratti di «gruppi», il che include altresì i GEIE.

Una volta bandito l'appalto, gli enti appaltanti devono procedere a una valutazione delle capacità finanziarie e tecniche dei candidati onde poter operare una scelta. La valutazione delle capacità di un GEIE, in termini di patrimonio, di fatturato o anche di esperienza professionale e di capacità tecniche, deve essere necessariamente eseguita a un livello consolidato tra il GEIE stesso e i suoi membri, il che permette di valutare le capacità reali del GEIE (1).

Lo stesso principio si applica per analogia a tutti i casi in cui sia richiesta una valutazione delle capacità del GEIE ai fini della partecipazione a programmi di sostegno.

3. Caratteristiche specifiche richieste per la partecipazione a taluni programmi comunitari o nazionali

Il GEIE possiede infine talune caratteristiche specifiche che gli consentono di soddisfare automaticamente i requisiti che possono essere fissati da taluni programmi di sostegno. Si tratta del carattere transnazionale, della presenza di una pluralità di soggetti indipendenti e della creazione di sinergie per effetto dell'esistenza di un gruppo.

3.1. Il carattere transnazionale

Numerosi programmi esigono che i progetti siano presentati da più partner residenti in Stati membri diversi. Poiché il GEIE deve obbligatoriamente essere costituito da almeno due partner di due Stati membri diversi(2), il carattere transnazionale è uno degli elementi costitutivi del GEIE, il quale può essere

⁽¹) Si tratta di un principio generale degli appalti pubblici, sottolineato dalla Corte di giustizia, secondo la quale «l'aggiudicazione di appalti (...) può essere chiesta non solo da una persona fisica o giuridica che provveda direttamente all'esecuzione dell'opera, ma altresì da una persona che (...) si avvalga di tecnici od organi tecnici esterni ovvero da un raggruppamento di imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica». Cfr. la sentenza della Corte del 14 aprile 1994, Ballast Nedam Groep NV contro Stato belga, causa C-389/92, Racc.pag. I-1306, punto 13.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2137/85.

pertanto considerato di per sé un «consorzio». Per tale motivo i GEIE hanno in ogni caso il diritto di presentare da *soli* la propria candidatura nel quadro dei programmi comunitari, anche nel caso in cui questi richiedano la partecipazione di enti giuridici di più Stati membri.

3.2. La presenza di una pluralità di soggetti indipendenti

Anche il fatto che i membri di un GEIE conservano pienamente la loro indipendenza viene spesso ignorato, con il rischio per i GEIE di essere esclusi da programmi richiedenti che almeno due enti giuridici indipendenti presentino congiuntamente un progetto.

Un GEIE deve essere composto da almeno due membri che mantengono per tutta la durata della loro collaborazione la piena autonomia economica e giuridica. Ciò risulta dalla natura intrinseca di tale strumento di collaborazione, ossia dal fatto che esso non può essere utilizzato come strumento di concentrazione(1). Un GEIE può pertanto presentare offerte da solo, anche nel quadro di programmi che richiedano più partner indipendenti. In tali ipotesi non può essere imposto ai membri di un GEIE di presentare la loro candidatura parallelamente a quella del gruppo.

3.3. La creazione di sinergie

È possibile che la selezione di proposte nel quadro di taluni programmi tenga conto della capacità effettiva dell'azione proposta di creare sinergie tra diverse categorie di partecipanti. I programmi di questo tipo possono richiedere la partecipazione di strutture di cooperazione create ex novo: il GEIE può rappresentare un quadro ideale per la formalizzazione di una siffatta collaborazione (2).

4. Il caso particolare della partecipazione dei GEIE ai programmi di R&S

La partecipazione alle azioni cosiddette «indirette» di R&S (ossia alle azioni realizzate non dal Centro comune di ricerca ma da terzi) si realizza principalmente per il tramite di inviti alla presentazione di proposte. La presente parte della guida è intesa a chiarire come i GEIE possano partecipare a siffatte procedure.

⁽¹⁾ Cfr. gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

⁽²) Il presente capitolo riprende sostanzialmente il contenuto della comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17). Cfr. l'allegato B.

4.1. È possibile costituire un GEIE per eseguire attività di ricerca?

Il GEIE è una struttura che viene spesso utilizzata per partecipare a programmi di R&S. Una parte importante delle attività di ricerca (segnatamente le attività di ricerca precompetitiva, oggetto dei programmi comunitari di R&S) presenta infatti una finalità economica: pertanto nulla osta alla costituzione di GEIE a scopo di attività di ricerca.

4.2. Un GEIE può presentare proposte nel quadro dei programmi comunitari di R&S?

Capacità giuridica del GEIE

Il GEIE possiede la piena capacità giuridica necessaria per poter presentare proposte nel quadro dei programmi di R&S.

Statuto dei membri del GEIE

I programmi comunitari di R&S sono aperti alla partecipazione di tutte le persone fisiche o giuridiche attive nel settore della R&S, purché dotate di personalità giuridica o quanto meno in possesso della capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti e di stare in giudizio. Tutte le categorie di persone considerate nelle decisioni relative ai programmi comunitari di R&S possono riunirsi in seno a un GEIE e presentare proposte nel quadro dei programmi di R&S.

Composizione del GEIE

Le azioni indirette di R&S devono generalmente essere realizzate da almeno due soggetti giuridici, indipendenti tra loro, residenti in due Stati membri diversi. Un GEIE soddisfa tale condizione minima e può pertanto presentare da solo proposte in risposta ai relativi inviti banditi nel quadro di tali programmi. Le condizioni di partecipazione connesse al numero di partecipanti alle azioni indirette di R&S sono tuttavia fissate nel quadro delle modalità di applicazione delle norme di partecipazione e di diffusione. È necessario quindi riferirsi a tali modalità per maggiori informazioni al riguardo.

Il GEIE e i soggetti extracomunitari

I programmi comunitari di R&S prevedono generalmente la partecipazione di residenti in paesi terzi, segnatamente in paesi terzi europei [Svizzera, paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), nuovi Stati indipendenti ecc.]. Contrariamente ai soggetti residenti nei tre paesi dell'EFTA membri del SEE, i quali sono pienamente associati a tali programmi di R&S e, in forza dell'articolo 77 e dell'allegato XXII dell'accordo sul SEE, possono partecipare a GEIE come membri di pieno diritto, i soggetti di altri paesi terzi non possono essere membri a pieno titolo di un GEIE. Nulla osta tuttavia alla presentazione congiunta di una proposta da parte di partner dell'Unione europea costituiti in

GEIE e di partner di paesi terzi che potrebbero eventualmente acquisire lo status di membri associati (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo, articolo 8; cfr. altresì il capitolo III, paragrafo 3.1).

4.3. Quali sono i vantaggi della costituzione di un GEIE nel settore della ricerca?

La forma di cooperazione privilegiata nel settore della ricerca è attualmente la forma contrattuale. Il GEIE, pur mantenendo una certa flessibilità nella sua organizzazione nonché nel suo funzionamento, presenta una stabilità giuridica che lo avvicina a cooperazioni evolute e organizzate nel quadro di vere e proprie società (cfr. capitolo I, paragrafi 2.3 e 2.4).

Ne consegue che, nella negoziazione dei contratti internazionali di ricerca, la posizione di un GEIE è molto più forte di quella di un consorzio basato su una semplice forma contrattuale. Inoltre i rappresentanti del GEIE parlano a una sola voce a nome del complesso dei membri del gruppo, evitando a questi ultimi di agire in ordine sparso.

Sotto il profilo organizzativo, la creazione di un GEIE risulta più semplice in quanto richiede un solo documento giuridico? il contratto di gruppo? mentre la creazione di un «consorzio» si fonda generalmente sulla costituzione di una rete di accordi bilaterali e multilaterali che legano tra loro i suoi membri.

La costituzione di un GEIE rafforza pertanto la coesione tra i membri e permette di conseguenza l'esecuzione ottimale di un progetto di ricerca.

4.4. Quali obiettivi può perseguire la costituzione di un GEIE nel settore della ricerca?

La costituzione di un GEIE può perseguire tre principali obiettivi:

- a) Creazione di una struttura di coordinamento
- Il GEIE può essere costituito come una struttura giuridica incaricata di coordinare le attività di ricerca dei suoi membri.
- b) Creazione di una struttura di gestione
- Il GEIE può essere anche destinato a provvedere alla gestione di un grande impianto scientifico, di una rete di ricercatori o di una banca dati.
- c) Creazione di un centro comune di ricerca
- Il GEIE può essere infine costituito per realizzare un centro comune di ricerca, dotato di personale proprio (assunto dal GEIE o distaccato dai membri), che svolgerà un'attività di ricerca ben determinata, non più condotta esclusivamente nei centri di ricerca dei membri.

5. Il GEIE e la cooperazione regionale

Il GEIE si presenta come un quadro giuridico perfettamente idoneo alla realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e alla conseguente partecipazione alle azioni della politica regionale comunitaria. Uno dei vantaggi del GEIE rispetto ad altre forme di cooperazione sta nella sua capacità di realizzare una partnership pubblica/privata, ossia ad associare gli operatori politici, economici e sociali dello sviluppo regionale, compresi gli enti locali (regioni, comuni ecc.), le Camere di commercio e le agenzie di sviluppo. Il GEIE può essere utilizzato per la realizzazione di progetti pilota limitati nel tempo, ma permette altresì di perpetuare la collaborazione, garantendo un'organizzazione stabile e una flessibilità operativa. Vengono presentati qui di seguito alcuni esempi che illustrano le potenzialità del GEIE nel quadro della cooperazione regionale.

5.1. Esempi

GEIE Eurorégion

Cinque enti territoriali, ossia la regione di Bruxelles-Capitale, il Kent, il Nord-Pas-de-Calais, le Fiandre e la Vallonia, hanno costituito a Bruxelles un GEIE con l'obiettivo di migliorare la cooperazione nel settore dello sviluppo economico, della ricerca e sviluppo, del trasferimento di tecnologie, dell'ambiente e del turismo.

Il GEIE è organizzato in cinque gruppi di lavoro, ciascuno dei quali è presieduto da una regione diversa. I gruppi sono specializzati nei seguenti settori: strategia di sviluppo economico, assetto del territorio e politica urbana, ambiente, scambio di personale e comunicazioni.

Il GEIE Eurorégion ha ottenuto importanti risultati quali l'adozione di una carta dell'ambiente sottoscritta dai responsabili politici delle regioni, la realizzazione di una banca dati informatizzata nel settore dei nuovi materiali e delle loro applicazioni, l'organizzazione di una esposizione itinerante sul tema dell'ambiente ecc.

GEIE Sud-Mont Blanc

Una società italiana di impianti di risalita e un comune francese hanno costituito un GEIE incaricato di provvedere alla gestione in comune di un comprensorio sciistico transnazionale nelle Alpi. Le attività del GEIE comprendono la realizzazione di servizi comuni (quali abbonamenti agli impianti di risalita validi nelle due zone, la manutenzione delle piste di collegamento, la gestione in comune della segnaletica ecc.), una politica comune dell'ambiente e una strategia comune di promozione (realizzazione in comune di una carta turistica e di una videocassetta di presentazione).

GEIE Eurodéveloppement

Si tratta di un GEIE, con sede a Bruxelles, che riunisce società finanziarie a livello regionale di diversi Stati membri. Il capitale di tali società è detenuto da enti pubblici locali e, nella maggior parte dei casi, con una quota in minoranza, anche da enti del settore privato (banche, associazioni di imprenditori).

Gli obiettivi che tale GEIE persegue sono quelli di favorire la creazione di imprese, di creare una rete di scambi e di collaborazione tra le imprese e le regioni, nonché di prestare servizi in comune (in particolare servizi finanziari, quali il finanziamento di progetti in comune).



Capitolo VI

La sede del GEIE: un passaporto europeo

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, la sede «deve essere situata nella Comunità». La vocazione europea del GEIE si manifesta anche con l'ubicazione della sua sede all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 12 va letto alla luce dell'articolo 77 e dell'allegato XXII dell'accordo sullo Spazio economico europeo volto a recepire il regolamento sul GEIE nell'ordinamento giuridico della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein.

1. Dove può aver sede un GEIE?

La sede deve essere fissata nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale oppure nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale. In quest'ultima ipotesi, la sede deve corrispondere a un luogo in cui il GEIE svolge un'attività reale.

La possibilità di fissare la sede del gruppo nei locali di una delle imprese che lo costituiscono permette in generale notevoli economie ed è particolarmente apprezzata dalle PMI, tanto più che la sede del GEIE non deve corrispondere obbligatoriamente al luogo in cui esso esercita la sua attività principale. Questa può essere localizzata in un altro Stato membro del SEE o anche al di fuori di questo.

La sede del gruppo deve figurare nel contratto e deve essere indicata nella corrispondenza, negli ordinativi e negli analoghi documenti redatti dal gruppo.

2. La possibilità di trasferimento

La facoltà posseduta da un gruppo che ha fissato la sua sede in uno Stato del SEE di trasferire tale sede costituisce una delle più importanti prerogative di un GEIE. Tale trasferimento può avvenire non soltanto all'interno di un medesimo Stato ma anche da un paese all'altro senza che questo comporti lo scioglimento del gruppo né la sua ricostituzione nello Stato in cui esso ha la nuova sede.

Il carattere europeo del gruppo ha conferito alla mobilità del GEIE una peculiarità unica: il GEIE è il primo soggetto in Europa che possa trasferire la sede da un paese a un altro senza che sia necessario procedere al suo scioglimento e alla successiva ricostituzione, con un notevole risparmio di denaro ma anche di tempo per gli operatori economici che possono così sottrarsi alle gravose procedure che ciò implicherebbe.

Di tale possibilità hanno già usufruito diversi GEIE in attività.

2.1. Procedura di trasferimento

Allorché il trasferimento della sede avviene all'interno di uno stesso Stato senza che ciò comporti un cambiamento della legge applicabile, la decisione è adottata alle condizioni previste dal contratto di gruppo.

Per contro, qualsiasi trasferimento di sede comportante modificazione della legge applicabile deve essere eseguito nel rispetto di una procedura fissata dal regolamento.

Va precisato che tale procedura deve essere applicata non soltanto allorché un GEIE trasferisce la sua sede da uno Stato membro ad un altro, ma anche allorché il trasferimento avviene tra unità territoriali di uno stesso Stato membro se queste hanno norme differenti (è il caso, ad esempio, di un trasferimento dal Galles alla Scozia).

La procedura è la seguente:

- 1) un progetto di trasferimento deve essere redatto e formare successivamente oggetto di deposito presso il registro nazionale competente e di pubblicazione sul bollettino nazionale designato;
- 2) due mesi dopo tale pubblicazione, i membri del gruppo, all'unanimità, possono adottare la decisione del trasferimento. Questa prende effetto alla data in cui il gruppo è iscritto nel registro della nuova sede. L'iscrizione può effettuarsi soltanto se è comprovata la pubblicazione del progetto di trasferimento della sede:
- 3) una volta iscritto il gruppo nel registro della nuova sede, si può procedere alla cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente;
- 4) la pubblicazione della nuova iscrizione del gruppo rende la nuova sede opponibile ai terzi. Tuttavia, finché la pubblicazione della cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente non è stata effettuata, i terzi possono continuare a valersi della vecchia sede, a meno che il gruppo non dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

3. La libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

Va infine precisato che il GEIE gode della libertà di prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento essendo equiparato, a questo riguardo, a una società ai sensi dell'articolo 58 del trattato.

Il GEIE può essere direttamente presente in più Stati membri, creandovi dipendenze secondarie. La creazione di ogni dipendenza in uno Stato diverso da quello della sede del gruppo deve fare oggetto di un'iscrizione in tale Stato(1). Tuttavia il GEIE, che per definizione lavora in stretta relazione con i suoi membri e nella pratica ne utilizza spesso gli strumenti di produzione, può far ricorso per talune delle sue attività alle dipendenze dei suoi membri presenti in Stati diversi. Il gruppo non è pertanto tenuto obbligatoriamente a iscrivervi esso stesso delle dipendenze secondarie.

Il turismo si europeizza grazie ai GEIE

Eurovillage — GEIE

Dieci operatori del turismo familiare e sociale in Europa, imprese del settore sociale, associazioni e cooperative hanno costituito un GEIE al fine di promuovere una catena internazionale di villaggi vacanze.

L'organizzazione in comune dei servizi e delle attività del tempo libero è prevista nell'intento di favorire l'incontro, gli scambi e la conoscenza di altre culture e di contribuire a realizzare l'Europa dei giovani e delle famiglie. Il gruppo ambisce a promuovere le idee e la cultura dell'Europa in una prospettiva sociale attraverso una rete di villaggi vacanze ubicati in vari paesi.

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2137/85.



Capitolo VII

Organizzazione interna del GEIE

La libertà è la chiave di volta dell'organizzazione interna del gruppo. Alcune norme cogenti del regolamento garantiscono tuttavia un'organizzazione minima all'interno di ogni gruppo, assicurandogli un'autonomia operativa nonché una certa disciplina interna.

È nell'organizzazione interna che il GEIE presenta le maggiori affinità con una società in quanto deve obbligatoriamente comprendere almeno due organi: i membri che agiscono collegialmente, da una parte, e l'amministratore o gli amministratori, dall'altra.

I membri sono comunque liberi di prevedere altri organi, quali un collegio sindacale o comitati investiti di una funzione tecnica.

1. Gli organi obbligatori

1.1. La collegialità dei membri

La collegialità dei membri, ossia il complesso di tutti i membri di un GEIE, costituisce l'organo sovrano del GEIE. Come affermato nell'articolo 16 del regolamento «i membri del gruppo, che agiscono come organo, possono prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo». Tale disposizione evidenzia l'importanza del ruolo dei membri all'interno di qualsiasi gruppo, il quale si avvicina sotto questo profilo a una società di persone.

1.1.1. I poteri della collegialità dei membri

In generale, la collegialità dei membri è l'organo che adotta le decisioni contenenti gli orientamenti dell'attività del GEIE destinati ad essere successivamente attuati dall'organo amministrativo.

1.1.2. La consultazione della collegialità dei membri

La scelta delle modalità di consultazione della collegialità dei membri è rimessa interamente ai membri, i quali possono adattare tali modalità alle loro specifiche esigenze mediante una stesura dettagliata del contratto di gruppo.

Chi può chiedere la riunione della collegialità dei membri?

I membri sono riuniti o consultati su iniziativa di un membro oppure di un amministratore.

Quale forma deve assumere la convocazione della riunione?

Non esiste una forma prestabilita. Sono possibili varie modalità, quali una lettera, un fax o un telex, eventualmente contenenti, se i membri lo desiderano, l'ordine del giorno della riunione.

Quale forma ha la consultazione?

Non esiste una forma prestabilita per la consultazione, la quale può pertanto avvenire sotto forma di una riunione fisica dei membri, ma anche sotto forma di riunione telefonica, di teleconferenza ecc. Tale possibilità risulta particolarmente gradita ai membri che non risiedono nelle vicinanze del luogo prescelto per le riunioni e che dispongono pertanto del diritto di partecipare a distanza alla riunione.

I membri hanno il diritto di farsi rappresentare?

Salvo diversa disposizione del contratto, i membri sono liberi di conferire il loro diritto di voto a un mandatario, come ad esempio un altro membro del gruppo.

Quanti voti ha a disposizione ciascun membro?

La determinazione dei voti di ciascun membro è interamente rimessa alla volontà dei membri, espressa nel contratto, con la sola limitazione che nessuno di essi può disporre della maggioranza dei voti. Ciò turberebbe infatti l'equilibrio che, in linea di principio, dovrebbe regnare all'interno di un GEIE. Tale ricerca di equilibrio è testimoniata anche dal fatto che in difetto di pattuizioni contrattuali prevale la norma dell'uguaglianza.

In quali condizioni di numero legale e di maggioranza sono prese le decisioni?

In mancanza di disposizioni contrattuali, le decisioni della collegialità dei membri devono essere adottate all'unanimità. La norma dell'unanimità vincola tuttavia fortemente i membri e può portare a situazioni di paralisi delle attività del gruppo. Èconsigliabile pertanto non abusare di tale norma, riservandola alle decisioni più importanti per la vita del gruppo, come quelle concernenti

l'ammissione dei nuovi membri in seno al gruppo(1), che già lo stesso regolamento prevede debbano essere adottate all'unanimità.

Quali decisioni devono essere obbligatoriamente adottate all'unanimità?(2)

In forza del regolamento, i membri decidono esclusivamente all'unanimità di:

- a) modificare l'oggetto del gruppo,
- b) modificare il numero di voti attribuito a ciascuno di essi,
- c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni,
- d) prorogare la durata del gruppo se questa era stata fissata,
- e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo,
- f) trasferire la sede del gruppo allorché il trasferimento comporta un cambiamento della legge applicabile al gruppo,
- g) ammettere nuovi membri,
- h) autorizzare uno di essi a cedere a un altro membro o a un terzo la propria partecipazione nel gruppo o una frazione di questa.

1.1.3. Assemblea generale annuale

I membri hanno la facoltà di prevedere la convocazione di almeno un'assemblea generale all'anno per l'adozione delle decisioni più importanti per la vita del gruppo. Nella pratica tale opzione è spesso utilizzata e costituisce l'occasione per gli amministratori per sottoporre all'approvazione dei membri i conti annuali allorché il gruppo ne prevede la redazione.

1.2. L'amministrazione

L'organo amministrativo è l'organo operativo del GEIE, incaricato della sua gestione sulla base degli orientamenti stabiliti dalla collegialità dei membri.

1.2.1. Composizione dell'organo amministrativo

Il gruppo può essere gestito da uno o più amministratori, nominati nel contratto di gruppo o con decisione dei membri.

Chi può essere nominato amministratore?

Ai membri del gruppo è lasciata ampia libertà nella scelta degli amministratori. Questi possono essere scelti tra i membri ma possono anche essere estranei al gruppo e persino risiedere in Stati non membri dell'Unione europea o del SEE.

⁽¹⁾ Cfr. capitolo III, punto 3.1.

⁽²) Cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo, articolo 16.

Il regolamento consente anche il conferimento dell'amministrazione a una persona giuridica, purché designi uno o più rappresentanti, persone fisiche. Tale possibilità è stata esplicitamente prevista in Spagna, Italia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

Chi non può essere nominato amministratore?

Non possono essere amministratori di un gruppo le persone che, in virtù della legge che è loro applicabile o della legge interna dello Stato in cui ha sede il gruppo o in seguito a una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro, non hanno il diritto:

- a) di far parte dell'organo di amministrazione di una società,
- b) di amministrare un'impresa,
- c) di agire in qualità di amministratori di un GEIE.

1.2.2. I poteri degli amministratori

Gli amministratori possono effettuare tutti gli atti necessari o utili al conseguimento dell'oggetto del gruppo. Il GEIE è impegnato nei confronti dei terzi da qualsiasi atto eseguito dagli amministratori allorché questi agiscono a nome del gruppo.

Ad esempio gli amministratori possono stipulare validamente contratti a nome del gruppo senza che siano necessari l'accordo o la firma dei membri (1).

a) Atti che rientrano nell'oggetto del gruppo

I membri o il contratto del GEIE possono prevedere limitazioni ai poteri concessi agli amministratori di effettuare tutti gli atti che rientrano nell'oggetto del gruppo. Tali limitazioni non sono tuttavia opponibili ai terzi: l'atto compiuto a nome del gruppo e in violazione di tali limitazioni impegna il GEIE nei confronti dei terzi. L'amministratore che lo ha eseguito è tuttavia responsabile verso il gruppo.

Tale responsabilità discende dalla violazione del rapporto contrattuale stipulato tra il gruppo e l'amministratore e deve essere distinta dalla responsabilità per i debiti del gruppo che incombe all'insieme dei membri del gruppo. Le conseguenze della responsabilità degli amministratori sono determinate dalla legge dello Stato in cui il gruppo ha sede.

⁽¹) Cír. l'allegato B: comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17).

b) Atti che non rientrano nell'oggetto del gruppo

Gli atti compiuti dagli amministratori a nome del gruppo impegnano quest'ultimo nei confronti dei terzi anche se non rientrano nell'oggetto del gruppo. In tal caso tuttavia se il gruppo dimostra che il terzo sapeva che l'atto superava i limiti dell'oggetto del GEIE o se non poteva ragionevolmente ignorarlo, non è impegnato da tale atto. Nella pratica si tratta di una prova particolarmente difficile da presentare.

Esempio: Un amministratore effettua una donazione di beni appartenenti al GEIE allo scopo di ottenere vantaggi personali.

Il GEIE dovrà provare:

- 1) che l'amministratore ha agito non per realizzare l'oggetto sociale, bensì per soddisfare un interesse personale o comunque diverso dall'interesse del GEIE;
- 2) che il beneficiario della donazione (ossia il terzo):
 - · era a conoscenza che l'atto non aveva alcun rapporto con il conseguimento dell'oggetto del GEIE,

oppure

non poteva ragionevolmente ignorarlo.

L'amministratore che ha compiuto un atto che trascende l'oggetto del gruppo è sempre responsabile verso il GEIE. Le conseguenze di tale responsabilità sono determinate dalla legge dello Stato in cui il gruppo ha sede.

1.2.3. Limitazione dei poteri degli amministratori

L'unica limitazione ai poteri degli amministratori sempre opponibile ai terzi sta nell'obbligo imposto loro di agire e quindi di firmare congiuntamente la totalità degli atti, oppure una parte di essi specificati in tal caso nel contratto. Il contratto di gruppo può prevedere infatti che questo sia validamente impegnato solo da due o più amministratori operanti congiuntamente (cfr. capitolo II, punto 4, esempio di contratto costitutivo, articolo 18).

Tale clausola è opponibile ai terzi esclusivamente se oggetto di deposito presso il registro in cui è iscritto il GEIE [Registro mercantil per la Spagna, Companies Registration Office per l'Irlanda ecc.(1)] e di pubblicazione nell'appropriato bollettino dello Stato membro in cui ha sede il GEIE [Bundesanzeiger per la Germania, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'Italia ecc.(2)].

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco di tali registri nell'allegato D.

⁽²⁾ Cfr. l'elenco di tali bollettini nell'allegato E.

1.3. Revoca degli amministratori

La revoca degli amministratori è decisa all'unanimità dai membri salva diversa disposizione del contratto di gruppo.

2. Organi facoltativi

Poiché la semplicità è una delle caratteristiche più apprezzate del GEIE, i gruppi non hanno generalmente interesse ad appesantire la loro struttura prevedendo ulteriori organi. In alcuni casi sono stati tuttavia costituiti consigli di sorveglianza investiti di una funzione di controllo ed è stata prevista la figura del presidente del GEIE. Le funzioni di presidente non hanno alcun valore nei confronti dei terzi salvo che il contratto non stabilisca che esse coincidono con quelle di amministratore ai sensi del regolamento.

È tuttavia relativamente frequente la presenza all'interno dei GEIE di comitati preposti ad esplicare funzioni tecniche (ad esempio di controllo della qualità, di commercializzazione e di documentazione, di pubbliche relazioni ecc.). Siffatti comitati tecnici possono altresì esistere informalmente in seno a un GEIE sotto forma di gruppi di lavoro.

3. Il personale

Il GEIE può disporre di personale proprio oppure utilizzare personale distaccato dei suoi membri. Quest'ultima è l'opzione generalmente preferita dai GEIE. Sul campione della banca dati REGIE(¹), il 61,8% dei GEIE non dispone di personale proprio, il 26,3% occupa da uno a tre dipendenti, il 5,9% occupa da quattro a dieci dipendenti, mentre soltanto il 6% ha più di dieci dipendenti. Per quanto riguarda il personale distaccato, il 40,1% dei GEIE non vi fa ricorso, il 30,9% si avvale di uno o al massimo di tre lavoratori dipendenti distaccati, il 13,8% ne utilizza da quattro a dieci e il 15,2% ne ha più di dieci (cfr. le tavole 6 e 7).

Per quanto concerne il personale alle dirette dipendenze del GEIE, il regolamento ha fissato un massimale: ai sensi dell'articolo 3.2, lettera c), un gruppo europeo non può contare più di cinquecento lavoratori salariati. I lavoratori distaccati dalle imprese membri del gruppo non rientrano nel calcolo di detto massimale.

Il complesso degli aspetti sociali, quali il diritto del lavoro, applicabili ai membri del personale del gruppo nonché il loro statuto in materia di sicurezza sociale sono disciplinati in linea di principio dalla legge dello Stato in

⁽¹⁾ Cfr. capitolo XI.

cui il lavoratore dipendente esercita la propria attività per conto del gruppo (1).

Un GEIE per l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente

LIOR — EEIG

Un GEIE è stato costituito da un gruppo di dieci PMI, da un gruppo universitario di ricerca e da associazioni di sei diversi Stati membri, accomunati dall'attivo impegno nella promozione dell'efficienza energetica e della tutela dell'ambiente.

Il loro obiettivo comune, nel quadro del GEIE, consiste nel raccogliere, selezionare, elaborare, promuovere e divulgare informazioni scientifiche e generali in materia di sviluppo ambientale, di tecnologie di risparmio energetico e di fonti energetiche rinnovabili, in maniera conviviale, in particolare attraverso sistemi multimediali.

⁽¹) Cfr. il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio in materia di unicità ed esclusività della legislazione applicabile e delle relative eccezioni. Per quanto riguarda il regime dei lavoratori distaccati, cfr. la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).



Finanziamento del GEIE

1. Fondo patrimoniale iniziale

Il regolamento relativo al GEIE non contiene norme specifiche che impongano la formazione di un fondo patrimoniale minimo né che stabiliscano un importo massimo per il capitale. Tale flessibilità finanziaria è importante per le imprese, in particolare per le PMI. Essa facilita la formazione di un quadro di cooperazione soprattutto nei casi in cui le future attività del gruppo non richiedono un capitale consistente.

Poiché ai sensi dell'articolo 24.1 del regolamento i membri rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti e delle altre obbligazioni del GEIE, il gruppo può contare in una certa misura sulla solvibilità dei suoi membri e può funzionare anche in assenza di un patrimonio. Nel caso tuttavia in cui il gruppo necessiti di maggiori fondi o i suoi membri preferiscano tracciare una linea di demarcazione tra i debiti del GEIE e la propria responsabilità è consigliabile la formazione di un patrimonio del gruppo(¹).

2. Metodi di finanziamento dei costi di gestione

I membri sono liberi di stabilire nel contratto le modalità dei loro conferimenti. Può trattarsi di conferimenti di danaro, in natura o immateriali (ad esempio la fornitura di brevetti e licenze, oppure la messa a disposizione di personale amministrativo, di uffici o di know how). Per finanziare il gruppo è possibile anche ricorrere a prestiti ottenuti da istituti bancari o da altre istituzioni finanziarie private. L'articolo 23 del regolamento fa tuttavia divieto al gruppo di ricorrere al pubblico risparmio.

I GEIE che hanno compilato il questionario REGIE(2) hanno permesso di ottenere un'ampia panoramica delle opzioni di finanziamento prescelte. Secondo i dati di REGIE, la maggior parte dei GEIE (59,7%) finanzia le proprie attività versando quote annuali, mentre il 17,5% dei GEIE si avvale della

⁽¹) Cfr. capitolo IV, paragrafo 4; cfr. anche l'allegato B: comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17).

⁽²⁾ Cfr. capitolo XI.

formazione di un patrimonio e il 9,4% utilizza i conti correnti dei membri. Infine il 13,4% ricorre ad altre fonti di finanziamento (cfr. il capitolo XI e la tavola 7).

- Se il GEIE è utilizzato quale struttura per il coordinamento di alcune delle attività dei suoi membri, ai fini della copertura dei costi di gestione viene preferito il ricorso a contributi regolari anziché alla formazione di un patrimonio del gruppo. Ciò si riscontra soprattutto nel settore bancario e della consulenza, in cui i GEIE sono costituiti per gestire in comune il marketing o clienti internazionali.
- In particolare i GEIE attivi nel settore dei servizi hanno tendenza a finanziare le proprie attività chiedendo un *compenso per i servizi resi* dal gruppo ai membri. Numerosi gruppi costituiti tra società legali adottano tale approccio e i GEIE costituiti nel settore del commercio al dettaglio e della produzione sembrano considerarlo un appropriato metodo di finanziamento.
- Alla formazione di un patrimonio viene fatto ricorso in un numero limitato di
 casi. Tale metodo di finanziamento è utilizzato principalmente dai GEIE
 costituiti per realizzare opere pubbliche o grandi progetti a vantaggio di tutti
 i membri. Capitali a lungo termine sono stati anche costituiti per strutture
 permanenti nel campo delle compravendite internazionali.
- L'opzione di costituire un conto corrente o di risparmio da parte di tutti i membri è utilizzata dai GEIE attivi nel settore della consulenza, nonché della ricerca e sviluppo, e dai GEIE costituiti tra enti regionali o locali.
- Alcuni GEIE sono *finanziati sulla base di un progetto*. Tale finanziamento proviene dai membri ma anche da amministrazioni pubbliche nazionali, regionali o locali e da istituzioni comunitarie (commesse, fondi regionali, programmi comunitari di R&S ecc.).
- Vengono inoltre segnalati esempi di *finanziamento tramite vendite o fornitu-*ra di servizi a terzi. In tal modo i costi di gestione del GEIE sono coperti con
 i proventi della normale attività commerciale (peraltro questo è quanto
 dovrebbe accadere di norma). Qualsiasi profitto ricavato da tale attività,
 come pure qualsiasi eventuale perdita, dovrebbe essere considerato? quanto
 meno per motivi fiscali? come ridistribuito ai membri del GEIE(1).

Un numero considerevole di GEIE ha fatto ricorso per il finanziamento delle proprie attività a una *combinazione* delle forme sopracitate. I conferimenti *in natura* sono rari: un esempio è costituito da un GEIE nel settore dei trasporti ferroviari in Spagna al quale i membri hanno conferito vagoni. I membri di diversi GEIE conferiscono anche *know how* fornendo al GEIE risorse umane.

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 40 del regolamento.

Nella maggior parte dei casi si tratta di personale che svolge (a tempo parziale) mansioni di segreteria o di ricercatori.

3. Accesso a finanziamenti esterni

È possibile tuttavia che un GEIE aspiri ad espletare nuove attività, necessitanti investimenti molto superiori alle sue capacità finanziarie. In tal caso il GEIE dovrebbe rivolgersi a un istituto bancario o a un'altra istituzione finanziaria per ottenere i mezzi finanziari necessari. Ovviamente i GEIE, come qualsiasi altro soggetto, devono comprovare la propria solvibilità e solidità finanziaria.

3.5. Richiesta di garai kie

La richiesta di un credito da parte di un GEIE dovrebbe essere trattata come qualsiasi altra domanda presentata da una forma giuridica comparabile caratterizzata da responsabilità illimitata e solidale dei suoi membri (¹). Il patrimonio personale di ciascun membro costituisce infatti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, una garanzia innegabile per i creditori, comprese le banche e le altre istituzioni finanziarie. La richiesta di garanzie personali ai membri dei GEIE risulterebbe pertanto superflua, considerato che i membri sono già responsabili con il loro intero patrimonio (²).

3.2. Negoziazioni

La capacità giuridica del GEIE consente ai suoi amministratori di negoziare per conto di tutti i membri. In confronto alle joint venture senza capacità giuridica, il GEIE presenta una posizione negoziale più forte. I singoli membri non sono obbligati a negoziare direttamente con le istituzioni finanziarie bensì sono rappresentati dagli amministratori del gruppo.

4. Profitti e perdite

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per sé stesso. Dall'esercizio di un'attività possono tuttavia essere ricavati utili. Va chiarito che a un GEIE non è fatto divieto di trarre profitti dalla sua attività economica con i terzi purché il conseguimento di profitti non costituisca uno scopo in sé. Come menzionato al precedente

⁽¹) Cír. l'allegato B: comunicazione della Commissione relativa a la partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17).

⁽²⁾ Cfr. capitolo IV, paragrafo 4.

paragrafo 2, i GEIE possono addirittura finanziare le proprie attività con i profitti conseguiti.

Nel caso in cui vengano determinati risultati economici (siano essi positivi o negativi), questi saranno ripartiti nella proporzione prevista nel contratto. In difetto di pattuizioni contrattuali, essi saranno ripartiti in parti uguali e soggetti ad imposta tramite imposizione a carico dei singoli membri (la disciplina tributaria del GEIE è trattata nel capitolo IX).

4.1. Costituzione di riserve

Il problema della possibilità di accantonare una parte dei profitti di un GEIE per future attività ha dato adito a una certa confusione. Ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 40, i profitti risultanti dalle attività del gruppo sono automaticamente considerati come profitti dei membri. Con riferimento alle riserve, è opportuno operare la distinzione di cui in appresso.

- 1. La creazione di un «accantonamento» significa che una parte dei profitti *al lordo d'imposta* sono destinati alla copertura di una passività specifica futura. L'importo accantonato dovrebbe essere quantificabile e riferito all'anno in cui la perdita specifica è prevista. Ad esempio un gruppo che debba pagare un'indennità di licenziamento a un lavoratore dipendente che verrà licenziato nell'esercizio finanziario successivo può avere interesse a costituire un accantonamento a copertura di tale passività futura. Tale specifico accantonamento può essere legittimamente detratto dai profitti a fini tributari nella misura in cui le autorità fiscali degli Stati membri consentono a figure giuridiche assimilabili al GEIE, in particolare alle società di persone, di dedurre tali accantonamenti.
- 2. La costituzione di «riserve» consiste per contro nella decisione finanziaria dei membri di attribuire al capitale del gruppo i loro profitti *al netto di imposta*. Si tratta di un metodo di finanziamento assolutamente compatibile con il principio della trasparenza fiscale contenuto nel regolamento, in quanto i profitti sono assoggettati a imposta tramite imposizione a carico dei singoli membri e successivamente riattribuiti al GEIE (cfr. il capitolo IX per ulteriori informazioni in materia tributaria).

5. L'iniziativa JEV, «Joint European Venture»

Va precisato innanzitutto che il fatto di costituire un GEIE non dà diritto, in quanto tale, a percepire aiuti finanziari pubblici.

Dal 1998 esiste tuttavia uno strumento finanziario comunitario per il quale il GEIE può costituire un supporto giuridico adeguato.

L'iniziativa JEV consiste infatti nell'incoraggiare la creazione di «joint ventures» transnazionali con un contributo finanziario dell'Unione europea, limitato a 100 000 euro per progetto. Il contributo non viene attribuito automaticamente e dipende dalla qualità dei progetti proposti.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa JEV, «Joint European Venture», cfr. allegato G.



Disciplina tributaria del GEIE

1. Chi è il soggetto d'imposta ai fini della tassazione dei profitti: i membri o il GEIE?

L'articolo 40 del regolamento relativo al GEIE stabilisce che i profitti o le perdite risultanti dalle attività di un gruppo sono soggetti ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri. Inoltre il quattordicesimo considerando del regolamento sancisce l'applicazione del diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali.

Ciò significa che ai fini dell'imponibilità dei profitti o delle perdite il GEIE subisce un trattamento analogo a quello delle società di persone: i risultati economici sono ripartiti tra i membri per ciascun esercizio fiscale e inclusi nel reddito imponibile di questi. Pertanto, per i membri che hanno la forma di società, i profitti saranno inclusi nel calcolo del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mentre, per gli altri membri, saranno inclusi nel calcolo del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il GEIE di per sé non è assoggettabile ad alcuna imposta sui profitti o sulle perdite.

Questo esclude la possibilità di una doppia imposizione dei profitti, una prima volta a livello del GEIE e una seconda a livello dei singoli membri.

2. Quali norme sono previste per le altre imposte come l'IVA o le imposte sul patrimonio?

Il GEIE è normalmente assoggettabile a tutte le imposte diverse da quelle sul reddito realizzato, come qualsiasi altro istituto. Èil caso ad esempio dell'IVA e, laddove esistono, di imposte quali le imposte professionali e sul patrimonio e l'imposta di bollo. Ulteriori informazioni sull'IVA sono fornite in appresso (punto 4).

In sede di adozione da parte degli Stati membri delle misure nazionali intese a consentire l'iscrizione dei GEIE sul proprio territorio, sono state tuttavia spesso specificate le disposizioni in materia tributaria ad essi applicabili: per ulteriori informazioni si rinvia all'allegato C. Ad esempio nel caso dell'imposta di bollo cui sono soggette le imprese con un fondo patrimoniale iniziale, la maggior parte degli Stati membri che prevedono tale imposta ne ha espressamente esentato i GEIE. In alcuni paesi tuttavia tale imposta resta applicabile. L'esatta disciplina nel paese in cui il GEIE è residente dovrebbe essere verificata rivolgendosi alle autorità fiscali nazionali.

3. In quale paese i membri o il GEIE sono assoggettabili ad imposta?

Il GEIE è assoggettabile ad imposta (cfr. precedente punto 2) nel paese in cui è residente, ossia nel paese in cui ha la sede legale.

Il problema dell'imponibilità dei profitti o delle perdite ripartiti tra i membri (cfr. precedente punto 1) è tuttavia più complesso. Ad esempio se un membro è residente nel paese A mentre il GEIE è residente nel paese B, la quota spettante al membro dei profitti del GEIE va tassata nel paese A oppure in quello B?

Secondo i principi della tassazione internazionale (convenzione OCSE contro le doppie imposizioni) il membro (impresa o persona) è in linea di principio assoggettabile a imposta nel paese di residenza salvo che il reddito in questione non sia connesso a una «stabile organizzazione» in un altro paese.

Esistono tuttavia più di un centinaio di relazioni bilaterali tra gli Stati membri dell'UE e non tutte sono opportunamente disciplinate da trattati in materia di doppia imposizione. Per di più la definizione esatta di «stabile organizzazione» varia in tali trattati. La situazione è ulteriormente complicata dall'esistenza di interpretazioni differenti sugli effetti dell'articolo 40 del regolamento relativo al GEIE nei diversi paesi.

Poiché la grande maggioranza dei GEIE è costituita da membri di più di due paesi, è evidente che tali diverse interpretazioni possono contraddirsi a vicenda. Inoltre se i profitti spettanti a un membro non sono imponibili nel suo paese di residenza, non saranno normalmente applicabili specifiche detrazioni ed esenzioni fiscali nazionali. Risultano analogamente escluse eventuali compensazioni per le perdite.

La soluzione migliore consisterebbe nell'assoggettare a imposta sempre nel paese di residenza del membro la quota dei profitti e delle perdite del GEIE spettantegli. Si tratta di una logica conclusione, in linea con il principio contenuto nell'articolo 40 secondo il quale i profitti o le perdite delle attività del gruppo sono soggetti ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri e non del GEIE. Tale soluzione permetterebbe di evitare le difficoltà sopradescritte e, se applicata coerentemente da tutti gli Stati membri, escluderebbe le anomalie derivanti da interpretazioni diverse e comportanti un trattamento fiscale differente dei membri di uno stesso GEIE.

Di norma nella pratica il trattamento fiscale dei risultati economici è notevolmente semplificato dal fatto che lo scopo principale di un GEIE non può consistere nella realizzazione di profitti per sé stesso, cosicché questi sono generalmente di entità ridotta o trascurabile.

4. Il GEIE è soggetto a IVA?

Ai sensi della sesta direttiva sull'IVA, si considera soggetto passivo ai fini dell'IVA chiunque eserciti un'attività economica. Non è necessario che siano conseguiti utili mentre devono essere prese in considerazione le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi).

È importante innanzitutto distinguere tra due diversi principi dell'IVA:

- alcune operazioni non sono soggette a IVA, come i contributi annuali al bilancio generale a copertura dei costi di gestione del GEIE (vedi oltre) o i conferimenti al capitale del gruppo; il fatto che tali operazioni non siano soggette a IVA non significa che ne siano esentate: semplicemente esulano dal campo di applicazione dell'IVA;
- alcune attività sono esenti da IVA. Si tratta di attività normalmente considerate soggette a IVA ma espressamente esentate per speciali motivi. Le attività esenti rientrano in specifiche categorie esaustivamente illustrate nella sesta direttiva sull'IVA.

Se le attività di un GEIE *non* sono esenti da IVA è opportuno distinguere le operazioni tra il GEIE e i terzi dalle operazioni tra il GEIE e i suoi membri.

Operazioni tra un GEIE e i terzi

In generale le condizioni per l'assoggettamento all'IVA si verificano nel caso delle operazioni tra il GEIE e i terzi. Un GEIE è pertanto soggetto a IVA per quanto concerne tali operazioni. Ciò significa che esso deve fatturare l'IVA sui beni ceduti e sui servizi prestati e che può detrarre o recuperare l'IVA pagata per i suoi acquisti.

Operazioni tra un GEIE e i suoi membri

Ci si può inoltre chiedere se nel caso di un GEIE si configuri un'esenzione da IVA per i servizi tra gruppi di persone che esercitano un'attività esente(1). L'esenzione di cui all'articolo 13.A.1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE

⁽¹) Ai sensi dell'articolo 13.A.1, lettera i), della sesta direttiva sull'IVA, gli Stati membri esonerano «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza».

del Consiglio è applicabile ai GEIE purché siano soddisfatte le condizioni per l'esenzione:

- tutti i membri del GEIE esercitano attività esenti da IVA o non comprese nel suo campo di applicazione;
- i servizi prestati dal GEIE sono direttamente necessari all'esercizio delle attività esenti o non comprese nel suo campo di applicazione;
- il pagamento dei servizi resi ai membri è l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante.

Alcuni Stati membri consentono ai GEIE di mantenere l'esenzione anche qualora prestino servizi a non membri (normalmente soggetti a imposta) fino a una determinata percentuale (50% nel caso della Francia).

5. Come ottenere maggiori informazioni in materia tributaria?

Ulteriori informazioni sulla disciplina tributaria del GEIE dovrebbero essere richieste alle autorità fiscali nazionali. È importante che la verifica di tale disciplina presso le autorità fiscali nazionali venga effettuata *prima* della costituzione di un GEIE.

Il GEIE e le regole della concorrenza nell'UE

La Commissione considera con favore la cooperazione tra imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, perché le mette in grado di operare con maggiore razionalità e di accrescere la loro produttività e competitività in un mercato più ampio. Le norme comunitarie in materia di concorrenza sono dirette a mantenere e a sviluppare un'efficiente concorrenza nell'Unione europea. Tali norme si applicano agli accordi di cooperazione che influenzano considerevolmente la situazione di mercato.

Un GEIE è soggetto a tali norme come qualsiasi accordo tra imprese. Non si può escludere che alcuni GEIE, che riuniscono imprese occupanti una parte dominante di un mercato o di un settore industriale, possano essere utilizzati direttamente o indirettamente a danno della concorrenza. Si dovrà pertanto esaminare se un GEIE è davvero destinato a operare sul mercato e in quale misura i partner possano influenzare la concorrenza comunitaria tramite un GEIE. Vengono esaminati qui di seguito due strumenti di politica della concorrenza: l'articolo 85 del trattato e il regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione (¹).

1. II GEIE come joint venture

Le joint venture sono imprese controllate congiuntamente da due o più imprese. Nella pratica le joint venture comprendono un'ampia gamma di operazioni, da quelle di concentrazione a quelle di cooperazione per scopi particolari come la R&S, l'acquisto, la vendita, la produzione, la distribuzione, la prestazione di servizi e la pubblicità. Le joint venture possono rientrare nel campo di applicazione sia dell'articolo 85 del trattato che del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione.

Un GEIE può essere considerato una joint venture dotata di capacità giuridica. Sebbene una delle caratteristiche di un GEIE sia la funzione ausiliaria del gruppo rispetto ai suoi membri, è possibile che un gruppo operante sul mercato possa rientrare nel campo d'applicazione delle norme sulla concorrenza, ossia dell'ar-

⁽¹) Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395 del 30.12.1989, pag.1 (corrigendum in GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13)], come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1].

ticolo 85 o, eccezionalmente, del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione, se presenta il carattere di impresa comune a pieno titolo. In caso di dubbio circa la compatibilità di un GEIE di cui è prevista la costituzione con le norme comunitarie in materia di concorrenza, i membri dovrebbero notificare il progetto alla Commissione europea chiedendo una «attestazione negativa» o un'esenzione a norma del regolamento n. 17 del 1962.

2. Il GEIE e l'articolo 85 del trattato

L'articolo 85 vieta espressamente tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Anche gli accordi o le pratiche concordate tra i membri di un GEIE intesi a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione nonché le pratiche volte a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti possono essere incompatibili con le norme sulla concorrenza. Se l'attività di un GEIE è orientata al mercato, riguardando ad esempio l'acquisto, la produzione, la vendita o la prestazione di servizi, si determinerà un coordinamento, se non addirittura un'uniformità, del comportamento competitivo dei membri a quel particolare livello economico e il GEIE rientrerà pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 85.

2.1. Accordi di Menocasara deleven

Sono vietati soltanto gli accordi che producono un impatto significativo sulle condizioni di mercato ossia che alterano significativamente la posizione di mercato (in altre parole le vendite o le possibilità di fornitura) di imprese terze e degli utenti. Un GEIE che soddisfi i criteri quantitativi degli accordi di «importanza minore» (¹) (principio *de minimis*) è automaticamente escluso dal campo d'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 85. Tali criteri sono i seguenti:

• i beni o i servizi oggetto dell'accordo unitamente agli altri beni o servizi delle imprese partecipanti non rappresentano più del 5% (per le restrizioni orizzontali) e del 10% (per le restrizioni verticali) del mercato complessivo di tali beni e servizi nel settore del mercato comune;

oppure

• il GEIE è composto esclusivamente da PMI ai sensi della definizione della Commissione del 3 aprile 1996(²).

⁽¹) Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 13).

⁽²⁾ Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

La maggior parte dei GEIE è costituita da imprese di piccole e medie dimensioni. Secondo la definizione di piccole e medie imprese, il fatturato annuo massimo di una PMI ammonta a 40 milioni di ecu. Di conseguenza la maggior parte dei GEIE non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85.1.

್ಲ che non ticolo 85.1

Nella sua comunicazione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese(1), la Commissione elencava 17 tipologie di accordi esclusi dal campo d'applicazione dell'articolo 85.1 purché aventi esclusivamente per oggetto uno dei tipi di cooperazione specificati qui di seguito. Queste forme di cooperazione corrispondono a quelle della generalità dei GEIE (cfr. capitolo IV).

Tipologie di accordi che in linea di principio non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (GU C 75 del 29.7.1968) in quanto aventi per oggetto:

- lo scambio di opinioni e di esperienze,
- la ricerca di mercato in comune,
- l'elaborazione in comune di statistiche e di schemi di calcolo,
- la realizzazione in comune di analisi comparative aziendali o settoriali,
- la cooperazione contabile,
- la garanzia in comune del credito,
- l'organizzazione comune dell'incasso,
- uffici comuni di consulenza aziendale o fiscale,
- l'esecuzione in comune di progetti di ricerca e di sviluppo,
- l'assegnazione in comune di incarichi di ricerca e di sviluppo,
- la ripartizione fra i partecipanti di progetti di ricerca e di sviluppo,
- l'uso in comune di impianti per la produzione e di attrezzature per il deposito e il trasporto delle merci,
- l'esecuzione in comune di commesse (quando le imprese partecipanti non siano in concorrenza fra di loro per le prestazioni da effettuare),
- la vendita in comune,
- il servizio in comune di assistenza ai clienti e di riparazioni (sempre che le imprese partecipanti non siano in concorrenza per i prodotti o le prestazioni contemplati dall'accordo),
- la pubblicità in comune,
- l'uso di un marchio in comune per designare prodotti di determinata qualità purché il marchio sia accessibile ad ogni concorrente alle stesse condizioni.

⁽¹⁾ GU C 75 del 29.7.1968, pag. 3; rettifica in GU C 84 del 28.8.1968, pag. 14.

Per gli accordi sopraelencati non è necessario ottenere un'attestazione negativa da parte della Commissione. Tuttavia in caso di dubbio se un GEIE specifico restringa la concorrenza oppure se un accordo, a giudizio dei membri, pur non falsando il gioco della concorrenza non rientra tra quelli elencati, i membri sono liberi di chiedere un'attestazione negativa circa il divieto specificato all'articolo 85 del trattato, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del 1962.

2.3. Esenzioni individuali

I divieti di cui all'articolo 85.1 non devono tuttavia tradursi in una perdita di produttività o di competitività per le imprese europee. Pertanto il terzo paragrafo dell'articolo 85 prevede l'esenzione per quegli accordi o quelle pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Inoltre gli accordi non dovrebbero imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi sopra indicati e non dovrebbero inoltre dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Ai sensi del regolamento n. 17 del 1962 (¹), un'esenzione individuale può essere concessa soltanto se le imprese partecipanti hanno notificato l'accordo, la decisione o la pratica concertata su cui sarà basata la cooperazione.

2.4. Esenzioni globali

Per il tramite di regolamenti la Commissione ha dichiarato l'applicabilità dell'articolo 85.3 a talune categorie di accordi e di pratiche concertate. Per le esenzioni basate su tali regolamenti non è richiesta alcuna notifica.

Con riferimento ai GEIE, le principali categorie di accordi esentati sono i seguenti:

- accordi di distribuzione esclusiva(²) e di acquisto esclusivo(³);
- accordi di trasferimento di tecnologia (+);
- accordi di specializzazione (5) e in materia di ricerca e sviluppo (6).

(2) Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983 [GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1, (rettifica in GU L 281 del 13.10.1983, pag. 24)]; scadenza prorogata alla fine del 1999 dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione, del 30 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 27).

(3) Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983 [GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5, (rettifica in GU L 281 del 13.10.1983, pag. 25)]; scadenza prorogata alla fine del 1999 dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione, del 30 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 27).

(4) Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996 (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2).
(5) Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984 (GU L 53 del 22.2.1985, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

(6) Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984 (GU L 53 del 22.2.1985, pag. 5), come modificato dal regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU L 21 del 29.1.1993, pag. 8) e dal regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46).

⁽¹⁾ GU 13 del 21.2.1962.

3. Il GEIE e il regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione

L'obiettivo del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese è quello di evitare che tali operazioni, attraverso la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, frappongano ostacoli alla libera concorrenza sul mercato.

Il regolamento è applicabile alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria ossia quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ecu oppure quando il fatturato realizzato nella Comunità è superiore a 250 milioni di ecu. Inoltre, a seguito di una modifica adottata dal Consiglio nel 1997(1), le competenze della Commissione ai sensi del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione sono ora estese alle operazioni che adempiono ai seguenti criteri:

- a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di ecu;
- b) in ciascuno di almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ecu;
- c) in ciascuno dei tre Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di ecu;
- d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ecu.

Inoltre, per effetto di tale modifica, le imprese comuni a pieno titolo rientrano ora nel campo di applicazione del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione. Anche le nuove soglie più basse ora adottate risultano tuttavia relativamente elevate per il tipo di cooperazione normalmente ricercato mediante la costituzione di un GEIE: la maggior parte dei GEIE continuerà pertanto a non rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione.

4. Il GEIE e gli articoli 92 e 93 del trattato CE

L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea vieta, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti di Stato sotto qualsiasi forma che, favorendo taluni imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il paragrafo 3 dello stesso

⁽¹⁾ Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 [GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1 (data di entrata in vigore: 1.3.1998)].

articolo contempla tuttavia alcune deroghe a tale divieto. In considerazione del ruolo importante delle PMI nello sviluppo economico e sociale della Comunità e delle difficoltà particolari che esse incontrano a motivo delle loro dimensioni, la Commissione ha tradizionalmente mantenuto un atteggiamento più favorevole nei riguardi degli aiuti di Stato a loro diretti e, allo scopo di chiarire la sua posizione in proposito, ha adottato una «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese».

Tale disciplina si applica alle PMI che rientrano nella definizione armonizzata adottata dalla Commissione il 3 aprile 1996. Oltre ai criteri di dimensione (massimo 250 dipendenti) e di rilevanza in termini di fatturato e di bilancio, tale definizione include altresì un criterio «d'indipendenza» della PMI rispetto alle grandi imprese di cui potrebbe essere una filiale.

Per quanto concerne la costituzione di GEIE da parte di PMI ai sensi della definizione comunitaria, una siffatta iniziativa non pregiudica normalmente il loro carattere di PMI, dato che esse costituiscono un GEIE esclusivamente a uno scopo ben preciso, per attività ausiliarie alla loro attività principale, mantenendo la loro indipendenza in materia di patrimonio e di diritto di voto. Esse potranno pertanto continuare a beneficiare degli aiuti di Stato nei limiti della suddetta disciplina. Quanto al GEIE stesso, nell'ipotesi in cui questo sia utilizzato come semplice struttura di coordinamento, è assai difficile che acquisisca un volume tale da trovarsi escluso dal campo di applicazione della disciplina.

La rete REGIE: «Rete europea dei GEIE»

La promozione del GEIE deve essere accompagnata da una concreta azione di informazione. Per tale motivo la Commissione ha preso l'iniziativa di istituire una rete con l'obiettivo di raccogliere e divulgare le informazioni più pertinenti sui GEIE attualmente esistenti. L'elaborazione dei dati rilevati dalla direzione generale XXIII della Commissione grazie a un questionario (cfr. l'allegato F) avviene utilizzando una banca dati. L'iniziativa è denominata REGIE che sta per «Rete europea dei GEIE».

1. Quali sono gli obiettivi dell'iniziativa?

L'iniziativa REGIE è volta a sensibilizzare le imprese e tutti gli altri operatori economici, privati o pubblici, in merito alle possibilità di cooperazione transnazionale offerte dal GEIE. La Commissione intende così promuovere la diffusione di tale strumento giuridico comunitario che a tutt'oggi è senza pari. In tale contesto, gli obiettivi dell'iniziativa REGIE sono i seguenti:

- assicurare un reale servizio di informazioni, segnatamente presso le PMI, fornendo risposta ai quesiti pratici circa la costituzione e lo sviluppo di un GEIE,
- 2. fare un bilancio delle diverse prassi e delle forme di utilizzazione del GEIE,
- 3. organizzare regolarmente convegni aperti alla partecipazione dei GEIE e di tutte le persone interessate a tale strumento di cooperazione(1).

⁽¹⁾ Nel marzo 1996 è stata organizzata una prima conferenza nel quadro dell'iniziativa REGIE, al fine di stilare un bilancio di sei anni di esperienza del GEIE. Tale convegno ha costituito un'occasione d'incontro tra la Commissione, i GEIE e gli operatori economici interessati a tale forma di cooperazione.

2. Banca dati REGIE: che tipo di informazioni vi si trovano?

Nella banca dati sono censiti tutti i GEIE la cui costituzione è stata oggetto di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'elenco non è pertanto da considerarsi esaustivo in quanto alcuni gruppi possono non essere stati oggetto di una pubblicazione a livello comunitario. Le informazioni censite, alcune delle quali sono trattate in via riservata, sono assai diverse e consentono l'elaborazione di statistiche.

3. A chi sono destinate?

Le informazioni pratiche contenute nella banca dati interessano sia i GEIE esistenti, sia chi fornisce loro consulenza, sia chi è intenzionato a creare un gruppo. Potenzialmente è quindi un pubblico molto vasto che può essere interessato. La DG XXIII esplica una funzione di rilevazione e di diffusione di informazioni la cui dispersione nei vari Stati membri ne rende difficile la visibilità a livello comunitario. Poiché non è possibile accedere direttamente a tale banca dati, tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi al seguente indirizzo:

Commissione europea DG XXIII/B/1 Secteur information Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 299 27 69

E-mail: secteur-information@dg23.cec.be

Una presentazione Internet dell'azione REGIE è accessibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/en/comm/dg23/index.htm

Allegato A

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

- 1) considerando che uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed una espansione continua ed equilibrata nell'insieme della Comunità dipendono dall'instaurazione e dal buon funzionamento di un mercato comune che assicuri condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale; che la realizzazione di tale mercato unico e il rafforzamento della sua unità rendono auspicabile segnatamente la creazione per le persone fisiche, società ed altri enti giuridici, di un contesto giuridico che faciliti l'adattamento delle attività alle condizioni economiche della Comunità; che a tal fine è necessario che le persone fisiche, la società e gli altri enti giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere;
- 2) considerando che tale cooperazione può incontrare difficoltà di carattere giuridico, fiscale o psicologico; che la creazione di uno strumento giuridico adatto a livello comunitario sotto forma di un gruppo europeo di interesse economico contribuisce alla realizzazione dei suddetti obiettivi ed è quindi necessaria;
- 3) considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici per la creazione di tale strumento giuridico;

⁽¹) GU C 14 del 15.2.1974, pag. 30, e GU C 103 del 28.4.1978, pag. 4. (²) GU C 163 dell'11.7.1977, pag. 17.

¹³⁾ GU C 108 del 15.5.1975, pag. 46.

106 ALLEGATO A

 considerando che la capacità d'adattamento del gruppo alle condizioni economiche deve essere garantita dalla notevole libertà lasciata ai suoi membri per organizzare i loro rapporti contrattuali e il funzionamento interno del gruppo;

- 5) considerando che il gruppo si differenzia da una società soprattutto per il suo scopo che è soltanto quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati; che, a causa di tale carattere ausiliario, l'attività del gruppo deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa e che, in tale misura, per esempio, il gruppo stesso non può esercitare nei confronti dei terzi libere professioni e che la nozione di attività economica deve essere interpretata nel senso più largo;
- 6) considerando che l'accesso al gruppo deve essere consentito nel modo più ampio possibile alle persone fisiche, alle società e agli altri enti giuridici nel rispetto delle finalità del presente regolamento; che le disposizioni di quest'ultimo non pregiudicano tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme legali e/o deontologiche relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione;
- 7) considerando che il presente regolamento non conferisce, da solo, ad alcuna persona il diritto di partecipare ad un gruppo neppure quando sono soddisfatte le condizioni prescritte nel medesimo;
- 8) considerando che il potere previsto dal presente regolamento di vietare o limitare, per motivi di interesse pubblico, la partecipazione ad un gruppo non pregiudica le legislazioni degli Stati membri che disciplinano l'esercizio di attività e che possono prevedere ulteriori divieti o restrizioni ovvero vigilare o sorvegliare in altro modo la partecipazione ad un gruppo di persone fisiche, società o altri enti giuridici, di qualsiasi categoria;
- considerando che per permettere al gruppo di raggiungere i suoi scopi, occorre dotarlo di capacità giuridica propria e prevedere che un organo giuridicamente distinto dai suoi membri lo rappresenti nei confronti dei terzi;
- 10) considerando che la protezione dei terzi esige che si organizzi una ampia pubblicità e che i membri del gruppo rispondano sempre e solidalmente dei debiti di quest'ultimo, compresi quelli in materia fiscale e di sicurezza sociale, senza che tale principio pregiudichi tuttavia la libertà di escludere o di ridurre, mediante specifico contratto tra il gruppo ed un terzo, la responsabilità di uno o più dei suoi membri per un determinato debito;
- 11) considerando che le questioni relative alla situazione e alla capacità delle persone fisiche e alla capacità delle persone giuridiche sono disciplinate dalla legislazione nazionale;

12) considerando che occorre provvedere a disciplinare le cause di scioglimento proprie del gruppo pur rinviando al diritto nazionale per la liquidazione e la chiusura di quest'ultima;

- 13) considerando che il gruppo è soggetto alle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti e che tale diritto può prevedere altre cause di scioglimento del gruppo;
- 14) considerando che il presente regolamento stabilisce che i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri; che resta inteso che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali;
- 15) considerando che nei settori non previsti dal presente regolamento, le disposizioni legislative degli Stati membri e della Comunità sono applicabili, per esempio, per quanto concerne:
 - il settore del diritto sociale e del diritto del lavoro;
 - il settore del diritto della concorrenza;
 - il settore del diritto della proprietà intellettuale;
- 16) considerando che l'attività del gruppo è soggetta alle disposizioni della legislazione degli Stati membri relative all'esercizio di una attività e al suo controllo; che nell'ipotesi di un abuso o di una elusione da parte di un gruppo e dei suoi membri della legge di uno Stato membro, quest'ultimo può adottare adeguate sanzioni;
- 17) considerando che gli Stati membri sono liberi di applicare o di adottare qualsiasi misura legislativa, regolamentare o amministrativa che non sia in contraddizione con il contenuto e gli obiettivi del presente regolamento:
- 18) considerando che il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente in tutti i suoi elementi; che l'applicazione di alcune sue disposizioni deve tuttavia essere differita per permettere agli Stati membri l'attuazione preliminare dei meccanismi necessari ai fini dell'iscrizione dei gruppi nel loro territorio e della pubblicità degli atti di questi ultimi; che a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento i gruppi costituiti possono operare senza alcuna restrizione territoriale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico.

A tal fine, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere alla iscrizione prevista all'articolo 6.

- 2. Il gruppo in tal modo costituito ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione prevista all'articolo 6.
- 3. Gli Stati membri stabiliscono se i gruppi iscritti nei loro registri in virtù dell'articolo 6 hanno o no personalità giuridica.

Articolo 2

- 1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall'altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo.
- 2. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha proprie norme applicabili alle materie contemplate nel paragrafo 1, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente articolo.

Articolo 3

- 1. Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima.
- 2. Pertanto il gruppo non può:
- a) esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un'altra impresa, segnatamente nei settori relativi al personale, alle finanze e agli investimenti,
- b) detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alcuna quota o azione sotto qualsiasi forma, in un'impresa membro; il possesso di quote o di azioni in un'altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per realizzare lo scopo del gruppo e avvenga per conto dei suoi membri,
- c) contare più di cinquecento lavoratori salariati,

d) essere utilizzato da una società per concedere un prestito a un dirigente di una società o a qualsiasi persona a lui legata quando siffatti prestiti siano soggetti a restrizioni o a controllo in virtù delle leggi degli Stati membri applicabili alle società; un gruppo non può neppure essere utilizzato per il trasferimento di un bene tra la società e un dirigente, o qualsiasi persona a lui legata, salvo nei limiti consentiti dalle leggi degli Stati membri applicabili alle società. Ai fini della presente disposizione, il prestito comprende qualsiasi operazione avente effetto analogo e il bene può essere mobile o immobile,

e) essere membro di un altro gruppo europeo di interesse economico.

Articolo 4

- 1. Possono essere membri di un gruppo soltanto:
- a) le società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed hanno la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale nella Comunità; qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, una società o altro ente giuridico non sia tenuto ad avere una sede sociale o legale, è sufficiente che la società o altro ente giuridico abbia l'amministrazione centrale nella Comunità,
- b) le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nella Comunità.
- 2. Un gruppo deve essere composto almeno:
- a) da due società o altri enti giuridici, ai sensi del paragrafo 1, aventi l'amministrazione centrale in Stati membri diversi,
- b) da due persone fisiche, ai sensi del paragrafo 1, che esercitano un'attività a titolo principale in Stati membri diversi,
- c) ai sensi del paragrafo 1, da una società o altro ente giuridico e da una persona fisica, di cui il primo abbia l'amministrazione centrale in uno Stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale in uno Stato membro diverso.
- 3. Uno Stato membro può prevedere che i gruppi iscritti nei suoi registri ai sensi dell'articolo 6 non possano avere più di 20 membri. A tal fine detto Stato membro può prevedere che, conformemente alla sua legislazione, ogni membro di un ente giuridico costituito conformemente alla sua legislazione, diverso da una società iscritta, sia considerato come membro individuale del gruppo.

4. Ogni Stato membro è autorizzato ad escludere o a limitare, per ragioni di pubblico interesse, la partecipazione di talune categorie di persone fisiche, di società o di altri enti giuridici a qualsiasi gruppo.

Articolo 5

Nel contratto di gruppo devono figurare almeno:

- a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione «gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «GEIE», a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione,
- b) la sede del gruppo,
- c) l'oggetto del gruppo,
- d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo,
- e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.

Articolo 6

Il gruppo è iscritto nello Stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 7

Il contratto di gruppo è depositato presso il registro di cui all'articolo 6.

Devono altresì formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti:

- a) ogni modifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo,
- b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo,
- c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo, conformemente all'articolo 15,
- d) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità richieste dalla legge dello Stato membro nel quale è tenuto il registro, l'indicazione che essi

possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni,

- e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1,
- f) la decisione dei membri in cui è pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, conformemente all'articolo 31, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento, conformemente agli articoli 31 o 32,
- g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, di cui all'articolo 35, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità, richiesta dalla legge dello Stato membro nel quale è tenuto il registro nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore,
- h) la chiusura della liquidazione del gruppo, di cui all'articolo 35, paragrafo 2,
- i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
- j) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 8

Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:

- a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche,
- b) il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro,
- c) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 7, lettere da b) a j).

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile.

Articolo 9

1. Gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione a norma del presente regolamento sono opponibili dal gruppo ai terzi alle condizioni previste dalla legge nazionale applicabile in conformità dell'articolo 3, para-

grafi 5 e 7, della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (1).

2. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di un gruppo prima della sua iscrizione conformemente all'articolo 6 e il gruppo non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o gli altri enti giuridici che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente.

Articolo 10

Ogni dipendenza del gruppo situata in uno Stato membro diverso da quello della sede è oggetto di una iscrizione in tale Stato. Ai fini dell'iscrizione, il gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo Stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello Stato membro in cui si trova la sede è obbligatorio, corredata, se necessario, da una traduzione, elaborata conformemente agli usi, esistente presso il registro di iscrizione della dipendenza.

Articolo 11

La costituzione e la chiusura della liquidazione di un gruppo con la precisazione del numero, della data e del luogo della sua iscrizione nonché della data, del luogo e del titolo della pubblicazione, sono indicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dopo la pubblicazione nel bollettino di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 12

La sede menzionata nel contratto del gruppo deve essere situata nella Comunità economica europea.

La sede deve essere fissata:

- a) nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale,
- b) oppure nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale, purché il gruppo vi svolga un'attività reale.

⁽¹⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

Articolo 13

La sede del gruppo può essere trasferita all'interno della Comunità.

Qualora il trasferimento non comporti un cambiamento della legge applicabile in virtù dell'articolo 2, la decisione di trasferimento è presa alle condizioni previste dal contratto di gruppo.

Articolo 14

1. Qualora il trasferimento della sede comporti un cambiamento della legge applicabile in virtù dell'articolo 2, un progetto di trasferimento deve essere redatto e formare oggetto di deposito e di pubblicazione alle condizioni previste agli articoli 7 e 8.

La decisione del trasferimento può intervenire soltanto due mesi dopo la pubblicazione del suddetto progetto e deve essere presa dai membri del gruppo all'unanimità. Il trasferimento prende effetto alla data in cui il gruppo è registrato, conformemente all'articolo 6, nel registro della nuova sede. L'iscrizione può effettuarsi soltanto se è comprovata dalla pubblicazione del progetto di trasferimento della sede.

- 2. La cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente può effettuarsi soltanto se è provata l'iscrizione del gruppo nel registro della nuova sede.
- 3. La pubblicazione della nuova iscrizione del gruppo rende la nuova sede opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1; tuttavia, finché la pubblicazione della cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente non è stata effettuata, i terzi possono continuare a valersi della vecchia sede, a meno che il gruppo non dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.
- 4. La legislazione di uno Stato membro può prevedere, per i gruppi iscritti in quest'ultimo conformemente all'articolo 6, che un trasferimento di sede che comporti un cambiamento della legge applicabile non abbia effetto se un'autorità competente dello Stato suddetto vi faccia opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo 1. La opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico. Deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 15

1. Se la legge applicabile al gruppo in forza dell'articolo 2 prevede la nullità del gruppo, la nullità deve essere accertata o pronunciata con decisione giudiziaria. Tuttavia, il tribunale adito, quando una regolarizzazione della

situazione del gruppo è possibile, deve accordare un termine che consenta di procedervi.

- 2. La nullità del gruppo comporta la sua liquidazione alle condizioni previste dall'articolo 35.
- 3. La decisione che accerta o pronuncia la nullità del gruppo è opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Tale decisione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi sorti a carico o a favore del gruppo anteriormente alla data alla quale essa diventa opponibile ai terzi alle condizioni previste al comma precedente.

Articolo 16

1. Organi del gruppo sono i membri che agiscono collegialmente e l'amministratore o gli amministratori.

Il contratto di gruppo può prevedere altri organi; in tal caso ne stabilisce i poteri.

2. I membri del gruppo, che agiscono come organo, possono prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo.

Articolo 17

- 1. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia il contratto di gruppo può attribuire più voti a taluni membri, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti.
- 2. I membri decidono all'unanimità di:
- a) modificare l'oggetto del gruppo,
- b) modificare il numero di voti attribuito a ciascuno di essi,
- c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni,
- d) prorogare la durata del gruppo oltre il termine fissato nel contratto di gruppo,
- e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo,
- f) modificare qualsiasi altro obbligo di un membro, salvo che il contratto di gruppo non disponga altrimenti,

g) procedere a qualsiasi modifica del contratto di gruppo non considerata dal presente paragrafo, salvo che tale contratto non disponga altrimenti.

- 3. In tutti i casi in cui il presente regolamento non prevede che le decisioni debbano essere prese all'unanimità, il contratto di gruppo può determinare a quali condizioni di numero legale e di maggioranza saranno prese le decisioni o alcune di esse. In mancanza di disposizioni contrattuali, le decisioni sono prese all'unanimità.
- 4. Su iniziativa di un amministratore o su richiesta di un membro l'amministratore o gli amministratori devono organizzare una consultazione dei membri affinché questi ultimi prendano una decisione.

Articolo 18

Ciascun membro ha il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del gruppo e di prendere visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari.

Articolo 19

1. Il gruppo è gestito da uno o più persone fisiche nominate nel contratto di gruppo o con decisione dei membri.

Non possono essere amministratori di un gruppo le persone che:

- in base alla legge che è loro applicabile, o
- in base alla legge interna dello Stato in cui ha sede il gruppo, o
- in seguito ad una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro,

non possono far parte dell'organo di amministrazione o di direzione di una società, non possono amministrare un'impresa o non possono agire in qualità di amministratori di un gruppo europeo di interesse economico.

2. Per i gruppi iscritti nei suoi registri ai sensi dell'articolo 6, uno Stato membro può prevedere che una persona giuridica possa fungere da amministratore purché designi uno o più rappresentanti, persone fisiche, che devono essere indicati ai sensi dell'articolo 7, lettera d).

Se uno Stato membro si avvale di tale facoltà, deve disporre che al/ai rappresentante/i incomba la stessa responsabilità che incomberebbe loro se fossero essi stessi amministratori del gruppo.

I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tali rappresentanti.

3. Il contratto di gruppo o, in assenza di questo, una decisione unanime dei membri, stabilisce le condizioni di nomina e di revoca dell'amministratore o degli amministratori e ne fissa i poteri.

Articolo 20

1. Soltanto l'amministratore o, se sono vari, ciascuno degli amministratori rappresenta il gruppo verso i terzi.

Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il gruppo nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo, a meno che il gruppo stesso non provi che il terzo sapeva o non poteva ignorare, tenuto conto delle circostanze, che l'atto superava i limiti dell'oggetto del gruppo; la sola pubblicazione della menzione di cui all'articolo 5, lettera c), non è sufficiente a costituire tale prova.

Qualsiasi limitazione apportata dal contratto di gruppo o da una decisione dei membri ai poteri dell'amministratore o degli amministratori è inopponibile ai terzi anche se è stata pubblicata.

2. Il contratto di gruppo può prevedere che questo sia validamente impegnato solo da due o più amministratori operanti congiuntamente. Questa clausola è opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, soltanto se sia stata pubblicata conformemente all'articolo 8.

Articolo 21

- 1. I profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali.
- 2. I membri del gruppo contribuiscono al saldo dell'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali.

Articolo 22

- 1. Ogni membro del gruppo può cedere a un altro membro o a un terzo la sua partecipazione nel gruppo o una frazione di questa; l'efficacia della cessione è subordinata all'autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità.
- 2. Un membro del gruppo può costituire una garanzia sulla sua partecipazione nel gruppo solo previa autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità, salvo disposizione contraria del contratto di gruppo. Il titolare della garanzia

non può in alcun momento diventare membro del gruppo in forza della garanzia.

Articolo 23

Il gruppo non può ricorrere al pubblico risparmio.

Articolo 24

- 1. I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo. La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità.
- 2. Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine.

Articolo 25

La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile:

- a) la denominazione del gruppo proceduta o seguita dalle parole «gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «GEIE», salvo che tali termini o la sigla non figurino già nella denominazione,
- b) il luogo in cui si trova il registro menzionato nell'articolo 6 presso cui è iscritto il gruppo, nonché il numero di iscrizione del gruppo nel registro,
- c) l'indirizzo della sede del gruppo,
- d) eventualmente, la menzione dell'obbligo degli amministratori di agire congiuntamente,
- e) la menzione, se del caso, che il gruppo è in liquidazione in virtù degli articoli 15, 31, 32 o 36.

Ogni dipendenza del gruppo, quando è iscritta conformemente all'articolo 10, deve far figurare le indicazioni di cui sopra, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma del presente articolo provenienti dalla dipendenza in questione.

Articolo 26

- 1. La decisione di ammettere nuovi membri è presa dai membri del gruppo all'unanimità.
- 2. Ogni nuovo membro risponde dei debiti del gruppo, compresi quelli risultanti dall'attività del gruppo anteriore alla sua ammissione, alle condizioni stabilite dall'articolo 24.

Egli può tuttavia essere esonerato, mediante una clausola del contratto di gruppo o dell'atto di ammissione, dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione. Questa clausola è opponibile ai terzi, alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, soltanto se sia stata pubblicata conformemente all'articolo 8.

Articolo 27

1. Il recesso di un membro del gruppo è possibile alle condizioni previste nel contratto di gruppo o, in mancanza di disposizioni contrattuali, con l'accordo unanime degli altri membri.

Ogni membro del gruppo può inoltre recedere per giusta causa.

2. Ogni membro del gruppo può essere escluso per i motivi indicati nel contratto di gruppo e comunque quando contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi nel funzionamento del gruppo.

Tale esclusione può avvenire soltanto mediante decisione del giudice pronunciata su richiesta congiunta della maggioranza degli altri membri, salvo diversa disposizione del contratto di gruppo.

Articolo 28

1. Un membro di un gruppo cessa di farne parte al momento del decesso o quando non soddisfa più alle condizioni fissate dall'articolo 4, paragrafo 1.

Uno Stato membro può inoltre prevedere, nella propria legislazione in materia di liquidazione, scioglimento, insolvenza o cessazione dei pagamenti, che il membro di un gruppo cessi di farne parte al momento stabilito da detta legislazione.

2. In caso di decesso di una persona fisica membro del gruppo, nessuno può subentrarvi se non alle condizioni previste dal contratto di gruppo o, altrimenti, con il consenso unanime degli altri membri.

Articolo 29

Quando un membro cessa di far parte del gruppo, l'amministratore o gli amministratori devono notificare tale situazione agli altri membri; devono inoltre adempiere agli obblighi relativi indicati negli articoli 7 e 8. Tali obblighi possono inoltre essere adempiuti da ogni interessato.

Articolo 30

Salvo disposizione contraria del contratto di gruppo e fatti salvi i diritti acquisiti da una persona in virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 28, paragrafo 2, il gruppo, quando un membro cessi di farne parte, continua tra gli altri membri alle condizioni previste dal contratto di gruppo o stabilite con decisione unanime dei membri.

Articolo 31

- 1. Il gruppo può essere sciolto per decisione dei membri che ne pronunciano lo scioglimento. Questa decisione è presa all'unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti.
- 2. Il gruppo deve essere sciolto per decisione dei membri:
- a) che accerta il decorso del termine fissato nel contratto di gruppo o qualsiasi altra causa di scioglimento prevista dal contratto, o
- b) che accerta la realizzazione dell'oggetto del gruppo o l'impossibilità di conseguirla.

Se tre mesi dopo il verificarsi di una delle situazioni di cui alle lettere precedenti la decisione dei membri che accerta lo scioglimento del gruppo non è ancora stata presa, qualsiasi membro può chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del gruppo.

- 3. Il gruppo deve inoltre essere sciolto per decisione dei membri o del membro restante se non sussistono più le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.
- 4. Dopo lo scioglimento del gruppo per decisione dei membri, l'amministratore o gli amministratori devono adempiere gli obblighi relativi indicati negli articoli 7 e 8. Tali obblighi possono inoltre essere adempiuti da ogni interessato.

Articolo 32

- 1. A richiesta di ogni interessato o dell'autorità competente, il giudice deve pronunciare lo scioglimento del gruppo in caso di violazione degli articoli 3 o 12, o dell'articolo 31, paragrafo 3, salvo che la situazione del gruppo non possa essere regolarizzata e non lo sia effettivamente prima della decisione di merito.
- 2. A richiesta di un membro, il giudice può pronunciare lo scioglimento del gruppo per giusta causa.
- 3. Uno Stato membro può prevedere che il giudice, a richiesta di un'autorità competente, possa pronunciare lo scioglimento di un gruppo avente sede nel territorio dello Stato da cui dipende detta autorità in tutti i casi in cui il gruppo, con la sua attività, contrasta con l'interesse pubblico di tale Stato, qualora questa possibilità sia prevista dalla sua legislazione per le società iscritte o altri enti giuridici soggetti alla legislazione stessa.

Articolo 33

Se un membro cessa di far parte del gruppo per una causa diversa dalla cessione dei suoi diritti alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, il valore dei diritti che gli spettano o delle obbligazioni che gli incombono è determinato tenendo conto del patrimonio del gruppo quale si presenta al momento in cui tale membro cessa di farne parte.

Il valore dei diritti e delle obbligazioni del membro uscente non può essere fissato forfettariamente in anticipo.

Articolo 34

Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni membro che cessa di far parte del gruppo continua ad essere responsabile, alle condizioni previste dall'articolo 24, per le obbligazioni derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla cessazione della sua qualità di membro.

Articolo 35

- 1. Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione.
- 2. La liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione sono disciplinate dal diritto nazionale.
- 3. La capacità giuridica del gruppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, sussiste fino alla chiusura della liquidazione.

4. Il liquidatore o i liquidatori adempiono gli obblighi relativi indicati agli articoli 7 e 8.

Articolo 36

I gruppi europei di interesse economico sono sottoposti alle disposizioni del diritto nazionale che disciplina l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti. L'apertura di una procedura contro un gruppo per insolvenza o per cessazione dei pagamenti non comporta di per sé l'apertura della stessa procedura contro i membri del gruppo.

Articolo 37

- 1. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizione di cinque anni dalla pubblicazione, conformemente all'articolo 8, della cessazione della qualità di membro del gruppo per le azioni contro tale membro relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo anteriore a tale cessazione.
- 2. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizione di cinque anni dalla pubblicazione, conformemente all'articolo 8, della chiusura della liquidazione del gruppo per le azioni contro un membro del gruppo relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo.

Articolo 38

Qualora un gruppo eserciti in uno Stato membro un'attività contraria all'interesse pubblico di detto Stato, l'attività può essere vietata dall'autorità competente di tale Stato. La decisione dell'autorità competente deve poter formare oggetto di ricorso davanti alla autorità giudiziaria.

Articolo 39

1. Gli Stati membri designano il registro o i registri competenti per procedere all'iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili. Fissano le condizioni alle quali si effettua il deposito dei documenti di cui agli articoli 7 e 10. Accertano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 8 siano pubblicati nel relativo bollettino ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono eventualmente le modalità di pubblicazione degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 8, lettera c).

Gli Stati membri accertano inoltre che chiunque possa prendere visione presso il registro competente, a norma dell'articolo 6 o, eventualmente, a norma

,

dell'articolo 10, dei documenti di cui all'articolo 7 e ottenerne anche per posta copia integrale o parziale.

Gli Stati membri possono prevedere il pagamento delle spese relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, ma tali spese non possono essere superiori al costo amministrativo.

- 2. Gli Stati membri accertano che le indicazioni che devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi dell'articolo 11 siano comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di cui al paragrafo 1.
- 3. Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 10 in materia di pubblicità e di violazione delle disposizioni dell'articolo 25.

Articolo 40

Il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri.

Articolo 41

- 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti a norma dell'articolo 39 anteriormente al 1º luglio 1989 e li comunicano immediatamente alla Commissione.
- 2. A titolo informativo, gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di persone fisiche, di società e di altri enti giuridici che escludono dalla partecipazione ad un gruppo conformemente all'articolo 4, paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 42

- 1. Dalla data di adozione del presente regolamento è istituito presso la Commissione un comitato di contatto, con il compito:
- a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato CEE, l'attuazione del presente regolamento mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti di tale attuazione,
- b) di consigliare, se necessario, la Commissione sulle integrazioni e sugli emendamenti da apportare al presente regolamento.

2. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione.

3. Il comitato di contatto è convocato dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei membri.

Articolo 43

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1989, eccetto gli articoli 39, 41 e 42 che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio Il Presidente J. POOS



Allegato B

Comunicazione della Commissione, del 9 settembre 1997, relativa alla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17

Introduzione

Con la sua comunicazione del 10 luglio 1996 sul programma integrato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato (1), la Commissione ha annunciato il suo intento di adottare una comunicazione sulle misure volte a garantire che il gruppo europeo d'interesse economico (GEIE) possa partecipare, a parità di condizioni con le altre imprese, agli appalti pubblici e possa prender parte pienamente ai programmi finanziati mediante fondi pubblici, in modo da permettere alle PMI di utilizzare al meglio tale strumento giuridico per riunire le loro risorse.

Il gruppo europeo d'interesse economico è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)(²) (qui di seguito «il regolamento»).

La creazione a livello comunitario di uno strumento giuridico destinato a facilitare la cooperazione transnazionale fra imprese costituisce un elemento importante nel processo di realizzazione del mercato interno.

Il GEIE è attualmente l'unico veicolo giuridico di cooperazione direttamente radicato nell'ordinamento comunitario; esso costituisce pertanto un elemento predominante della cooperazione europea, in particolare per le PMI interessate a partecipare a progetti di dimensione europea. A tutt'oggi oltre 800 GEIE sono attivi nei settori più svariati dell'economia. Si tratta di un dato incoraggiante se si tiene conto del fatto che i primi GEIE hanno potuto essere costituiti soltanto a partire dal 1º luglio 1989, data alla quale è divenuto applicabile il regolamento.

⁽¹⁾ COM(96) 329 def.

⁽²⁾ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

Tuttavia, una recente conferenza organizzata sotto l'egida della Commissione(1) ha permesso di constatare che la forma del GEIE non è ancora utilizzata in maniera ottimale dalle imprese interessate a cooperare a livello transnazionale, specie per la partecipazione ad appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici.

La presente comunicazione ribadisce la natura del GEIE e ne chiarisce talune caratteristiche e modalità di funzionamento in modo da consentire al gruppo europeo di partecipare ad appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici a parità di condizioni con altre imprese. Questo chiarimento dovrebbe consentire una migliore utilizzazione del GEIE da parte delle imprese, in particolare PMI. In effetti, la Commissione ha constatato a più riprese che l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, le cui regole sono spesso riprese nei programmi finanziati con fondi pubblici, rappresenta un modo per accelerare la realizzazione del mercato interno e lo sviluppo economico regionale (²).

Da un punto di vista più ampio la Commissione intende incoraggiare la partecipazione dei GEIE a tali appalti e programmi. Il gruppo europeo rappresenta infatti un progresso considerevole per l'insieme delle imprese dell'Unione in quanto offre loro l'opportunità di una cooperazione nell'ambito di una struttura transnazionale, la quale allo stesso tempo garantisce ai propri membri di mantenere un autonomo esercizio delle loro attività.

I — Definizione del GEIE

Il GEIE è una struttura elastica e leggera che permette ai suoi membri, senza comprometterne l'indipendenza economica e giuridica, di esercitare insieme una parte delle loro attività economiche.

La creazione di un GEIE dà vita ad un ente giuridico indipendente dotato di capacità giuridica il cui fine è di agevolare e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di incrementare i risultati di tale attività.

La definizione ora illustrata dimostra che l'obiettivo perseguito dagli ideatori di tale strumento è di promuovere una cooperazione transnazionale fra le imprese a livello europeo, mediante lo sviluppo, da parte del GEIE, di un'attività comune ed ausiliaria rispetto alle attività di tali imprese.

⁽¹) Conferenza REGIE 1996: «Bilancio di sei anni d'esperienza del GEIE», 25 e 26 marzo 1996.

⁽²⁾ Cfr. la comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri riguardante il controllo e l'osservanza delle regole «appalti pubblici» nei progetti e programmi finanziati dai fondi strutturali e strumenti finanziari (GU C 22 del 28.1.1989, pag. 3). Cfr. anche le comunicazioni della Commissione: «Promozione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nella Comunità» [COM(90) 166 del 7.5.1990] e «La partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nella Comunità» [SEC(92) 722 def. dell'1.6.1992].

Da un lato il GEIE è equiparabile alle società di persone (società in nome collettivo, partnership, offene Handelsgesellschaften) nella misura in cui, ad esempio, i membri rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni del gruppo (cfr. paragrafo II.5). Tuttavia, il GEIE presenta talune caratteristiche che sono proprie a forme più strutturate di società: ad esempio esso agisce in nome proprio tramite i suoi amministratori, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri (¹), secondo una regola generalmente applicabile alle società di capitali (cfr. paragrafo II.2).

II — Caratteristiche del GEIE

1. Carattere comunitario del GEIE

I gruppi europei d'interesse economico sono radicati nell'ordinamento giuridico comunitario. La loro costituzione e la loro esistenza giuridica possono realizzarsi pertanto soltanto alle condizioni, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal diritto comunitario, pur se quest'ultimo rinvia alle legislazioni nazionali per la regolamentazione di taluni aspetti.

La neutralità giuridica del GEIE pone i membri su un piano di parità, il che è molto importante per fugare i timori dei membri che uno di essi sia avvantaggiato perché opera in un contesto giuridico più familiare.

2. Capacità giuridica del GEIE e autonomia dei membri

Il GEIE ha una capacità giuridica piena e autonoma che lo differenzia dalle tecniche puramente contrattuali di cooperazione. In particolare, il fatto di essere dotato di organi propri conferisce al gruppo europeo un potere di contrattazione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente. Il GEIE ha la capacità di agire in nome proprio tramite uno o più amministratori, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri e i cui poteri di rappresentanza si ispirano direttamente alle regole applicabili alle società di capitali. Tale caratteristica è importante ai fini della partecipazione del GEIE agli appalti pubblici e ai programmi finanziati con fondi pubblici: essa offre ai membri del GEIE il vantaggio di presentare un fronte unito nella negoziazione dei contratti e nella richiesta di crediti o garanzie finanziarie collegata agli appalti pubblici (²).

⁽¹⁾ Articolo 19 del regolamento.

⁽²⁾ Articolo 1, comma 2, del regolamento.

3. Carattere ausiliario dell'attività del GEIE

Il GEIE si distingue da una società essenzialmente per il suo scopo che è quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere a questi ultimi di incrementare i propri risultati, mentre una società persegue generalmente uno scopo di lucro per sé stessa.

A motivo di questo carattere ausiliario, l'attività del GEIE deve ricollegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirvisi.

Tuttavia, la creazione del GEIE deve offrire un quadro giuridico che faciliti l'adeguamento delle attività dei suoi membri alle condizioni economiche del mercato (1).

Il carattere ausiliario dell'attività del GEIE non deve dunque essere considerato come una limitazione operativa del gruppo che lo confini ad un ruolo accessorio o di minore importanza.

Fatto salvo il rispetto della natura ausiliaria delle sue attività, il GEIE può essere considerato in grado di svolgere tutte le funzioni che possono incombere a qualsiasi altro tipo di raggruppamento che partecipi ad un appalto pubblico o a un programma finanziato con fondi pubblici.

In questo contesto il GEIE può avere differenti funzioni: può essere utilizzato come semplice quadro di coordinamento e di organizzazione delle attività dei suoi membri ma può anche stipulare in nome proprio e provvedere all'esecuzione dei contratti che formano oggetto di appalti pubblici o di programmi finanziati con fondi pubblici.

In particolare, il regolamento non vieta al GEIE di assorbire completamente, ma temporaneamente, talune attività dei suoi membri. Tale aspetto ha del resto già formato oggetto di una precisazione da parte della Commissione nel 1991: «Nulla impedisce che talune attività dei membri siano svolte dal GEIE per un periodo limitato, ad esempio nell'ambito della realizzazione di un cantiere» (²).

4. Aspetti strutturali del GEIE: stabilità e flessibilità

Il regolamento garantisce la flessibilità di adattamento del GEIE alle condizioni economiche grazie all'ampia libertà che hanno i suoi membri di organizzare i propri rapporti contrattuali e il funzionamento interno del gruppo (3).

⁽¹⁾ Primo considerando del regolamento.

⁽²) Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione all'interrogazione scritta n. 1587/91 (GU C 323 del 13.12.1991, pag. 32 e segg.).

⁽³⁾ Quarto considerando del regolamento.

Tale flessibilità si manifesta sia a livello della costituzione del GEIE e della sua durata che delle sue modalità di finanziamento o di funzionamento.

Le formalità per costituire un GEIE sono molto semplici poiché è sufficiente la stipula di un contratto scritto (non è prescritta la forma notarile) e l'iscrizione nel registro dello Stato ove il gruppo ha sede.

Inoltre il GEIE può essere costituito per una durata illimitata o limitata. Grazie a questa flessibilità nella costituzione del gruppo, quest'ultimo rappresenta uno strumento particolarmente adatto a progetti limitati nel tempo, come ad esempio studi di fattibilità o l'esecuzione di lavori.

L'ampia apertura del GEIE consente a quest'ultimo di rispondere efficacemente ad eventuali esigenze di modifica delle condizioni di cooperazione. Tale apertura è chiaramente specificata nel sesto considerando del regolamento, il quale precisa che «l'accesso al gruppo deve essere consentito nel modo più ampio possibile alle persone fisiche, alle società e agli altri enti giuridici nel rispetto delle finalità del regolamento» (1).

La flessibilità lasciata ai membri del GEIE per quanto riguarda il finanziamento del gruppo è anch'essa molto attraente per le imprese. Non è richiesto un capitale all'atto della costituzione. Questa flessibilità è molto importante e distingue la creazione di un GEIE da quella di una società, la quale può comportare l'immobilizzazione di notevoli somme di danaro durante un certo lasso di tempo; al contrario, nel caso del GEIE, è possibile prevedere tappe intermedie che permettano l'impiego ottimale delle risorse, le quali possono essere smobilitate progressivamente.

È importante segnalare che sono consentite tutte le forme di conferimenti: in denaro, in natura o anche in beni immateriali (conoscenze tecnologiche, brevetti, relazioni commerciali e professionali ecc.).

Il GEIE potrà anzi funzionare in certi casi o con il versamento periodico di contributi da parte dei membri o con la messa a sua disposizione di fondi in conti correnti.

Inoltre, anche se il regolamento vieta al GEIE di fare appello al pubblico risparmio, gli consente tuttavia di ricorrere al credito bancario (2).

Un altro segno della elasticità del funzionamento del GEIE risiede nella facoltà di trasferire la sua sede da uno Stato membro a un altro mantenendo la personalità o la capacità giuridica. Questa operazione non può dunque essere considerata come scioglimento del gruppo né essere tassata in quanto tale.

⁽¹⁾ Cfr. anche l'articolo 4 del regolamento.

⁽²⁾ Articolo 23 del regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei rapporti fra i membri, il regolamento lascia ampio spazio alla loro volontà. Tuttavia esso prevede alcune disposizioni imperative e suppletive nell'interesse dei terzi ma anche degli stessi membri, volte a misurare la portata delle loro obbligazioni personali (1).

Alcune decisioni importanti riguardanti il funzionamento e la composizione del gruppo possono essere adottate validamente soltanto all'unanimità. Si tratta, in particolare, delle seguenti: la modifica dell'oggetto del gruppo, la modifica del numero dei voti attribuito a ciascun membro, la modifica delle condizioni di adozione delle decisioni, la modifica della quota del contributo dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo, il trasferimento della sede quando implica il cambiamento della legge applicabile al gruppo, l'autorizzazione di un membro a cedere la sua partecipazione al gruppo, o una frazione di questa.

Lo scioglimento del gruppo deve essere deliberato all'unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti.

Va aggiunto che se il contratto di gruppo non contiene alcuna disposizione sulle deliberazioni, si applica in tutti i casi la regola dell'unanimità (²).

Il regolamento impone inoltre condizioni abbastanza rigorose per l'ammissione e il recesso dei membri. Tali regole confermano il carattere intuitu personae molto marcato dei rapporti fra i membri. La decisione di ammettere nuovi membri deve essere infatti presa all'unanimità dai membri del gruppo. Il recesso di un membro del gruppo è possibile nelle condizioni previste nel contratto del gruppo o in mancanza, con l'accordo unanime degli altri membri (3).

Il regolamento subordina la cessione delle quote ad una autorizzazione unanime degli altri membri. In assenza di clausole nel contratto di gruppo riguardanti la costituzione di garanzie sulla partecipazione di un membro, tale operazione è possibile soltanto con l'accordo unanime degli altri membri (⁴).

Il regolamento attenua dunque il rischio di mutamenti strutturali all'interno del gruppo assicurando uno sbarramento efficace tramite un controllo sull'entrata e sull'uscita dei membri.

Tale controllo è un elemento importante atto a rassicurare i contraenti potenziali di un GEIE, in particolare le banche e le compagnie di assicurazione a cui il GEIE richieda prestiti o garanzie per partecipare ad appalti pubblici, o le autorità presso cui il gruppo solleciti un finanziamento nell'ambito di programmi.

(2) Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento.

⁽¹⁾ Articolo 17 del regolamento.

⁽³⁾ Articoli 26, paragrafo 1, e 27, primo comma, del regolamento. Il recesso di un membro per giusta causa è possibile in qualsiasi momento senza che sia necessario l'accordo unanime degli altri membri (articolo 27, paragrafo 1, secondo comma).

⁽⁴⁾ Articolo 22 del regolamento.

5. Responsabilità solidale e illimitata dei membri

Indipendentemente dal credito e dalle garanzie che potranno essere accordati al GEIE in funzione della posizione finanziaria dei suoi membri, viene garantita la massima tutela ai terzi che entreranno in relazione di affari con il gruppo.

Il regolamento stabilisce il principio della responsabilità solidale e illimitata dei membri del GEIE per le obbligazioni del gruppo (1).

Il GEIE può contrarre in nome proprio impegni aventi implicazioni finanziarie. Esso è naturalmente tenuto ad assumerne l'onere a carico del proprio patrimonio. Se il pagamento viene effettuato da parte del gruppo entro un congruo termine, sono i membri a rispondere illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni di qualsiasi natura del gruppo stesso.

Questa responsabilità personale dei membri costituisce il contrappeso naturale della libertà contrattuale che è alla base del GEIE e dell'assenza dell'obbligo di un capitale.

Inoltre i membri che cessano di far parte del gruppo restano responsabili dei debiti e delle obbligazioni derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla loro cessazione per un periodo di cinque anni da tale cessazione (²). La responsabilità solidale e illimitata dei membri del gruppo costituisce una garanzia fondamentale che permette ai terzi di entrare più facilmente in rapporti di affari con il GEIE, di fornirgli coperture assicurative o di accordargli crediti tenuto conto della capacità finanziaria di uno o più dei suoi membri.

Questa regola dimostra, e in modo particolare nel caso di un GEIE costituito senza capitale, che la capacità finanziaria aggregata dei membri che lo compongono, unita alle garanzie che costoro possono apportare, devono essere prese in considerazione quando un gruppo concorre ad un appalto o presenta una domanda di finanziamento o di credito.

III — Partecipazione dei GEIE agli appalti pubblici

a) Considerazioni generali

Le direttive comunitarie sugli appalti pubblici impongono nell'insieme dell'Unione europea il rispetto di condizioni minime in materia di informazione e di procedura riguardanti gli appalti pubblici, aggiudicati dai poteri pubblici (direttive «settori classici»), da un lato, e dagli enti operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (direttive «settori

⁽¹⁾ Articolo 24 del regolamento.

⁽²⁾ Articoli 34 e 37, paragrafo 1, del regolamento.

speciali»), dall'altro. Questo quadro giuridico è completato da alcune regole sui mezzi di ricorso in caso di controversie fra le imprese e le amministrazioni aggiudicatrici. Tutte queste regole costituiscono un insieme chiamato comunemente «direttive appalti pubblici» (¹).

Questi due gruppi di direttive, che differenziano su alcuni punti, prescrivono il divieto di discriminazioni, la trasparenza delle procedure di selezione dei candidati e di aggiudicazione degli appalti sulla base di criteri obiettivi che devono essere noti a priori, nonché delle norme applicabili in campo tecnico.

Per quanto riguarda la partecipazione dei GEIE agli appalti pubblici, va ricordato che le relative direttive comunitarie non contengono alcuna disposizione che possa ostacolare tale partecipazione. Al contrario, tutte le direttive sugli appalti pubblici prevedono la possibilità per i raggruppamenti di partecipare agli appalti senza che rivestano una forma giuridica specifica. Tuttavia la trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata può essere richiesta una volta che l'appalto gli sia stato aggiudicato dal potere aggiudicatore o dall'amministrazione aggiudicante(²).

Il carattere ausiliario dell'attività del GEIE non deve essere un ostacolo per la sua partecipazione agli appalti pubblici. La Corte di giustizia ha recentemente ricordato a questo riguardo che «può concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori non solo una persona fisica o giuridica che provvede direttamente all'esecuzione dei lavori, ma altresì una persona che li faccia eseguire tramite agenzie o succursali o si avvalga di tecnici od organi tecnici esterni ovvero un raggruppamento di imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica» (3). Un GEIE può dunque partecipare ad un appalto pubblico e provvedere alla sua esecuzione.

⁽¹) Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1); direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54); direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1); direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33); direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84) e direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

⁽²) Articolo 18 della direttiva 93/36/CEE, articolo 21 della direttiva 93/37/CEE, articolo 26 della direttiva 92/50/CEE e articolo 33 della direttiva 93/38/CEE.

⁽³⁾ Corte di giustizia, 14.4.1994, Ballast Nedam Groep NV/Belgische staat, causa C-389/92, Racc. pag. I-1306, punto 13. Tale sentenza forma attualmente oggetto di una nuova domanda pregiudiziale di interpretazione (causa C-5/97).

b) Valutazione consolidata dei criteri di partecipazione agli appalti pubblici

Nella citata sentenza la Corte afferma il principio della valutazione consolidata delle risorse e delle capacità di tutti i membri di un raggruppamento di imprese all'atto della partecipazione di un'impresa di tale raggruppamento ad un appalto pubblico, purché tale impresa possa effettivamente disporre delle risorse e delle capacità delle altre imprese del raggruppamento necessarie all'esecuzione dell'appalto.

Applicando il ragionamento della Corte al GEIE, all'atto della selezione degli offerenti o dei candidati ad un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice deve applicare i criteri di valutazione stabiliti dalle direttive tenendo conto non solo delle capacità del GEIE stesso ma anche di quelle dei suoi membri.

In base alle direttive appalti pubblici, qualsiasi imprenditore interessato a partecipare ad un appalto pubblico può essere invitato a fornire la prova della sua identità o delle sue capacità economiche, finanziarie o tecniche(¹) (criteri di selezione qualitativa). Qualora il GEIE non soddisfi direttamente, in quanto ente giuridico indipendente, tali criteri di selezione, il principio della valutazione consolidata esige che si tenga conto delle capacità dei suoi membri. Ciò implica che:

- quando tutte le imprese che fanno parte del GEIE soddisfano i criteri di selezione non si può esigere che il GEIE risponda ugualmente a tali condizioni;
- per contro, se non tutti i membri di un GEIE soddisfano i criteri di selezione, i membri del GEIE incaricati in pratica dell'esecuzione dell'appalto devono rispondere alle condizioni prescritte dall'amministrazione aggiudicatrice;
- infine, è ovvio che se nessuno dei membri di un GEIE risponde alle condizioni prescritte dall'amministrazione aggiudicatrice, il GEIE non può essere utilizzato per aggirare tali condizioni;
- le regolamentazioni nazionali relative all'iscrizione nel registro degli imprenditori abilitati a partecipare agli appalti pubblici non devono ostacolare la partecipazione dei GEIE a tali appalti. Se il diritto nazionale subordina la partecipazione dei GEIE agli appalti pubblici alla loro registrazione o abilitazione, esso deve o permettere la registrazione o l'abilitazione del GEIE in quanto tale o prevedere un'esenzione per permettere la partecipazione del GEIE agli appalti pubblici a prescindere dall'iscrizione nel registro o dall'abilitazione.

⁽¹⁾ Articoli da 21 a 25 della direttiva 93/36/CEE, articoli da 25 a 29 della direttiva 93/37/CEE, articoli da 30 a 35 della direttiva 92/50/CEE. Cfr. anche articoli da 30 a 32 della direttiva 93/38/CEE.

IV — Partecipazione dei GEIE ai programmi finanziati con fondi pubblici

Le specificità del GEIE dovrebbero consentirgli di partecipare a pieno titolo ai programmi finanziati con fondi pubblici. Tali specificità sono analizzate qui di seguito.

1. Carattere transnazionale del GEIE

Numerosi programmi di sostegno comunitario esigono che i progetti siano presentati da più soggetti stabiliti in Stati membri differenti. Si può citare a questo titolo l'articolo 2, lettera b della decisione del Consiglio del 1994 relativo alle norme di partecipazione alla azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea(1).

In base a tale disposizione, possono beneficiare dei contributi comunitari soltanto le «azioni realizzate da almeno due soggetti giuridici che devono essere indipendenti l'uno dall'altro ed essere stabiliti in Stati membri differenti o perlomeno in uno Stato membro e in uno Stato associato al programma».

La cooperazione transfrontaliera costituisce ugualmente un obiettivo dei programmi operativi nel quadro di iniziative comunitarie finanziate dai Fondi strutturali. Ciò vale per Interreg II(²), uno dei cui obiettivi è lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera regionale, o Leader II che sovvenziona anche (parte C) progetti di cooperazione transnazionale di sviluppo rurale(³) o REGIS II che incoraggia la cooperazione transnazionale tra regioni comunitarie ultraperiferiche(⁴).

Poiché il GEIE deve essere obbligatoriamente costituito da almeno due soggetti stabiliti in due Stati membri differenti (5), il carattere transnazionale è uno degli elementi costitutivi del GEIE il quale può dunque essere considerato in sé come un «consorzio». Per questo motivo i GEIE hanno in tutti i casi il diritto di

(5) Cfr. articolo 4, secondo comma, del regolamento.

⁽¹⁾ Decisione 94/763/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea (GU L 306 del 30.11.1994, pag. 8).

⁽²⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone frontaliere, cooperazione transfrontaliera e reti energetiche selezionate — Interreg II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

 ⁽³⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale — Leader II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).
 (4) Cfr. la comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i

^(*) Cfr. la comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a stabilire nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche — Regis II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

porre la loro candidatura da soli per partecipare a programmi comunitari, anche quando questi richiedono la partecipazione di entità giuridiche di più Stati membri.

In questa ipotesi non si può esigere dai membri di un GEIE che essi introducano le loro candidature parallelamente a quella del gruppo stesso.

La Commissione intende perciò introdurre nell'insieme dei suoi elenchi ufficiali di imprenditori abilitati, nonché nei formulari da compilare nel quadro degli inviti a partecipare, accanto alle quindici categorie esistenti per classificare i partecipanti nazionali, una nuova categoria a carattere puramente europeo, chiamata «EUR». I GEIE saranno automaticamente classificati in questa categoria a motivo della loro natura transnazionale.

2. La presenza di una pluralità di soggetti indipendenti

I membri di un GEIE mantengono pienamente la loro indipendenza giuridica ed economica nell'esercizio delle loro attività. I GEIE dovrebbero dunque poter partecipare a pieno titolo a programmi che richiedono che almeno due soggetti giuridici distinti presentino congiuntamente un progetto. Si può citare a titolo di esempio la decisione del Consiglio del 23 novembre 1994 che stabilisce un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998)(1).

La citata decisione raggruppa la maggior parte delle azioni del programma «Thermie» relativo alla dimostrazione tecnica dei progetti. In base al suo allegato III il finanziamento comunitario dei progetti di ricerca in cooperazione, a cui partecipano in linea di massima almeno quattro PMI indipendenti di almeno due Stati membri differenti, copre il 50 % del costo della ricerca.

Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il GEIE può partecipare ai programmi a parità di condizioni con le altre imprese ammissibili. Il gruppo deve infatti essere composto da almeno due membri di due Stati membri differenti che per tutta la durata della loro collaborazione mantengono la loro autonomia economica e giuridica (2).

Il GEIE deve dunque poter partecipare da solo a programmi, ivi inclusi quelli che esigono esplicitamente la partecipazione di più soggetti indipendenti. In questa ipotesi non si dovrebbe esigere che i membri del GEIE introducano una candidatura individuale parallelamente a quella del gruppo stesso.

⁽¹⁾ Cfr. GU L 334 del 22.12.1994, pag. 87.

⁽²⁾ Cfr. articoli 3 e 4 del regolamento.

3. La creazione di sinergie

In certi casi le proposte vengono selezionate tenendo conto della capacità effettiva del programma di promuovere sinergie fra le diverse categorie di partecipanti(¹). Questo tipo di programmi richiedono la partecipazione di strutture di cooperazione create *ex novo*. In questo contesto, i consorzi creati ad hoc non devono essere preferiti ai GEIE recentemente costituiti senza che sia effettuato un esame attento delle loro caratteristiche e capacità.

V — Accesso dei GEIE al credito

L'accesso al credito è un elemento fondamentale per la maggior parte degli operatori economici.

Tuttavia il ricorso a mezzi finanziari esterni all'impresa è spesso difficile, in particolare per le PMI che potrebbero essere considerate come prenditori di prestito ad alto rischio.

Per questo motivo il raggruppamento di imprese nell'ambito di un GEIE può costituire un vantaggio nel dialogo con gli organismi creditizi.

La Commissione desidera chiarire e precisare taluni aspetti legati all'accesso al credito dei GEIE in modo da evitare ogni rischio di discriminazione dei GEIE rispetto ad altre forme di imprese nazionali meglio conosciute dagli operatori economici.

1. La domanda di garanzie

Nonostante il grado elevato di libertà e di autonomia operativa mantenuto dalle imprese che fanno parte di un GEIE, la loro responsabilità solidale e illimitata può facilitare considerevolmente l'ottenimento di un credito e rafforzare il potere contrattuale dei membri.

I creditori di un GEIE, in particolare le banche e gli altri organismi finanziari, possono rivalersi sui patrimoni personali dei membri del gruppo per le obbligazioni assunte e non adempiute da questo entro un congruo termine.

L'esigenza di garanzie personali da parte di ciascun membro di un GEIE rende molto più oneroso il prestito, e non dovrebbe perciò essere imposta nella pratica dato che i membri rispondono già delle obbligazioni del gruppo con il loro patrimonio personale.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 4 della decisione 94/763/CE.

Il GEIE si presenta dunque come uno strumento per accrescere il potenziale di credito dei suoi membri diminuendo nello stesso tempo generalmente il costo di tale operazione.

2. La legittimazione degli amministratori

L'autonomia giuridica che caratterizza il GEIE gli permette inoltre di agire come interlocutore unico presso organismi finanziari, dato che gli amministratori hanno pieni poteri di rappresentanza del gruppo nelle trattative.

Una trattativa diretta fra ciascun membro del gruppo e i partner finanziari di questo non è dunque necessaria.

3. La prova della capacità finanziaria

Il GEIE, come qualsiasi altro richiedente di prestiti, deve essere in grado di provare la propria solvibilità.

Come già detto nel terzo capitolo in relazione agli appalti pubblici, gli organismi creditizi dovrebbero poter procedere ad una valutazione globale della solvibilità dei raggruppamenti tenendo conto della capacità finanziaria dei loro membri.

Un consolidamento degli elementi dell'attivo del GEIE e di quelli dei suoi membri faciliterebbe le valutazioni necessarie da parte degli organismi finanziari.

La redazione da parte dei GEIE di un bilancio e di un conto profitti e perdite consolidati potrebbe essere un elemento di valutazione molto utile in questo contesto.

Oltre a questi elementi, la sussistenza in capo al GEIE di un capitale proprio — che non è obbligatorio in base al regolamento — costituisce una sicurezza per tutti i finanziatori che hanno rapporti con il gruppo.

Un GEIE dotato di un capitale dispone dunque di un vantaggio competitivo non trascurabile che può essere preso in considerazione fra gli altri elementi di valutazione citati.

In assenza di un capitale proprio, è incontestabile che la capacità del o dei membri stabiliti nello Stato in cui è situato l'organismo di credito è un elemento chiave ai fini di una domanda di prestito o di garanzia.

Il creditore del GEIE eviterà lunghe procedure per il ricupero di somme all'estero, dato che il principio della responsabilità solidale e illimitata dei

membri del gruppo consente a tale creditore di scegliere il membro su cui rivalersi in caso di inadempimento da parte del gruppo.

VI — Conclusioni

Il GEIE è attualmente l'unico veicolo che offra alle imprese un quadro per la cooperazione direttamente legato all'ordinamento giuridico comunitario. Per questo motivo e allo scopo di facilitarne l'utilizzazione, la Commissione continuerà a seguire attentamente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2137/85.

In un mercato in costante evoluzione, il GEIE offre l'opportunità alle imprese dell'Unione, in particolare alle PMI, di sviluppare il loro potenziale nell'ambito di progetti a dimensione comunitaria. Alle PMI è infatti ormai riconosciuto un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi in materia di crescita, di competitività e di cooperazione che formano parte delle priorità dell'Unione europea(1). L'azione REGIE costituisce in questo senso un buon mezzo per promuovere l'utilizzazione del GEIE da parte delle PMI.

La Commissione considera essenziale che tutti gli attori interessati all'utilizzazione del GEIE, le imprese o gli organismi chiamati a contrattare con il gruppo, prendano pienamente coscienza delle sue caratteristiche e potenzialità.

La presente comunicazione intende apportare i chiarimenti utili per rimuovere ogni incertezza che potrebbe ancora ostacolare un'utilizzazione ottimale del GEIE nel settore degli appalti pubblici e dell'accesso al credito che vi è direttamente collegato nonché nel campo dei programmi finanziati con fondi pubblici.

⁽¹) Cfr. la comunicazione della Commissione «Programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato» [COM(96) 329 def. del 10.7.1996]. Cfr. anche: «Valorizzazione massima del potenziale di impiego, di crescita e di competitività delle PMI europee», decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25).

Allegato C

Misure di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2137/85 e disposizioni fiscali negli Stati membri

I — Misure di esecuzione

Belgio

- Legge del 12 luglio 1989 recante varie misure di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un GEIE.
 (Moniteur belge, 22.8.1989, pag. 14385 e seguenti).
- Legge del 17 luglio 1989, legge sui gruppi di interesse economico (Moniteur belge, 22.8.1989, pag. 14391 e seguenti).
- Regio decreto del 27 luglio 1989 relativo alla pubblicità degli atti e dei documenti delle società e delle imprese (Moniteur belge, 22.8.1989, pag. 14400 e seguenti).

Danimarca

- Legge n. 217 del 5 aprile 1989 relativa all'istituzione di GEIE (Lovtidende A, lov 217, Hæfte n. 52, 11 aprile 1989).
- Regolamenti amministrativi d'applicazione n. 534 e 535 del 7 agosto 1989 (Lovtidende A, Hæfte n. 80, 15.8.1989).

Germania

- EWIV, legge di esecuzione, 14 aprile 1988 (Bundesgesetzblatt 1988, I, n. 16, pag. 514 e seguenti).
- Ottavo regolamento che modifica il decreto relativo al registro del commercio, 19 giugno 1989 (Bundesgesetzblatt I, n. 28, pag. 1113 e seguenti).

Grecia

 Decreto presidenziale n. 38 relativo alle misure di esecuzione in Grecia del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio delle Comunità europee relativo al GEIE, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 19 del 14.2.1992, pag. 325. 140 ALLEGATO C

Spagna

 Legge 12/1991 del 29 aprile 1991 sul gruppo di interesse economico, recante varie misure di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2137/85; Boletín Oficial del Estado (BOE) n. 103, 30.4.1991, pag. 13638.

 Regio decreto n. 1597/1989 del 29 dicembre 1989 che approva il regolamento relativo al registro del commercio che in precedenza consentiva l'iscrizione dei GEIE in Spagna.

Francia

- Legge n. 89-377 del 13 giugno 1989 relativa ai GEIE (Journal officiel, 15.6.1989, pag. 7440 e seguenti).
- Decreto del 20 giugno 1989 relativo all'iscrizione di GEIE (Journal officiel, 30.6.1989, pag. 8101 e seguenti).

Irlanda

European Economic Interest Grouping Regulations, 1989 Statutory instruments n. 191, Governments Publications Sales Office, Dublino.

Italia

Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, anno 132°, numero 182, 5.8.1991, pag. 6.

Lussemburgo

- Legge del 25 marzo 1991 sui gruppi di interesse economico, Mémorial A 20 dell'11 aprile 1991, pag. 452.
- Legge del 25 marzo 1991 recante varie misure di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2137/85 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico; Mémorial A 20 dell'11 aprile 1991, pag. 459.

Paesi Bassi

Legge del 28 giugno 1989 recante norme per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un GEIE (Staatsblad 1989, pag. 245 e seguenti).

Portogallo

- Decreto legge n. 148/90, Diário da República, I série, n. 106, 9.5.1990, pagg. 2154 e 2155.
- Decreto legge n. 2/91, Diário da República, I série, n. 4, 5.1.1991, pagg. 74-76.

ALLEGATO C 141

Regno Unito

— The European Economic Interest Grouping Regulations, Statutory Instruments (Great-Britain) 1989, n. 638, Her Majesty's Stationery Office.

 EEIG (Northern Ireland) 1989, Statutory Rules of Northern Ireland 1989, n. 216 e 218, Her Majesty's Stationery Office.

Austria

Legge dell'8 agosto 1995 recante norme per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e recante modifica della legge relativa al registro del commercio, della legge relativa agli ausiliari di giustizia e della legge relativa agli oneri di giustizia (BGBL. n. 521/1995).

Finlandia

 Legge n. 1299, del 22 dicembre 1994, sui gruppi europei di interesse economico (Suomen Säädöskokoelma, Julkaistu Helsingissä 27. päivänä joulukuuta 1994).

Svezia

- Legge n. 1994:1927 del 20 dicembre 1994 sui gruppi europei di interesse economico (SFS — Svensk Författningssamling, 30 dicembre 1994).
- Legge n. 1994:1933 del 20 dicembre 1994 sul registro dei gruppi europei di interesse economico (SFS — Svensk Författningssamling, 30 dicembre 1994).

Paesi EFTA — Accordo sullo Spazio economico europeo

Norvegia

 Legge n. 85 del 22 dicembre 1995 relativa al gruppo europeo di interesse economico. Attuazione dell'allegato XXII, punto 10, dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio] [ot.prp. n. 72 (1994-95); Innst. O. n. 10, Belsl. O. n. 24 (1995-96)].

Islanda

Legge n. 159 del 31 dicembre 1994 sui gruppi europei di interesse economico (Firmu og Felög med ãotakmarkadri Aßyrgd n. 159-1994, pag. 1301 e seguenti).

Liechtenstein

Legislazione da adottare.

142 ALLEGATO C

II — Disposizioni fiscali

Belgio

 Legge del 12 luglio 1989, articoli da 12 a 14, recante varie misure di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2137/85, del 25 luglio 1985.

- Circolare n. 8/1989, del 31 agosto 1989, concernente le disposizioni fiscali in materia di IVA e di imposta sui conferimenti applicabili ai GEIE.
- Imposta sui conferimenti: non applicabile ai GEIE.

Danimarca

- Sotto il profilo fiscale i GEIE sono equiparati in Danimarca alle società in nome collettivo (Interessentskab) (cfr. circolare del ministero delle Imposte, SKM 589-3721-2).
- Imposta sui conferimenti: non applicabile ai GEIE.

Germania

- I GEIE sono equiparati in Germania alle società in nome collettivo (offene Handelsgesellschaft).
- Il principio della trasparenza è disciplinato all'articolo 15 dell'Einkommensteuergesetz per tutte le società di persone.
- Altre disposizioni fiscali concernenti il GEIE: §19,97 Abs.1 n. 5 Bews';
 §179, Abs.2 Satz 2, 180 Abs.1 n. 1 AO oppure §180 Abs.1 n. 3 AO (mancanza di scopo di lucro);
 §5 Abs.1 Gewerbesteuergesetz.
- I GEIE in quanto società di persone non sono soggetti all'imposta sui conferimenti (Gesellschaftssteuer). L'imposta è stata soppressa a partire dall'1 gennaio 1992.

Grecia

 Imposta sui conferimenti: 1% se il GEIE ha uno scopo di lucro o imposta di bollo del 3% negli altri casi.

Spagna

- Regio decreto n. 1597/1989, del 29 dicembre 1989, relativo all'iscrizione dei GEIE (capitolo sei, articoli 37 e 38).
- Legge 12/1991 del 29 aprile 1991, articolo 30 (regime fiscale dei GEIE).
- Imposta sui conferimenti: non applicabile ai GEIE.

ALLEGATO C 143

Francia

Imposte dirette: articolo 239 quater C del codice generale delle imposte.

- Imposta sui conferimenti: soppressa a partire dall'1 gennaio 1992.
- Istruzione amministrativa, del 10 maggio 1991 (4F-3-91), precisante il regime fiscale applicabile ai GEIE.

Irlanda

- Il capitolo III, sezione 24, paragrafo 2, della legge fiscale del 1990 introduce il principio della trasparenza con riferimento al regolamento relativo al GELE
- In virtù del disposto della sezione 2, paragrafo 1, della legge del 1975 sull'imposta sui redditi di capitale, il GEIE non è assoggettato a tale imposta.
- Altre disposizioni applicabili al GEIE:
 Sezione 1(5) della legge del 1976 sull'imposta sulle società.
 Fatte salve le disposizioni del capitolo III, sezione 24, paragrafo 5, della legge fiscale del 1990, si applicano il capitolo III, parte IV, della legge del 1967 sull'imposta sul reddito (fatta eccezione per la sezione 72, paragrafo 8) e la sezione 4, paragrafi 5 e 3, dell'allegato 4 della legge del 1975 sull'imposta sui redditi di capitale.
- Imposta sui conferimenti: non applicabile ai GEIE.

Italia

- Articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- Imposta sui conferimenti: imposta di registro dell'1% (articolo 12, primo comma).

Lussemburgo

- Legge del 25 marzo 1991, articoli da 13 a 16.
- Imposta sui conferimenti: non applicabile ai GEIE.

Paesi Bassi

- Circolare del segretario di Stato alle Finanze, dell'1 marzo 1990, n. WDB 90/63.
- Imposta sui conferimenti: non applicabile ai GEIE.

Portogallo

- Articolo 5 del codice dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRC).
- Imposta sui conferimenti: non applicabile ai GEIE.

144 ALLEGATO C

Regno Unito

- Sezione 510 A della legge fiscale del 1988.
- Sezioni 12 A e 98 B della legge del 1970 sull'amministrazione fiscale.
- L'imposta sui conferimenti è stata soppressa.

Austria

 A norma della legge d'attuazione, dell'8 agosto 1995, sotto il profilo tributario i GEIE vanno considerati alla stregua di società in nome collettivo.

Svezia

— SFS 1994: legge n. 1853 sulla tassazione dei GEIE; promulgata il 20 dicembre 1994. Ai fini della legge sulle imposte comunali e della legge sull'imposta generale sui redditi per quanto riguarda il reddito i GEIE vengono trattati come società in nome collettivo.

Finlandia

— Legge che modifica la legge sull'imposta sul reddito n. 1223 del 16 dicembre 1994, sezione 16 a.

Allegato D

Elenco dei registri competenti per l'iscrizione dei GEIE negli Stati membri

Belgio

Iscrizione nel registro della cancelleria del tribunale di commercio della circoscrizione territoriale in cui ha sede il GEIE (presso la cancelleria di ciascun tribunale di commercio è istituito un registro dei GEIE).

Danimarca

Iscrizione nel registro dei gruppi istituito presso: Erhvervs-og Selskabsstyrelsen (Ufficio delle imprese) Kampmannsgade 1 DK-1780 København V

Germania

Iscrizione nel registro del commercio (Handelsregister) del tribunale dove ha sede il GEIE.

Grecia

Iscrizione presso il tribunale di primo grado (sezione delle società) dove ha sede il GEIE (registro dei GEIE creato dal decreto).

Spagna

Iscrizione nel registro del commercio (Registro Mercantil) della capitale provinciale in cui ha sede il gruppo.

Francia

Iscrizione nel registro del commercio e delle società presso la cancelleria del tribunale di commercio dove ha sede il GEIE.

Irlanda

Iscrizione nel registro delle società presso: Companies Registration Office Lower Castle Yard, Dublin Castle, Dublin 2 146 ALLEGATO D

Italia

Iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato dove ha sede il gruppo.

Lussemburgo

Iscrizione nel registro del commercio e delle società presso la cancelleria del tribunale dove ha sede il GEIE.

Paesi Bassi

Iscrizione nel registro del commercio presso la camera di commercio dove ha sede il gruppo (Kamers van Koophandel en Fabrieken).

Portogallo

Iscrizione nel registro del commercio (Conservatãoria do Registo Comercial).

Regno Unito

Iscrizione nel registro delle società presso:

1) per l'Inghilterra e il Galles:

Registration Office

Companies House

Crown Way

Cardiff CF4 3UZ

e

London Search Room

Companies House

55-71 City Road

London EC1Y 1BB

2) per la Scozia:

Companies House

100-102 George Street

Edinburgh EH2 3DJ

3) per l'Irlanda del Nord:

Registrar of Companies

IBD House

54 Chichester Street

Belfast BT1 4JX

Austria

Iscrizione nel registro delle imprese del tribunale competente per la località in cui ha sede il GEIE.

ALLEGATO D 147

Svezia

Iscrizione nel registro dei GEIE a norma del decreto n. 1933 del 1994 sull'istituzione di un registro dei gruppi europei d'interesse economico.

Finlandia

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dall'Ente nazionale dei brevetti e dei registri.



Allegato E

Elenco dei bollettini ufficiali nazionali

Belgio: Moniteur belge

Danimarca: Statstidende

Germania: Bundesanzeiger

Grecia: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Spagna: Boletín Oficial del Registro Mercantil Español (BORME)

Francia: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc)

Irlanda: Iris Oilfigiuil

Italia: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

Lussemburgo: Recueil spécial des sociétés et associations du Grand Duché du

Luxembourg

Paesi Bassi: Nederlandse Staatscourant

Austria: Wiener Zeitung

Portogallo: Diário da República

Finlandia: Virallinen lehti

Svezia: Post-och Inrikes Tidningar

Regno Unito: The London Gazette

Irlanda del Nord: Belfast Gazette



Allegato F

Questionario REGIE: Rete europea dei GEIE

Il questionario debitamente compilato va inviato alla:

Commissione europea DG XXIII/B/1 Secteur information Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 299 27 69

NB: Si invitano i GEIE a compilare le parti A e C e le altre persone e imprese a compilare le parti B e C.

Parte A (riservata ai GEIE già creati)

1. Dati del GEIE:

Denominazione: a) Sede: Via: N.: Paese(1): Codice postale: Città: Tel.: Fax: b) Indirizzo per la corrispondenza: Persona da contattare: Sig., Sig.ra, Sig.na, eventuale appellativo(2): Nome: Cognome: N.: Via: Paese (1): Codice postale: Città: Tel.: Fax:

B = Belgio D = Germania A = Austria DK = Danimarca E = Spagna F = Francia GR = Grecia I = Italia FIN = Finlandia L = Lussemburgo NL = Paesi Bassi IRL = Irlanda UK = Regno Unito P = PortogalloS = Svezia NOR = Norvegia LIE = Liechtenstein ISL = Islanda

⁽¹⁾ Utilizzare le seguenti sigle:

⁽²⁾ Cancellare la dicitura inutile.

152 ALLEGATO F

2. Oggetto(¹):			
- produzione di beni		- promozione	
- prestazione di servizi		- distribuzione	
- partecipazione ad appalti		- rappresentanza di interessi	
- ricerca e sviluppo		- altro	
3. Settore di attività (²):			•••••
4. Numero e nazionalità dei me DG XXIII quali BC-NET, BRE			eti della
- numero di membri .			
- paesi rappresentati (3) .			
- reti rappresentate .			
5. I membri sono(4):			
- esclusivamente PMI?			
- principalmente PMI?			
- soprattutto grandi imprese?			
- enti diversi da imprese (cam	nere di co	ommercio, centri di ricerca ecc.)? 🗖
6. Data di creazione del GEIE (/ (gg/mm/aa)	iscrizion	e nel registro nazionale):	
7. Il GEIE in quanto tale fa parte In caso affermativo, quale?	e di BC-N	NET, di BRE o di un'altra rete eu	ıropea?
8. Numero di dipendenti del G	EIE(5):		
- assunti dal GEIE stesso:			
- messi a disposizione dai su	oi memb	ori:	

⁽¹⁾ Barrare le apposite caselle.
(2) Utilizzare, se conosciuto, il codice NACE.
(3) Cfr. nota 1 pagina precedente.
(4) Ai fini del presente questionario sono considerate PMI le imprese con meno di 250 dipendenti. Le professioni liberali (avvocato, commercialista, architetto ecc.) sono assimilate a imprese.
(5) Le informazioni saranno mantenute riservate.

ALLEGATO F		153				
9. Finanziamento(1):						
patrimonio proprioquota annuaconto corrente di associaaltro (precisare):	ato					
10. Numero di dipendenze o sentanza, luoghi di prod	del GEIE (ad esempio, succ uzione, centri di ricerca):	ursali, uffici di rappre-				
	situate nello Stato in cui ha sede il GEIE					
Vi sono già stati conta affermativo, di quale nat		tesso settore? In caso				
12. Esperienza(²):						
 Per quali motivi è stato c Quali difficoltà si sono d Quali benefici sono stati 	ovute superare?					
Parte B (riservata alle person	e o alle imprese diverse da	l Geie)				
1. Non essendo Lei stesso ur	n GEIE, a quale categoria ap	opartiene?				
impresa Cassociazione Cuniversità Cavvocato	ente pubblico consulente					
2. Dati personali:						
Sig., Sig.ra, Sig.na, ever Cognome: Via: Paese(4): Tel.: Fax:	ntuale appellativo(³): Nome: N.: Codice postale: Ci	ttà:				

⁽¹⁾ Le informazioni saranno mantenute riservate. (2) Allegare, se del caso, pagine supplementari. (3) Cfr. nota 2, pag. 151. (4) Cfr. nota 1, pag. 151.

154 ALLEGATO F

3. Intende costituire un GEIE e, in caso affermativo, per quali motivi?(1)								
4. Di che natura sono le Sue relazioni con i GEIE esistenti?(1)								
Parte C (riservata ai GEIE e alle altre persone o imprese)								
1. Desidera ricevere le pubblicazioni della Commissione relative ai GEIE?								
	sì		no					
2. La Commissione inserirà le informazioni fornite in una banca dati, senza farne un uso commerciale. Tale banca servirà per istituire una rete di contatti tra la Commissione, i GEIE e altre persone interessate. Lei avrà diritto ad accedere e a rettificare le informazioni così raccolte. Autorizzerebbe Lei la Commissione a rendere noti i Suoi dati e a pubblicarli in una guida dei GEIE, restando inteso che la Commissione non divulgherà e non riprodurrà le informazioni riguardanti il numero di dipendenti e il finanziamento del GEIE?								
	sì		no					
Luogo:	Data:				Firma:			

⁽¹⁾ Allegare, se del caso, pagine supplementari.

Allegato G

JEV, «Joint European Venture»

Le piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione europea incontrano tuttora difficoltà per integrarsi appieno nel mercato unico e per internazionalizzare le proprie attività. Esse non approfittano quanto dovrebbero delle opportunità commerciali transnazionali offerte dal mercato unico. Questo rappresenta un limite sia per la loro crescita e capacità di creare posti di lavoro, sia per la loro competitività. Per questo motivo è importante, a livello comunitario, aiutare le PMI ad ampliare le proprie attività creandone di nuove oltre le frontiere nazionali. Il programma JEV intende assumere un ruolo di primo piano per conseguire tale obiettivo.

Infatti, grazie alla ripartizione dei costi nella fase di fattibilità di un progetto e al contributo all'investimento propriamente detto, JEV aiuta le imprese a sbloccare i finanziamenti necessari e a trasformare in realtà le loro ambizioni. Inoltre il programma JEV è volto alla creazione di nuove attività e di nuovi e duraturi posti di lavoro.

Gli attori

Le piccole e medie imprese (PMI)

Qualsiasi partner della joint venture deve soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

- occupare meno di 250 dipendenti;
- avere un fatturato annuale non superiore a 40 euro, oppure un bilancio annuale totale non superiore a 27 euro;
- rispettare il criterio dell'indipendenza.

La joint venture

La joint venture deve sfociare nella creazione di nuove attività economiche. Il concetto di «joint venture» va interpretato in senso lato, cioè come qualsiasi forma di consorzio, partnership o joint venture nel settore industriale, dei servizi, del commercio e dell'artigianato tra almeno due PMI o imprenditori di

156 ALLEGATO G

due Stati membri diversi. Il progetto non è ammissibile ove uno dei partner detenga oltre il 75 % del capitale della joint venture.

Gli intermediari finanziari

Come intermediaria tra le PMI e la CE agisce una rete di istituzioni finanziarie specializzate (banche commerciali o di investimenti, fondi di capitali di rischio) selezionate dalla Commissione europea.

Il loro ruolo di «partner privilegiati delle PMI» consiste:

- nell'informare e assistere le PMI nei loro progetti;
- nello studiare, analizzare e trasmettere il progetto alla Commissione europea;
- nel provvedere ai versamenti del contributo comunitario alle PMI il cui progetto è stato approvato;
- nel controllare l'attuazione del progetto.

Contributo

Importo massimo per progetto e costi ammissibili

Il contributo comunitario mira a coprire le spese connesse con la creazione di una joint venture. L'importo del contributo (al massimo 100 000 euro per progetto) e le condizioni per la sua concessione sono le seguenti:

- la prima parte del contributo copre fino al 50 % delle spese ammissibili, sotto forma di un anticipo rimborsabile, per un importo massimo di 50 000 euro;
- le spese ammissibili sono quelle relative all'ideazione e alla costituzione di una joint venture transnazionale creata da PMI europee. Esse comprendono le spese relative a studi di mercato, alla preparazione della base giuridica e del piano strategico, all'analisi dell'impatto ambientale nonché tutte le altre spese connesse con la costituzione di una joint venture;
- la seconda parte del contributo copre fino al 10 % dell'importo globale investito.

ALLEGATO G 157

Procedura

Una PMI che desideri presentare una richiesta di finanziamento a titolo di quest'iniziativa deve prendere contatto con uno degli intermediari finanziari della rete JEV. L'intermediario finanziario avrà il compito di valutare la richiesta e, in caso di parere favorevole, di trasmetterla alla Commissione europea. Il contributo comunitario sarà versato alla PMI tramite l'intermediario finanziario, secondo le modalità seguenti:

Prima parte del contributo (massimale 50 000 euro):

- un anticipo rimborsabile del 50 % (massimale 25 000 euro) non appena la richiesta sia stata approvata dalla Commissione europea;
- un secondo versamento del 50 % (massimale 25 000 euro) sarà effettuato previa trasmissione dei documenti giustificativi di tutte le spese sostenute e di una relazione di valutazione finale particolareggiata, che consenta di stimare la fattibilità della joint venture nonché l'investimento richiesto. In seguito all'accettazione dei documenti da parte della Commissione europea, l'anticipo rimborsabile sarà convertito in contributo.

Seconda parte del contributo (aiuto agli investimenti):

 una volta realizzato l'investimento e fornita prova che la nuova attività è stata avviata, verrà effettuato un versamento complementare, limitato al 10 % dell'investimento.

Tutte le PMI beneficiarie del terzo versamento devono trasmettere alla Commissione europea, durante un periodo di cinque anni, informazioni circa le attività della joint venture e, in particolare, circa il numero di posti di lavoro creati.

158 ALLEGATO G

Punti di contatto

1. Commissione europea

JEV è un programma gestito da:

Direzione generale II – Affari economici e finanziari Servizio «Operazioni finanziarie» Rue Alcide de Gasperi Bâtiment Wagner L-2920 Luxembourg Fax (352) 4301 36439 http://www.europa.eu.int/comm/dg02/fos/jev000.htm


Direzione generale XXIII – Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale
Direzione B – Servizi di sostegno per le PMI
Unità «Accesso ai finanziamenti»
Rue de la Loi 200 (G1)
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 21 54
http://www.europa.eu.int/en/comm/dg23/guide en/jev.htm

2. Intermediari finanziari

Per qualsiasi informazione sul programma o su un progetto specifico, nonché per ottenere i moduli di candidatura, occorre contattare un intermediario finanziario.

Tavola 1


Presenza delle PMI nei GEIE (%) (1)



⁽¹⁾ Statistiche basate su un campione di 150 GEIE.

Tavola 2


Settori di attività (1)



(1) Fonte: banca dati REGIE della DG XXIII.

Tavola 3


Paese di iscrizione dei GEIE (¹)



(1) Fonte: banca dati REGIE della DG XXIII.

Tavola 4


Nazionalità dei membri dei GEIE esistenti (1)



(1) Fonte: banca dati REGIE della DG XXIII.

Tavola 5


Personale proprio (1)



⁽¹⁾ Fonte: banca dati REGIE della DG XXIII.


Tavola 6

Personale distaccato (1)



⁽¹⁾ Fonte: banca dati REGIE della DG XXIII.

Tavola 7
Finanziamento del gruppo (%) (¹)



⁽¹⁾ Fonte: banca dati REGIE della DG XXIII.



Commissione europea

II GEIE: uno strumento per la cooperazione transnazionale — Guida pratica per le PMI — Seconda edizione

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1999 — 165 pagg. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-828-2798-4



Venta • Salg • Verkauf • Πωλήσεις • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljning

BELG QUE/BELGIE

Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1190 Bruxelles Brussel
Tel. (32-2) 538 43 08
Fax (32-2) 538 08 41
E-mail: [ean de lannoy @nloboard.be
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

URL: http://www.lebeurop.be La librairle européenne/ De Europese Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 B-1040 Bruselles/Brussel Tél. (32-2) 295 26 39 Fax (32-2) 735 08 60 E-mail: mail@libeurop.be URL: http://www.libeurop.be

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42 B-1000 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 552 22 11 Fax (32-2) 511 01 84

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S

J. H. Schultz Information Herstedvang 10-12 DK-2620 Albertslund Til. (45) 43 63 23 00 Fax (45) 43 63 19 69 E-mail: schultz @ schultz.dk URL: http://www.schultz.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Vertnebsabteilung Amsterdamer Straße 192 D-50735 Kolin Tel. (49-221) 97 66 80 Fax (49-221) 97 66 82 78 E-Mai: vertneb & bundesanzeiger de URL; http://www.bundesanzeiger.de

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

G. C. Elettheroudakis SA International Bookstore Panepstimiou 17 GR-10564 Athina Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3/4/5 Fax (30-1) 323 98 21 E-mail: elebooks@netor.gr

Boletín Oficial del Estado

Trafalgar, 27
E-280°1 Madrid
Tel, (34) 915 38 21 11 (Libros),
913 84 17 15 (Suscep.)
Fax (34) 915 38 21 21 (Libros),
913 84 17 14 (Suscep.)
E-mail: clientes & com boe. es
URL: http://www.boe.es

Mundi Prensa Libros, SA

Mundi Prensa Libros, SA
Castel ó, 37
E-28001 Madrid
Tel. (34) 914-36-37-00
Fax (34) 915-75-39-98
E-mail hibreria @mundiprensa.es
URL: hitp://www.mundiprensa.com

Journal officiel

Journal officiel
Service des publications des CE
26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tel. (33) 140 58 77 31
Fax (33) 149 58 77 00
URL: http://www.journal-officiel.gouv.fr

Government Supplies Agency

Publications Section 4-5 Harcourt Road Dublin 2 Dublin 2 Tel. (353-1) 661 31 11 Fax (353-1) 475 27 60

ITALIA

Licosa SpA

Licosa SpA Via Duca di Calabria, 1/1 Casella postale 552 I-50125 Firenze Tel. (39) 055 64 83 1 Fax (39) 055 64 12 57 E-mail: licosa & tiboc.it URL: http://www.fiboc.it/licosa

LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL

5, rue Raiffeisen L-241* Luxembourg Tel. (352) 40 10 20 Fax (352) 49 06 61

NEDERLAND

SDU Servicecentrum Ultgevers SDU Servicecentrum Ulti Christoffel Plantijnstraat 2 Postbus 20014 2500 EA Den Haag Tel. (31-70) 378 98 80 Fax (31-70) 378 97 83 E-mail: sdu & sdu.nl URL: http://www.sdu.nl

ÓSTERREICH

Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

Oniversitationarianity Chibi Kohlmarkt 16 A-1014 Wien Tel. (43-1) 53 16 11 00 Fax (43-1) 53 16 11 67 E-Mail: bestellen@manz.co.at URL: http://www.manz.at/index.htm

PORTUGAL

Grupo Bertrand Ld.*
Grupo Bertrand SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037
P-2700 Amadora
Tel. (351-1) 495 90 50
Fax (351-1) 496 02 55

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, EP

Imprensa Nacional-Casa da Moed. Rua Marqués Sá da Bandeira, 16-A P-1050 Lisboa Codex Tel. (351-1) 353 03 99 Fax (351-1) 353 02 94 E-mail: del incm@mail.telepac.pt URL: http://www.incm.pt

SUOMI/FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa/ Akademiska Bokhandeln

Akademiska Bokhandeln Keskuskatu I/Centralgatan 1 PUPB 128 FIN-00101 Helsinki/Helsingfors PJ/Itn (358-9) 121 44 18 FJ/ax (358-9) 121 44 35 Sahkoposti: akatilaus ®akateeminen.com URL: http://www.akateeminen.com

SVERIGE

BTJ AB

BTJ AB
Traktorvagen 11
S-221 82 Lund
Tfn (46-46) 18 00 00
Fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

UNITED KINGDOM

The Stationery Office Ltd
International Sales Agency
51 Nine Elms Lane
London SW8 5DR
Tel (44-171) 873 90 90
Fax (44-171) 873 94 63
E-mati: pa.enquines@thesp.co.uk
URL: http://www.the-stationery-office.co.uk

ISLAND

Bokabud Larusar Biondal

Skólavordustig, 2 IS-101 Reykjavík Tel. (354) 551 56 50 Fax (354) 552 55 60

NORGE

Swets Norge AS Ostenjoveien 18
Boks 6512 Etterstad
N-0606 Oslo
Tel. (47-22) 97 45 00
Fax (47-22) 97 45 45

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro info Center Schweiz Euro Info Center Schwelz
c/o OSEC
Stampfenbachstraße 85
PF 492
CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15
Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eies @ osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eies

BĀŁGARIJA

Europress Euromedia Ltd 59, blvd Vitosha BG-1000 Solia Tel. (359-2) 980 37 66 Fax (359-2) 980 42 30 E-mail: Milena@mbox.cit.bg

ĆESKÁ REPUBLIKA

ÚSIS USIS NIS-prodejna Havelkova 22 C2-130 00 Fraha 3 Tel. (420-2) 24 23 14 86 Fax (420-2) 24 23 11 14 E-mail: nkposp@dec.nis.cz URL: http://usiscr.cz

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Cyptos Chamber of Commerce FQ Box 1455 CY-1509 Nicosia Tel. (357-2) 66 95 00 Fax (357-2) 66 10 44 E-mail: demetrap@ccci.org.cy

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Estonian Chamber of Commerce and Industry) Toom-Kooi 17 EE-0001 Tallian Tol. (372) 646 02 45 Fax (372) 646 02 45 E-mail: en/106 Koda.ce URL: http://www.koda.ce

HRVATSKA

Mediatrade Ltd Pavla Hatza 1 HR-10000 Zagreb Tel. (385-1) 431 94 11 Fax (385-1) 431 94 11

MAGYABORSZÁG

Euro Info Service Euro into Service
Europa Haz
Margitsziget
PO Box 475
H-1396 Budanest 62
Tel. (36-1) 355 80 25
Fax (36-1) 355 90 32
E-mail: eurori fo'k mail.matav.hu
URL: http://www.euroinfo.hu/index.htm

MALTA

Miller Distributors Ltd

Malta International Airport PO Box 25 Luqa LQA 05 Tel. (356) 66 44 88 Fax (356) 67 57 99 .5-mail: gwirth@usa.net

POLSKA

Ars Polona

Ars Polona Krakowskie Przedmiescie 7 Skr. pocztowa 1001 PL-00-950 Warszawa Tel. (48-22) 826 12 01 Fax (48-22) 826 62 40 E-mail: ars. pol@bevy.hsn.com.pl

ROMÁNIA

Euromedia Str. G-ral Benhelot Nr 41 RO-70749 Bucuresti Tel. (40-1) 315 44 03 Fax (40-1) 314 22 86

ROSSIYA

CCEC 60-letiya Oktyabrya Av. 9 117312 Moscow Tel. (7-095) 135 52 27 Fax (7-095) 135 52 27

SŁOVAKIA

SLOVAKIA
Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 19
SK-81223 Brátislava
Tel. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: europ @ (bb1.slik.stuba.sk
URL: http://www.slik.stuba.sk

SLOVENUA

Gospodarski Vestnik

Gospodarski Vestnik Dunajska cesta 5 SLO-1000 Ljubljana Tel. (386) 613 09 16 40 Fax (386) 613 09 16 45 E-mail: europ@gvestnik.si URL: http://www.gvestnik.si

TURMTE
Dünya Infotel AS
100, Yil Mahallessi 34440
TR-80050 Bageilar-Istanbul
Tel. (90-212) 529 46 89
Fax (90-212) 529 46 27
E-mail: infotel © dunya-gazete.com.tr

AUSTRALIA

Hunter Publications

PO Box 404 3067 Abbotsford, Victoria Tel. (61-3) 94 19 71 54 Fax (61-3) 94 19 71 54 E-mail: jpdavies @ozemail.com.au

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.

3020, chemin Sainte-Foy G1X 3V Sainte-Foy, Québec Tel. (1-418) 658 37 63 Fax (1-800) 567 54 49 E-mail: libert∉⊕mediom.qc.ca

Renouf Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canotek Road Unit 1 K1J 9J3 Ottawa, Onfario Tel. (1-613) 745 26 65 Fax (1-613) 745 76 60

E-mail: order.dept@renoufbooks.com URL: http://www.renoufbooks.com EGYPT

The Middle East Observer 41 Sherif Street Cairo

Cairo
Tel. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: matouda@meobserver.com.eg
URL: http://www.meobserver.com.eg

INDIA

EBIC India

EBIC India 3rd Floor, Y. 3. Chavan Centre Gen. J. Bhosale Marg. 400 021 Mumbai Tel. (91-22) 282 60 64 Fax (91-22) 285 45 64 E-mail: ebic @ giasbm01.vsnl.net.in URL: http://www.ebicindia.com

ROY International

41, Mishmar Hayarden Street PO Box 13056 61130 Tel Aviv Tel. (972-3) 649 94 69 Fax (972-3) 648 60 39 E-mail: royl@netvision.net.ii URL: http://www.royint.co.il

Sub-agent for the Palestinian Authority:

PO Box 19502 Jerusalem Tel. (972-2) 627 16 34 Fax (972-2) 627 12 19

ΙΔΡΔΝ

Asahi Sanbancho Plaza #206 7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku Tokyo 102 Tel. (81-3) 32 34 69 21 Fax (81-3) 32 34 69 15 E-mail: books @psi-japan.co.jp URL: http://www.psi-japan.com

MALAYSIA

EBIC Malaysia

Level 7, Wisma Hong Leong 18 Jalan Perak 50450 Kuala Lumpur Tel. (60-3) 262 62 98 Fax (60-3) 262 61 98 E-mail: ebic-kl@mol.net.my

Mundi Prensa Mexico, SA de CV

Multid Freinsa Mexico, 5A Ge CV Río Pánuco No 141 Colonia Cuauhtemoc MX-06500 Mexico, DF Tel. (52-5) 533 56 58 Fax (52-5) 514 67 99 E-mail: 101545.2361 @compuserve.com

EBIC Philippines

19th Floor, PS Bank Tower Sen. Gil J. Puyat Ave, cor. Tindalo St. Makati City Metro Manilla Tel. (63-2) 759 66 80 Fax (63-2) 759 66 90 E-mail: eccoom@globe.com.ph URL: http://www.eccp.com

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka

Trans Asia Hotel
115 Sir chiltampalam
A. Gardiner Mawatha
Colombo 2
Tel. (94-1) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
E-mail: ebicsl@itmin.com

EBIC Thailand 29 Vanisa Building, 8th Floor Soi Chidlom Ploenchit 10330 Bangkok Tel. (66-2) 555 06 27 Fax (66-2) 555 06 28 E-mail: ebickk@ksc15.th.com URL: http://www.ebickkk.org

UNITED STATES OF AMERICA

Beman Associates

Berman Associates
4611-F Assembly Drive
Lanham MD20706
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query 6 beman.com
URL: http://www.beman.com

ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/ AUTRES PAYS

Bitte wenden Sie sich an ein Büro ihrer Wahl/ Please contact the sales office of your choice/ Veuillez vous adresser au bureau de vente de votre choix

Office for Official Publications of the European Communities

2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Tel. (352) 29 29-42455 Fax (352) 29 29-42758 E-mail: into into @opoce.cec.be URL: http://eur-op.eu.int

* * * * * OP * UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

4-8P75-858-5P NBZI

